

**Progetto per la consultazione
sulla scelta del sistema
nell'ambito
dell'imposizione dei coniugi**

Dicembre 2006

Compendio

Negli ultimi anni le strutture familiari sono profondamente mutate (cfr. n. 1.1.2) sotto il profilo demografico e politico-sociale. Si pone quindi la questione se in futuro questi mutamenti debbano essere considerati dal diritto tributario. La risposta spetta al Parlamento che dovrà pronunciarsi sulla scelta del sistema.

Anche la domanda su come raggiungere relazioni il più possibile equilibrate tra gli oneri fiscali delle diverse categorie di contribuenti necessita una scelta di sistema. Le «Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi» approvate dal Parlamento hanno sensibilmente attenuato la discriminazione dei coniugi con doppio reddito nei confronti dei concubini nella stessa situazione. Tuttavia non consentono ancora di ottenere relazioni ideali a livello di oneri fiscali.

Alla luce di interventi parlamentari in parte contraddittori, a breve termine non è tuttavia possibile adottare una soluzione definitiva sulla scelta del sistema.

Il Consiglio federale ha pertanto deciso di procedere a tappe. In una prima fase si tratterà di elaborare un messaggio e un relativo decreto federale, che consenta al Parlamento di prendere una decisione di fondo sulla questione se i coniugi debbano continuare a essere tassati congiuntamente o se invece in futuro debbano essere tassati separatamente.

Obiettivo del presente testo è di indicare, da un lato, le ripercussioni dell'introduzione del sistema dello splitting nell'imposizione congiunta e, dall'altro, le ripercussioni di un passaggio all'imposizione individuale. Dopo la decisione di fondo del Parlamento il Consiglio federale elaborerà un disegno di legge concreto.

L'avamprogetto presenta quattro modelli. Per una rapida visione dei diversi modelli si rimanda agli allegati 5-9.

1. Imposizione individuale modificata:

In questo sistema il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e dipendente, i redditi sostitutivi e la sostanza commerciale sono attribuiti al coniuge che consegue il reddito corrispondente o è rispettivamente proprietario della sostanza commerciale. Gli altri valori patrimoniali, i proventi che ne risultano, come pure i debiti privati devono invece essere imperativamente attribuiti in ragione della metà a entrambi i coniugi indipendentemente dal regime dei beni. Per ottenere relazioni possibilmente equilibrate a livello di oneri fiscali, sono state introdotte alcune deduzioni (deduzione per coppie con reddito unico, deduzione per persone sole con propria economia domestica e per famiglie monoparentali; cfr. allegato 6).

2. Imposizione congiunta con splitting:

In caso di splitting totale il reddito complessivo dei coniugi è tassato in base all'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo in questione. Per ottenere relazioni possibilmente equilibrate tra gli oneri fiscali, anche in questo modello sono state introdotte alcune deduzioni (deduzione per persone sole con propria economia domestica e per famiglie monoparentali, cfr. allegato 7).

3. Opzione di tassazione per i coniugi con splitting parziale quale base

Nel caso del sistema splitting parziale con diritto di opzione, i coniugi possono scegliere tra due varianti di imposizione; lo splitting parziale (quale base) con divisore 1,7 o l'imposizione individuale vera e propria. Tutte le coppie non coniugate o separate sono tassate individualmente. Per le persone sole con propria economia domestica e per le famiglie monoparentali è prevista una deduzione (cfr. allegato 8).

4. Nuova doppia tariffa

Per la nuova doppia tariffa viene mantenuta la tassazione congiunta con due differenti tariffe. L'evoluzione delle tariffe è stata tuttavia riveduta. Inoltre è prevista una deduzione per coniugati e una deduzione più elevata per i coniugi con doppio reddito, pari al 40 per cento, ma al massimo di 30 000 franchi. Nel caso della deduzione per coniugi con doppio reddito il reddito da rendite è parificato al reddito del lavoro (cfr. allegato 9).

Tutti i modelli sono stati impostati in modo che le minori entrate siano di circa 900 milioni di franchi (in riferimento ai proventi previsti dell'imposta federale diretta delle persone fisiche per il periodo fiscale 2008). Con la limitazione delle minori entrate a 900 milioni è tuttavia possibile che singoli contribuenti debbano sopportare maggiori oneri in ragione del loro reddito, stato civile o ripartizione del reddito all'interno della coppia.

Quale alternativa, i modelli sono stati calcolati in modo da non provocare oneri fiscali supplementari. Da questo scenario è emerso che le minori entrate dei primi tre modelli sarebbero molto elevate, ossia di circa 3 miliardi di franchi (sempre in relazione al periodo fiscale 2008). Solo nel caso della doppia tariffa sono state calcolate minori entrate più contenute per un totale di 2,6 miliardi di franchi.

I calcoli dei diversi modelli indicano che non è possibile ottenere per ogni esigenza e singolo caso relazioni equilibrate tra gli oneri fiscali. La scelta del sistema dipenderà principalmente se si desidera porre in primo piano il matrimonio quale istituzione nel senso di unità economica oppure l'imposizione autonoma di ogni contribuente.

Indice

Compendio	2
1 Aspetti principali del progetto	7
1.1 Situazione iniziale	7
1.1.1 Obiettivo	7
1.1.2 Evoluzione demografica e socioeconomica	8
1.1.3 Imposizione dei coniugi secondo il diritto vigente	10
1.1.3.1 Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)	10
1.1.3.2 Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)	11
1.1.3.3 Diritto cantonale in vigore	11
2 Scelta del sistema	12
2.1 In generale	12
2.2 Direttive per i quattro modelli analizzati	14
3 Modelli di base	15
3.1 Imposizione individuale	15
3.1.1 Modelli sinora analizzati	15
3.1.1.1 Imposizione individuale vera e propria	15
3.1.1.2 Modelli del gruppo di lavoro Imposizione individuale	16
3.1.2 Modello di base: imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale	17
3.1.2.1 In generale	17
3.1.2.2 Attribuzione di reddito e sostanza dei coniugi	17
3.1.2.3 Imposizione dei figli	18
3.1.2.4 Regolamentazione dell'amministrazione della sostanza	18
3.1.2.5 Deduzioni concernenti i figli	19
3.1.2.6 Trasferibilità delle deduzioni	19
3.1.2.7 Deduzione per coppie con reddito unico	20
3.1.2.8 Deduzione per l'economia domestica	21
3.1.2.9 Deduzione per famiglie monoparentali	22
3.1.2.10 Tariffa	22
3.1.2.11 Situazione dei coniugi nella procedura fiscale	23
3.1.2.12 Responsabilità dei coniugi	23
3.1.3 Relazioni tra gli oneri fiscali	24
3.1.4 Ripercussioni finanziarie	25
3.1.4.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione	25
3.1.4.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni	26
3.1.5 Ripercussioni sui contribuenti	26
3.1.6 Ripercussioni sull'amministrazione	26
3.1.7 Relazione con il diritto internazionale	27
3.1.8 Costituzionalità	28
3.1.9 Entrata in vigore	29
3.2 Imposizione congiunta con splitting	29
3.2.1 Splitting secondo il pacchetto fiscale 2001	29
3.2.2 Splitting nei Cantoni	30

3.2.3	Modello di base: splitting totale	31
3.2.3.1	In generale	31
3.2.3.2	Principio della tassazione congiunta dei coniugi	31
3.2.3.3	Imposizione dei figli	31
3.2.3.4	Deduzioni concernenti figli	31
3.2.3.5	Deduzione per l'economia domestica	32
3.2.3.6	Deduzione per famiglie monoparentali	32
3.2.3.7	Tariffa	32
3.2.3.8	Situazione dei coniugi nella procedura fiscale	32
3.2.3.9	Responsabilità dei coniugi	33
3.2.4	Relazioni tra gli oneri fiscali	33
3.2.5	Ripercussioni finanziarie	34
3.2.5.1	Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione	34
3.2.5.2	Ripercussioni finanziarie sui Cantoni	35
3.2.6	Ripercussioni sui contribuenti	35
3.2.7	Ripercussioni sull'amministrazione	35
3.2.8	Relazione con il diritto internazionale	35
3.2.9	Costituzionalità	36
3.2.10	Entrata in vigore	37
3.3	Opzione di tassazione per coniugi	37
3.3.1	Modello del gruppo di lavoro «Imposizione individuale»	37
3.3.2	Modello di base: splitting parziale (divisore 1,7) con opzione di tassazione per i coniugi	38
3.3.2.1	Principio	38
3.3.2.2	Esercizio del diritto di opzione	38
3.3.2.3	Splitting parziale con divisore 1,7	38
3.3.2.4	Opzione imposizione individuale	39
3.3.3	Relazioni tra gli oneri	41
3.3.4	Ripercussioni finanziarie	42
3.3.4.1	Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione	42
3.3.4.2	Ripercussioni finanziarie sui Cantoni	42
3.3.5	Ripercussioni sui contribuenti	43
3.3.6	Ripercussioni sull'amministrazione	43
3.3.7	Relazione con il diritto internazionale	44
3.3.8	Costituzionalità	45
3.3.9	Entrata in vigore	45
3.4	Imposizione congiunta con doppia tariffa	46
3.4.1	Doppia tariffa nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)	46
3.4.2	Doppia tariffa nei Cantoni	47
3.4.3	Modello di base: nuova doppia tariffa	47
3.4.3.1	In generale	47
3.4.3.2	Tariffa	48
3.4.3.3	Deduzione per coppie con doppio reddito	48
3.4.3.4	Deduzione per coniugati	49
3.4.4	Relazioni tra gli oneri fiscali	49
3.4.5	Ripercussioni finanziarie	50
3.4.5.1	Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione	50

3.4.5.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni	50
3.4.6 Ripercussioni sui contribuenti	51
3.4.7 Ripercussioni sull'amministrazione	51
3.4.8 Relazione con il diritto internazionale	51
3.4.9 Costituzionalità	51
3.4.10 Entrata in vigore	51
3.5 Ripercussioni politico-economiche	52
3.5.1 Principali ripercussioni di un'imposizione individuale vera e propria e di uno splitting totale	52
3.5.1.1 Efficienza dell'allocazione delle risorse	52
3.5.1.2 Ripercussioni sulla partecipazione al mercato e sul PIL	53
3.5.1.3 Obiettivi della politica familiare	53
3.5.2 Ripercussioni dei correttivi	54
3.5.3 Ripercussioni di uno splitting parziale con opzione di tassazione	55
3.5.4 Ripercussioni di una nuova doppia tariffa	55
4 Modelli «senza oneri fiscali supplementari»	56
4.1 Introduzione	56
4.2 Ripercussioni finanziarie	56

Progetto per la consultazione

1 Aspetti principali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Obiettivo

Dalla reiezione del pacchetto fiscale 2001 le Camere federali hanno accolto diversi interventi parlamentari che chiedevano l'introduzione del sistema di splitting analogamente al pacchetto fiscale 2001¹ o un passaggio all'imposizione individuale². Due mozioni hanno inoltre invitato il Consiglio federale ad adottare misure immediate nell'ambito dell'imposizione delle persone fisiche, che tengano conto della giurisprudenza del Tribunale federale sulla parità di trattamento tra le coppie coniugate e le coppie non coniugate³.

In considerazione di questi interventi parlamentari in parte contraddittori, non è possibile trovare a breve scadenza una soluzione definitiva in relazione alla scelta del sistema. Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di procedere a tappe. In una prima fase si tratta di abbattere la palese disparità di trattamento, nell'ambito dell'imposta federale diretta, tra i coniugi con doppio reddito e le coppie di concubini nella stessa situazione ricorrendo a misure immediate mirate, rapide e di facile attuazione. Il 17 maggio 2006 il Governo ha approvato all'attenzione del Parlamento il messaggio nonché il relativo disegno di legge concernente le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi. Con queste misure immediate è possibile eliminare completamente la discriminazione nei confronti delle coppie di concubini per circa 160 000 delle 240 000 coppie coniugate con doppio reddito (66%). Per le rimanenti 80 000 coppie di coniugi con doppio reddito il loro maggior carico fiscale incostituzionale è tuttavia solo attenuato.

Il 6 ottobre 2006 il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato all'unanimità senza modifiche il testo proposto dal Consiglio federale.

Con le misure immediate decise non è tuttavia ancora possibile raggiungere l'obiettivo dell'imposizione conforme alla Costituzione per tutte le coppie coniugate. Un'imposizione dei coniugi in sintonia con la Costituzione nonché eventuali sgravi per le famiglie dovranno pertanto essere affrontate in una seconda fase che contempra una Riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia.

In vista di questa approfondita revisione di legge, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFE) di sottoporgli un decreto federale che consenta al Parlamento di adottare una decisione di fondo in merito alla questione se i coniugi debbano continuare a essere tassati congiuntamente oppure debbano in futuro essere tassati separatamente.

Obiettivo del presente avamprogetto è di indicare le ripercussioni dell'introduzione dello splitting nel sistema dell'imposizione congiunta, da un lato, e le ripercussioni

¹ Cfr. la mozione Donzé (04.3263) e la mozione Gruppo popolare-democratico (04.3380).

² Cfr. le mozioni del Gruppo liberale-radicalo (04.3276 e 05.3299) e l'iniziativa cantonale di Zurigo «passaggio al sistema d'imposizione individuale».

³ Cfr. le mozioni della CET-S (05.3464) e del Gruppo liberale-radicalo (05.3299).

del passaggio all'imposizione individuale, dall'altro. Inoltre, è oggetto di analisi anche un modello misto sotto forma di opzione di tassazione per i coniugi, che consiste nella scelta tra i due sistemi di imposizione. È pure ipotizzabile il mantenimento della doppia tariffa attualmente in vigore, ma con misure correttive.

Dopo la decisione di fondo del Parlamento sarà possibile affrontare un'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia ed elaborare un disegno di legge concreto.

1.1.2 Evoluzione demografica e socioeconomica



Nell'ultimo ventennio le strutture familiari in Europa si sono profondamente modificate sotto il profilo demografico e politico-sociale, quantunque questo processo si sia chiaramente rallentato negli ultimi dieci anni. Ciò è quanto emerge chiaramente dal censimento 2000 secondo cui, in Svizzera, il numero delle famiglie diminuisce, mentre cresce rapidamente quello dei nuclei familiari composti da una persona sola (1960: 14,2%; 2000: 36,0%).

Per le *coppie senza figli* il matrimonio rimane la forma predominante di vita (82,05%). Una quota sempre maggiore (17,95 %) di coppie si decide tuttavia – per lo meno in via provvisoria – per il concubinato. Il concubinato ha sostituito il matrimonio quale *prima* forma di vita in comune (ad es. prima del matrimonio o prima di risposarsi). Tuttavia, rispetto alla prima decade, a partire dagli anni Novanta l'incremento (+151%) si è fortemente rallentato (28,6%).

Anche per le *economie domestiche con figli* il matrimonio rimane la principale forma di vita in comune (81,36%). Il concubinato rappresenta solo una quota esigua (3,42%). Le famiglie monoparentali raggiungono per contro una quota non trascurabile (15,22 %). Dall'ultimo censimento questa categoria è aumentata dell'11,2%.

I grafici seguenti si riferiscono ai tipi di economia domestica del 2000





Riassumendo si può continuare a parlare di una pluralizzazione, seppur lenta, delle forme di vita privata e di un maggiore individualismo. Per quanto concerne le famiglie con figli, i coniugi occupano sempre di gran lunga la prima posizione, seguiti dalle famiglie monoparentali, mentre con grande distacco le coppie di concubini con figli costituiscono i fanalini di coda. Nelle famiglie senza figli dominano sempre i coniugi seguiti da lontano dai concubini. Negli ultimi due decenni i concubini hanno fortemente aumentato la loro quota scegliendo questa forma di vita quale primo passo verso un'economia domestica comune. L'aumento dei concubini è stato considerevole durante il primo decennio (1980-1990), mentre si è chiaramente affievolito tra il 1990 e il 2000.

Nell'ottica socioeconomica anche nelle famiglie si constatano notevoli cambiamenti:

Se nel 1990 circa il 54 per cento delle famiglie con figli corrispondeva ancora al modello tradizionale (figli minorenni, padre che svolge un'attività lavorativa a tempo pieno, madre che si occupa dell'economia domestica e dell'educazione dei figli), nel 2000 le famiglie di questo tipo erano soltanto il 48,5 per cento.

Per quanto concerne le donne senza figli di età compresa tra 25 e 45 anni, il tasso di attività è aumentato solo leggermente (1990: 88,1%; 2000: 90,8%), mentre il tasso di attività delle donne della stessa età ma con almeno un figlio di età compresa tra zero e sei anni è aumentato chiaramente dal 39,6 per cento al 62,2 per cento. Nei casi in cui il figlio minore aveva tra 15 e 20 anni, tale tasso è passato dal 70,8 per cento all'83,3 per cento.

Il ruolo di madre che si occupa dell'economia domestica e dell'educazione dei figli costringeva molte donne a ritirarsi temporaneamente o definitivamente dalla vita attiva. La quota delle donne che esercita un'attività lavorativa rispetto alla popolazione attiva era quindi sensibilmente inferiore a quella degli uomini. Secondo i censimenti condotti a partire dagli anni Settanta, il basso livello di partecipazione all'attività lavorativa delle donne di età compresa tra 25 e 45 anni dovuto al ciclo familiare è sempre meno marcato. Al contempo la quota delle donne esercitanti un'attività lavorativa si è costantemente avvicinata a quella degli uomini. Nel 2000, il 65 per cento delle coppie - sia coniugi sia concubini - era formato da coppie con doppio reddito e solo il 35 per cento da coppie con un solo reddito.

Le ragioni di questa evoluzione risiedono in primo luogo nel fatto indiscusso che rispetto al passato le coppie di oggi - con o senza figli - dipendono in misura maggiore dal reddito del lavoro conseguito da entrambi i partner. Non da ultimo ciò è da ricondurre alle crescenti esigenze poste dalla società. Dati empirici evidenziano pure la tendenza a una maggiore autonomia finanziaria di entrambi i partner. Questo

processo è incentivato dalle recenti evoluzioni delle pari opportunità tra donna e uomo. Sebbene nella nostra società la tradizionale ripartizione dei ruoli tra donna e uomo resta fortemente radicata, le forme di organizzazione della vita basate sul partenariato sono sempre più numerose.

1.1.3 Imposizione dei coniugi secondo il diritto vigente

1.1.3.1 Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Principio

L'articolo 9 LIFD, sul quale si fondano i principi dell'imposizione dei coniugi, prevede espressamente la tassazione dei redditi cumulati. La famiglia è considerata una comunità economica e pertanto costituisce un'entità anche sotto il profilo fiscale. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Anche i redditi dei figli minorenni, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati al reddito dei genitori.

I concubini, invece, sono sempre tassati individualmente. I loro redditi non sono addizionati. Per effetto della progressività della tariffa fiscale si possono pertanto delineare notevoli differenze di carico fiscale tra le coppie coniugate e i concubini in condizioni reddituali analoghe. Le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi approvate dal Parlamento il 6 ottobre 2006 eliminano considerevolmente questa disparità incostituzionale.

Deduzione per coniugi con doppio reddito⁴

Secondo il diritto vigente in materia di imposta federale diretta, i coniugi con doppio reddito possono dedurre un importo fisso di al massimo 7 600 franchi dal reddito più basso, a condizione che vivano in comunione domestica (art. 212 LIFD). Se il reddito più basso è inferiore alla deduzione massima concessa dalla legge, si può dedurre solo questo importo più basso. Una deduzione analoga è accordata quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

La deduzione è concessa solo quando entrambi i coniugi conseguono un reddito da attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno. Non sono considerati come reddito le rendite dall'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

⁴ Le sue misure immediate nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi prevedono di ammettere in deduzione il 50 per cento del reddito lavorativo più basso conseguito dai coniugi fino a un massimo di 12 500 franchi. L'attuale deduzione per coniugi con doppio reddito di al massimo 7 600 franchi sarà mantenuta quale deduzione minima. In questo modo il maggior onere fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio reddito interessati è attenuato ma non completamente eliminato. Inoltre, viene introdotta una nuova deduzione per coniugati di 2 500 franchi per coppia di coniugi altresì intesa a ridurre tale disparità incostituzionale. Questa deduzione sociale dalla base di calcolo sarà tuttavia concessa a tutti i coniugi e quindi anche ai coniugi in pensione, ai coniugi con un solo reddito e ai coniugi i cui redditi provengono da fonte diversa del reddito da attività lucrativa.

(1° pilastro), le pensioni della previdenza professionale (2° pilastro) o il reddito della sostanza⁵.

Tariffa per i coniugi

L'articolo 214 capoverso 2 LIFD prevede una tariffa più moderata per i coniugi che vivono in comunione domestica e non separati legalmente o di fatto, al fine di sgravarli fiscalmente rispetto alle persone sole e di tenere conto della differente capacità economica dei coniugi e delle persone sole con lo stesso reddito. La tariffa per i coniugi è pure applicabile ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono, a condizione che il contribuente sopporti la maggior parte del sostentamento dei figli o delle persone bisognose⁶.

1.1.3.2 Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Nell'ambito dell'imposizione dei coniugi e della famiglia la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14) segue di principio la LIFD. L'articolo 3 capoverso 3 LAID contiene il principio dell'imposizione dei coniugi e della famiglia secondo cui il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni.

1.1.3.3 Diritto cantonale in vigore

Dopo la sentenza *in re* Hegetschweiler⁷, la maggior parte dei Cantoni ha adeguato la propria legislazione fiscale apportandovi i correttivi necessari per permettere di accordare sgravi fiscali alle coppie coniugate.

Tutti i Cantoni sgravano le famiglie monoparentali tramite deduzioni fisse o percentuali dal reddito, sconti percentuali sull'ammontare dell'imposta o tramite l'applicazione della tariffa per coniugi, o altre misure tariffarie, in parte in combinazione con deduzioni.

Inoltre, tutte le legislazioni tributarie cantonali contengono correttivi che sgravano i coniugi, allo scopo di tenere conto della diversa capacità economica di questi ultimi rispetto a quella delle persone sole con lo stesso reddito. La forma degli sgravi è disciplinata in modi molto diversi. I Cantoni di Friburgo, Neuchâtel, Nidvaldo, Svitto e Turgovia applicano lo splitting parziale con un divisore che varia da 1,79 a 1,9. I Cantoni di Argovia, Appenzello Interno e San Gallo hanno sancito lo splitting totale (divisore uguale a 2). Gli altri Cantoni hanno introdotto un doppio sistema tariffario⁸ o prevedono deduzioni percentuali, dipendenti dal reddito netto o dal-

5 Cfr. circolare n. 13 del 28 luglio 2004 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni «Deduzione in caso di attività lucrativa di ambedue i coniugi».

6 Cfr. numero 3.4.1.

7 DTF 110 Ia 7.

8 Nel 2003, il doppio sistema tariffario era in vigore nei Cantoni di ZH, BE, LU, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, TG, TI, JU, GE, UR.

l'ammontare dell'imposta, con importi minimi e massimi espressi in franchi⁹ o un'imposizione in base all'unità di consumo¹⁰.

2 Scelta del sistema

2.1 In generale

Negli ultimi anni le strutture familiari sono profondamente mutate sotto il profilo demografico e politico-sociale. Si pone quindi la questione se in futuro questi mutamenti debbano essere considerati dal diritto tributario. La risposta spetta al Parlamento che dovrà pronunciarsi sulla scelta del sistema.

Anche la domanda su come raggiungere relazioni il più possibile equilibrate a livello di oneri fiscali tra le diverse categorie di contribuenti necessita una scelta di sistema. Le «Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi» approvate dal Parlamento hanno sensibilmente attenuato la discriminazione dei coniugi con doppio reddito nei confronti dei concubini con doppio reddito. Tuttavia non consentono ancora di ottenere relazioni ideali a livello di oneri fiscali.

Secondo la formula sui carichi fiscali predisposta dal Tribunale federale e ulteriormente sviluppata dalla dottrina fiscale, a parità di reddito complessivo, l'onere fiscale dei coniugi con un solo reddito deve corrispondere a quello delle coppie di concubini con reddito unico che si trovano in situazione comparabile. Tuttavia deve essere minore del carico fiscale di una persona sola, ma maggiore o uguale a quello di una coppia coniugata con doppio reddito¹¹. L'onere fiscale di quest'ultima deve corrispondere a quello di una coppia di concubini con doppio reddito nella stessa situazione, che a sua volta deve essere maggiore del carico fiscale di due persone sole che conseguono ciascuna la metà del reddito della coppia con doppio reddito.

Persona sola	Concubini con un solo reddito	Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito	2 persone sole
-----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------

$$, > \text{€} \cdot = \text{€} \cdot \geq \text{€} \cdot = \text{€} \cdot > , ,$$

Nell'ottica dell'onere e dell'equità fiscali il sistema di base, ossia la questione «imposizione separata o congiunta» non è essenziale. Di principio con pertinenti provvedimenti l'equità fiscale orizzontale si può raggiungere sia con la tassazione separata sia con quella congiunta. In entrambe le forme di imposizione è possibile

⁹ Nel Cantone di Obvaldo è applicata una deduzione percentuale del 20% del reddito netto e nel Cantone del Vallese una deduzione percentuale del 35% sull'ammontare dell'imposta.

¹⁰ Il Cantone di Vaud prevede il sistema del quoziente familiare.

¹¹ Nel 1994 il Tribunale federale ha tra l'altro stabilito che l'imposizione fiscale di una coppia coniugata, in cui entrambi i partner conseguono un reddito da attività lucrativa, può essere minore a quella di una coppia di coniugi, in cui solo l'uomo o la donna esercitano un'attività lucrativa, in quanto l'esercizio di tale attività provoca ulteriori costi a entrambi i partner (DTF 120 Ia 329).

spostare le relazioni dei carichi fiscali in una o nell'altra direzione. L'avvicinamento di un sistema d'imposizione alle caratteristiche dell'altro è possibile grazie a una pertinente scelta di deduzioni o di misure tariffarie.

Per raggiungere un'imposizione equilibrata più ampia possibile, il legislatore dispone pertanto di diversi modelli per ogni sistema. Per quanto concerne l'imposizione congiunta prevalgono in particolare il sistema dello splitting con una tariffa unitaria o il sistema della doppia tariffa attualmente in vigore accompagnato da diversi correttivi. Anche per l'imposizione individuale esistono differenti modelli, che riprendono fedelmente i rapporti di diritto civile dei coniugi oppure, per motivi pratici, prevedono forfait nell'attribuzione di determinati fattori fiscali.

Tuttavia, in singoli casi, con i due sistemi principali non è possibile conseguire relazioni completamente identiche a livello di oneri fiscali, dato che a seconda del sistema le deduzioni si ripercuotono in differenti maniere. Tendenzialmente l'imposizione congiunta privilegia i coniugi con reddito unico, mentre quella individuale privilegia i coniugi con doppio reddito.

Nella scelta del sistema di base la questione tecnico-fiscale di primaria importanza è di stabilire se le persone coniugate devono essere considerate dal fisco come coppie oppure come singoli individui. Nell'imposizione individuale i redditi e le sostanze dei due coniugi sono attribuiti individualmente. In tal modo si vuole porre l'accento sull'indipendenza economica dei due partner. L'imposizione congiunta invece parte dal presupposto che i coniugi formano un'unità sia nell'ottica fiscale sia nell'ottica economica.

Sarebbe pure ipotizzabile un modello che – come in Germania – prevede la scelta da parte dei coniugi dei due sistemi di tassazione.

Un'altra possibilità è rappresentata dal modello «splitting familiare» illustrato nel rapporto della «commissione di esperti Imposizione della famiglia»¹². Questo modello non si orienta più al matrimonio, bensì alla presenza di figli minorenni. Secondo questo modello tutti i contribuenti verrebbero di principio tassati individualmente. Non appena vi sono figli minorenni, si applica il sistema di splitting totale indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Nell'ambito della consultazione del 2000 concernente la riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia, nessun Cantone ha appoggiato questo modello. Secondo i Cantoni, la coesistenza di due sistemi fiscali opposti complicherebbe l'esecuzione e gli svantaggi dei due sistemi verrebbero accumulati. Il termine per il passaggio all'imposizione individuale dopo il conseguimento della maggiore età dei figli sarebbe inoltre insoddisfacente. Per questi motivi si è rinunciato in questa sede ad analizzare il modello splitting familiare.

In considerazione delle numerose varianti di imposizione ipotizzabili nell'ambito dell'imposizione dei coniugi e della famiglia, si è deciso di concentrarsi su quattro modelli d'imposizione in vista della scelta di sistema e di indicarne le ripercussioni. Al riguardo si tratta dell'imposizione individuale, dello splitting totale, dell'opzione di tassazione per i coniugi con splitting parziale quale base e di una nuova doppia tariffa.

¹² Vedi nota 14.

Per poter effettuare un paragone politico-fiscale chiaro tra i quattro sistemi, è indispensabile stabilire alcuni principi. Un simile paragone è inoltre possibile solo se per ogni sistema si sviluppa un modello concreto con struttura tariffaria propria e importi precisi delle deduzioni.

Per i quattro modelli valgono le seguenti direttive:

- Per rendere possibile un confronto oggettivo delle ripercussioni dei quattro modelli, si parte dal presupposto che per la Confederazione i loro «costi» siano equivalenti. In concreto, con ogni modello la Confederazione deve contare con una perdita di un decimo dei proventi dell'imposta federale diretta delle persone fisiche. Questo minor gettito è all'incirca il doppio di quello risultante dalle misure immediate decise di recente.
- In cifre assolute questa minore entrata del dieci per cento si riferisce al gettito delle persone fisiche stimato per il periodo fiscale 2008. Se uno di questi quattro modelli sarà introdotto già nel 2008, la minore entrata per questo periodo fiscale sarebbe dunque di circa 900 milioni di franchi rispetto al sistema attuale.
- Per tutti i modelli, le relazioni tra gli oneri fiscali prescritte da dottrina e giurisprudenza possono essere raggiunte, rispettando il suddetto quadro finanziario (la minore entrata non deve superare un decimo del gettito fiscale), solo tramite un'imposizione maggiore di singole categorie di contribuenti o determinate fasce di reddito.
- Quale alternativa i modelli sono stati calcolati in modo che, oltre a rispettare l'esigenza di relazioni corrette a livello di oneri fiscali, non provochino oneri fiscali supplementari per i contribuenti rispetto al diritto vigente. Dato che queste alternative, caratterizzate in prima linea da tariffe molto più piatte, sono ancora suscettibili di essere ottimizzate, nel presente progetto sono illustrati solo i risultati principali.
- Vista la mancanza di dati statistici dettagliati, i calcoli relativi ai proventi poggiano su ipotesi forfettarie. Ciò concerne soprattutto la ripartizione del reddito proveniente da attività lavorativa o rendite nonché il reddito della sostanza tra i coniugi.
- Non bisogna prendere in considerazione nessun aumento o introduzione di deduzioni non necessariamente indispensabili per poter conseguire relazioni eque tra gli oneri fiscali. Ciò significa in particolare che non è previsto alcun aumento della deduzione per figli e nemmeno l'introduzione di una deduzione per la cura dei figli. Queste deduzioni sono irrilevanti per la scelta del sistema.
- Le coppie di concubini non sono parificate ai coniugi. Per i concubini non è prevista l'opzione di poter essere tassati come i coniugi. Il motivo di questa disparità risiede nel fatto che in ragione della mancanza di un punto di riferimento di diritto civile, è difficile determinare le condizioni per poter accertare quanto sia stabile la relazione tra i due partner e quindi ritenerli parificati ai coniugi.
- È possibile una struttura tariffaria nuova rispetto al diritto vigente.

3 Modelli di base
3.1 Imposizione individuale
3.1.1 Modelli sinora analizzati
3.1.1.1 Imposizione individuale vera e propria

Un'imposizione individuale vera e propria attribuisce a ogni contribuente, indipendentemente dallo stato civile e senza correttivi, unicamente il reddito da esso conseguito. Lo stesso discorso vale per la sostanza. L'imposizione individuale vera e propria non prende in considerazione il numero di persone che vivono dello stesso reddito. Per le coppie di coniugi o concubini in cui uno dei partner non consegue alcun reddito, non sono dunque previste misure di sgravio. La conseguente minore capacità economica dei contribuenti con obblighi familiari è tutt'al più presa in considerazione attraverso deduzioni riguardanti i figli (deduzione per figli, deduzione per la cura dei figli, deduzione dei premi per la cassa malati dei figli). Nemmeno i vantaggi di cui godono le economie domestiche composte da più persone nei confronti delle economie domestiche con una persona sono presi in considerazione.

In caso di imposizione individuale vera e propria, ossia senza correttivi, l'onere fiscale delle economie domestiche composte da coppie dipende dalla ripartizione del reddito all'interno della coppia. Rispetto alle coppie con doppio reddito, le coppie con un solo reddito nella stessa situazione reddituale, sono considerevolmente penalizzate a causa della progressione della tariffa fiscale.

Come stabilito dal Tribunale federale nella sentenza *in re* Hegetschweiler, l'imposizione individuale non è esclusa dal diritto costituzionale. Il legislatore non la deve tuttavia legare a una tariffa unica, bensì – come per l'addizione dei fattori – deve contrastare un maggior carico fiscale, segnatamente quello dei coniugi con un solo reddito, mediante adeguati correttivi (differenziazione delle tariffe, deduzioni per coniugati e sim.)¹³.

Per poter tassare le diverse categorie di contribuenti secondo la loro capacità economica ed evitare un carico fiscale maggiore per determinati gruppi, da un punto di vista del diritto costituzionale è dunque necessario apportare correttivi nell'imposizione individuale.

Per la riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia entrano pertanto in linea di conto solo modelli della cosiddetta imposizione individuale modificata che, diversamente dall'imposizione individuale vera e propria, prevedono correttivi, al fine di ottenere relazioni equilibrate tra i carichi fiscali delle diverse categorie di contribuenti.

¹³ DTF 110 Ia 7 (trad.).

3.1.1.2 Modelli del gruppo di lavoro Imposizione individuale

Sulla base del postulato (02.3549) del consigliere agli Stati Hans Lauri, un gruppo di lavoro misto coordinato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha elaborato uno studio dettagliato sulle ripercussioni di un'introduzione dell'imposizione individuale a livello federale e cantonale e il 3 dicembre 2004 lo ha sottoposto al Consiglio federale. Il gruppo di lavoro ha presentato tre concetti di massima che illustrano le ripercussioni dell'imposizione individuale sulle diverse categorie di contribuenti, sull'economia e sulle autorità fiscali. Esso ha inoltre precisato che, oltre ai tre modelli analizzati, sono ipotizzabili altre soluzioni e possibilità di combinazione riguardo all'attribuzione dei fattori fiscali o all'introduzione di correttivi.

- Nel caso del modello «**imposizione individuale sistematica**», ai contribuenti sono attribuiti unicamente quei fattori fiscali (reddito da attività lucrativa e da rendite, sostanza e redditi della sostanza, tutti i proventi rimanenti) che possono essere loro attribuiti in virtù delle relazioni di diritto civile. I coniugi presentano due dichiarazioni d'imposta separate.
- Nel caso del modello «**imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale**» il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente e indipendente, i redditi sostitutivi e la sostanza commerciale sono attribuiti al coniuge che consegue il reddito corrispondente o è rispettivamente proprietario della sostanza commerciale. Gli altri valori patrimoniali, i proventi che ne risultano, come pure i debiti privati devono invece essere considerati nella loro totalità e imperativamente attribuiti in ragione della metà a entrambi i coniugi indipendentemente dal regime dei beni¹⁴. Per quanto concerne l'obbligo di dichiarazione sono state analizzate due sottovarianti:
 - La prima prevede che ognuno dei coniugi compili la propria dichiarazione d'imposta. La sostanza privata e i redditi della sostanza privata rispettivamente le relative perdite e gli interessi passivi sono invece dichiarati per il tramite di un foglio comune. Questi fattori sono attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi.
 - Anche con la seconda sottovariante ognuno dei coniugi dichiara solo i suoi fattori fiscali che in seguito deve confermare con la propria firma. Questi fattori fiscali devono tuttavia essere dichiarati in un modulo comune. La sostanza privata e i redditi della sostanza privata rispettivamente le relative perdite e gli interessi passivi sono dichiarati

14 Il 31 ottobre 1996 l'allora capo del Dipartimento federale delle finanze, il consigliere federale Kaspar Villiger, aveva istituito la commissione di esperti «Imposizione delle famiglie» con il compito di esaminare l'intero sistema dell'imposizione dei coniugi e della famiglia. Nell'ambito dei suoi lavori, la commissione di esperti ha sviluppato quattro modelli fiscali, tra cui anche un modello d'imposizione individuale. Analogamente al modello sopra descritto, anche la loro proposta prevedeva di attribuire di principio a ogni contribuente unicamente i proventi da esso conseguiti. Ogni coniuge avrebbe pertanto dovuto compilare la propria dichiarazione d'imposta. I redditi della sostanza e gli interessi passivi dovevano essere attribuiti in ragione della metà a entrambi i coniugi. Era tuttavia fatta salva la prova di un'altra ripartizione. Cfr. Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung (Kommission Familienbesteuerung), Berna 1998, pag. 72 segg. nonché gli allegati, fascicolo 3.

in una rubrica comune e il risultato finale è attribuito per metà a ciascuno dei coniugi.

- Nel modello **«opzione di tassazione per i coniugi»** i coniugi possono scegliere tra due varianti di imposizione, ossia una tassazione congiunta con splitting parziale come prevedeva la riforma dei coniugi e della famiglia nel pacchetto fiscale 2001 o un'imposizione individuale fedele alle regole dell'imposizione delle persone sole. Per questo modello viene adottata la presunzione legale secondo cui i coniugi si decidono per lo splitting parziale. Qualora essi optino per l'imposizione individuale, devono esercitare il loro diritto di opzione. Il diritto di opzione può essere fatto valere soltanto congiuntamente, per il tramite di una dichiarazione concorde di volontà.

3.1.2 Modello di base: imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale

3.1.2.1 In generale

Per motivi di praticabilità si preferisce l'«imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale»¹⁵, in quanto semplifica ai coniugi la dichiarazione dei valori patrimoniali.

Grazie all'attribuzione forfettaria della sostanza, dei redditi della sostanza, degli interessi passivi e dei debiti, indipendentemente dal regime dei beni scelto, anche il controllo da parte delle autorità di tassazione rispetto all'imposizione individuale vera e propria e a quella sistematica risulta essere meno dispendioso.

3.1.2.2 Attribuzione di reddito e sostanza dei coniugi

I valori patrimoniali della sostanza privata dei coniugi e i redditi che ne derivano sono attribuiti imperativamente in ragione della metà a entrambi i coniugi. I coniugi non possono richiedere una ripartizione dei valori patrimoniali privati in base ai rapporti di diritto civile effettivi.

Nell'imposizione individuale occorre trovare una regola per la ripartizione del reddito da attività lavorativa indipendente conseguito dai coniugi. L'incentivo di porre freno alla progressione mediante una ripartizione vantaggiosa del reddito sull'altro coniuge è molto elevato. Con una regola semplice e relativamente aperta, che in parte addossa l'onere della prova ai contribuenti, occorre cercare di creare la base legale necessaria per la prassi. Il reddito da attività lucrativa indipendente nonché la sostanza commerciale devono essere attribuiti al coniuge che esercita l'attività lucrativa indipendente. Lo stesso vale per le spese d'esercizio e le spese

¹⁵ Diversamente dall'imposizione individuale sistematica, in questo modello non è necessaria una vera e propria liquidazione del regime dei beni precedente. Nel caso dell'imposizione sistematica, l'attribuzione concreta di singoli fattori fiscali, che la persona coniugata deve effettuare essa stessa nella dichiarazione d'imposta conformemente ai rapporti di diritto civile, potrebbe sollevare difficoltà, dato che la compilazione della dichiarazione necessita di conoscenze precise del proprio regime dei beni nonché delle norme legali di ripartizione.

professionali attestate, gli interessi dei debiti commerciali nonché le perdite. Entrambi i coniugi devono invece sempre comprovare l'attività lucrativa indipendente svolta in responsabilità comune, con contributi adeguati, e la pretesa a un'uguale remunerazione che ne risulta. I contratti di società e di lavoro nonché il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali forniscono al riguardo importanti punti di riferimento.

Se l'attività indipendente è svolta da uno dei coniugi e l'altro coniuge collabora alla professione in posizione subordinata, l'indennità corrisposta a quest'ultimo deve soddisfare gli usuali valori di mercato.

Tutti i proventi di origine diversa, segnatamente anche quelli da attività lucrativa dipendente o dalla previdenza, sono attribuiti al coniuge che ne ha diritto.

I debiti privati e gli interessi passivi dei coniugi sono pure attribuiti in ragione della metà a ciascun coniuge. Gli interessi passivi privati nonché le spese per gli immobili (spese di manutenzione, premi delle assicurazioni, costi dovuti all'amministrazione da parte di terzi) possono essere trasferiti all'altro coniuge, nella misura in cui non possono essere computati, quindi non «esauriti», nel reddito netto del coniuge in questione (a seguito di reddito netto insufficiente).

3.1.2.3 Imposizione dei figli

I figli minorenni devono essere tassati con i genitori. Questa regolamentazione si impone soprattutto per motivi di economia procedurale. Un'imposizione separata dei figli aumenterebbe considerevolmente il numero di contribuenti e quindi degli atti concernenti le tassazioni. Infine, tramite transazioni a livello di sostanza all'interno della famiglia, un'imposizione separata dei figli permetterebbe di conseguire notevoli risparmi fiscali.

I figli minorenni devono pertanto essere tassati come oggi in modo indipendente solo per il loro reddito da attività lucrativa. L'attribuzione degli altri redditi e della sostanza ai fattori dei genitori si orienta di principio in base all'autorità parentale. Se i genitori convivono, i fattori fiscali dei figli sono attribuiti per metà a entrambi i coniugi. Se i genitori sono divorziati o separati legalmente o di fatto ed esercitano entrambi l'autorità parentale, ciascuno di essi è tassato sulla metà dei fattori fiscali dei figli. Se uno solo dei genitori esercita l'autorità parentale, solo tale genitore è tassato sui fattori fiscali dei figli.

Inoltre i figli minorenni rispondono solidalmente - come oggi - con i loro genitori della quota loro afferente dell'imposta complessiva di entrambi i genitori, sino a concorrenza di tale quota.

3.1.2.4 Regolamentazione dell'amministrazione della sostanza

I costi di amministrazione della sostanza da parte di terzi possono di norma essere dedotti. In caso di imposizione individuale, potrebbero essere effettuati trasferimenti mirati di reddito tra i coniugi. Al fine di frenare questo genere di abusi, che nella tassazione si potrebbero a malapena esaminare, l'amministrazione della sostanza privata che un coniuge effettua per conto dell'altro coniuge non giustifica una deduzione del compenso corrisposto a tal fine.

3.1.2.5 Deduzioni concernenti i figli

Nel caso dell'imposizione individuale di coniugi con figli, si pone la questione di come debbano essere ripartite tra i due coniugi le deduzioni per i figli (deduzione per figli, deduzione per le assicurazioni dei figli). Al riguardo il legislatore ha a disposizione diverse possibilità.

A titolo di esempio può essere adottata la presunzione legale secondo cui il partner con il reddito netto più elevato provvede in modo essenziale al sostentamento dei figli e quindi può far valere il diritto alla deduzione per figli completa. Tale presunzione può eventualmente essere confutata dai coniugi se dimostrano che il partner con il reddito più basso provvede al sostentamento dei figli¹⁶.

Il gruppo di lavoro Imposizione individuale ha proposto di ripartire tra i coniugi non separati legalmente e di fatto proporzionalmente al loro reddito netto le deduzioni per i figli. Il vantaggio di questa soluzione è che nel caso in cui un coniuge non dispone di alcun reddito netto, l'altro coniuge può far valere la deduzione integrale delle deduzioni per i figli. Nel caso di una proporzione di reddito netto dei coniugi di 50/50 le deduzioni sono ripartite per metà e nel caso di una proporzione di reddito netto dei coniugi di 70/30 in funzione di tale proporzione¹⁷.

Tuttavia ai fini dei calcoli del modello dell'imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale, per motivi pratici si potrebbe partire dal presupposto di una ripartizione equa tra i coniugi delle deduzioni per i figli. Ciononostante una possibile conseguenza di questa ripartizione fissa è che una parte delle deduzioni vada persa, ad esempio, quando uno dei coniugi non consegue alcun reddito. Per considerazioni di equità occorre tuttavia stabilire in una disposizione che determinate deduzioni, non esaurite da un coniuge, possono essere trasferite all'altro coniuge.

3.1.2.6 Trasferibilità delle deduzioni

La questione della trasferibilità delle deduzioni non si pone solo per le deduzioni per i figli, ma ad esempio anche nel caso della deduzione per oneri assicurativi. Per legge ogni persona deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera¹⁸. Qualora un coniuge non può finanziare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in virtù dell'obbligo di assistenza coniuga-

¹⁶ Cfr. Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung (Kommission Familienbesteuerung), Berna, 1998, pag. 73.

¹⁷ Con questa regola di attribuzione possono sorgere alcuni problemi all'atto della compilazione della dichiarazione d'imposta se vengono presentate due dichiarazioni separate. Se del caso, i contribuenti non sono in grado di determinare con precisione, prima della tassazione, le deduzioni alle quali hanno diritto e quindi di determinare esattamente il reddito imponibile, in quanto il calcolo della deduzione da attribuire proporzionalmente al reddito netto necessita di conoscenze precise dei fattori fiscali dell'altro coniuge. In caso di matrimonio integro si può di norma partire dal presupposto che i coniugi non rifiutano di informarsi reciprocamente in merito ai propri fattori fiscali. Tanto più che in virtù del diritto civile ogni coniuge può richiedere al proprio partner informazioni sul suo reddito, sulla sua sostanza e sui suoi debiti. Nell'epoca dell'elaborazione elettronica delle dichiarazioni d'imposta si può presupporre che le deduzioni non esaurite vengano accreditate automaticamente.

¹⁸ Art. 3 cpv. 1 LAMal.

le, l'altro coniuge è tenuto a pagare sia i propri premi dell'assicurazione malattia sia quelli del partner. È quindi corretto che il coniuge che paga i premi dell'assicurazione malattia faccia valere anche la deduzione per oneri assicurativi non esaurita dall'altro coniuge.

Di conseguenza anche nell'imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale gli interessi passivi nonché le spese per gli immobili (spese di manutenzione, premi delle assicurazioni, costi dovuti all'amministrazione da parte di terzi) devono poter essere trasferiti all'altro coniuge, nella misura in cui non possono essere computati, quindi non esauriti, nel reddito netto del coniuge in questione (a seguito di reddito netto insufficiente).

Al contrario le spese d'esercizio e le spese individuali professionali attestata (art. 26-31 LIFD) che non sono state esaurite non possono essere trasferite all'altro coniuge. Questi costi non possono essere separati dal concetto di conseguimento del reddito da attività lavorativa personale di un coniuge. Il trasferimento all'altro coniuge non sarebbe dunque corretto.

La trasferibilità di deduzioni non esaurite è fonte di controversie¹⁹. Non si può contestare il fatto che le interazioni che ne risultano, rappresentano nel sistema dell'imposizione separata dei coniugi elementi estranei. Se del caso, il contribuente non è più in grado di compilare interamente la dichiarazione d'imposta e di determinare da solo a quanto ammonterà l'importo da lui dovuto. Inoltre la trasferibilità è abbastanza dispendiosa per quanto riguarda l'esecuzione e contraddice le esigenze di un sistema d'imposizione semplice e rapido. D'altro canto la non trasferibilità svantaggerebbe soprattutto i coniugi con un solo reddito rispetto a quelli con doppio reddito.

3.1.2.7 Deduzione per coppie con reddito unico²⁰

Diversamente dall'imposizione individuale vera e propria, i modelli di un'imposizione individuale modificata considerano il numero di persone che devono vivere del medesimo reddito. Per poter conseguire relazioni equilibrate tra gli oneri

¹⁹ Il gruppo di lavoro Imposizione individuale ha di principio ipotizzato la non trasferibilità, in quanto la trasferibilità in sé è contraddittoria ai principi di fondo dell'imposizione individuale. Tuttavia si dovrebbe prevedere un'eccezione per il modello «imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale» per quanto riguarda gli interessi passivi privati e le spese per gli immobili. Inoltre, dovrebbe essere consentita la trasferibilità della deduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di un coniuge all'altro coniuge. La consultazione effettuata su questo tema presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni ha mostrato che la questione rimane controversa anche a livello cantonale. Otto Cantoni si sono espressi chiaramente a favore della trasferibilità, mentre sette l'hanno nettamente respinta. (Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna 2004, pag. 107 seg. e 122).

²⁰ Nel suo rapporto, la commissione di esperti «Imposizione della famiglia» parla di «deduzione per coppie con guadagno unico (Alleinverdienerabzug)» (Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung, Berna, 1998, S. 74 e nota a piè di pagina 223). Il gruppo di lavoro Imposizione individuale ha deciso di non adottare questa espressione perché, a suo parere, potrebbe creare malintesi. Per il calcolo della deduzione non si deve ricorrere unicamente al «guadagno», ossia il reddito del lavoro, ma occorre prendere in considerazione l'intero reddito netto di un coniuge (Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individualbesteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, pag. 53).

fiscali dei coniugi con un solo reddito e quelli dei coniugi con doppio reddito nonché tra gli oneri fiscali dei coniugi con un solo reddito e quelli delle persone sole, occorre disciplinare una deduzione per coniugi che tenga conto del fatto che il reddito è tassato con una progressione più elevata, se è conseguito interamente o per la maggior parte da un solo coniuge. La riduzione d'imposta di cui beneficia una coppia con doppio reddito grazie alla ripartizione dei redditi e dalla conseguente minore progressione è in parte compensata con questa deduzione.

Tuttavia la parità di trattamento effettiva tra i coniugi con un solo reddito e i coniugi con doppio reddito non può praticamente essere raggiunta tramite la deduzione per coppie con reddito unico. Qualora, riguardo all'imposizione secondo la capacità economica richiesta dalla Costituzione, ci si riferisse ora al singolo individuo e non più ai coniugi, occorrerà prendere in considerazione una certa disparità di trattamento tra queste due categorie. Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito che l'onere fiscale di una coppia coniugata, in cui entrambi i partner esercitano un'attività lucrativa, può essere minore rispetto a quello dei coniugi con un solo reddito, in quanto entrambi i partner devono sopportare costi supplementari dovuti all'esercizio dell'attività lucrativa.

Si pone la questione se la deduzione per coppie con reddito unico non debba eventualmente essere concessa anche alle coppie con doppio reddito in cui uno dei coniugi consegue un reddito netto basso. In tal modo si potrebbe ridurre un certo «effetto dissuasivo»²¹. Sarebbe ipotizzabile un sistema che prevede un esaurimento graduale della deduzione per coppie con reddito unico, perché in tal modo si potrebbero evitare aliquote marginali d'imposta estremamente elevate in determinate fasce di reddito²². Tuttavia per motivi pratici, i calcoli prevedono per il momento una deduzione fissa concessa ai coniugi di cui solo uno consegue redditi. Non appena devono essere attribuiti redditi, seppur esigui, anche all'altro coniuge, la deduzione vien meno.

Per il calcolo della deduzione per coppie con reddito unico non si deve ricorrere unicamente al reddito del lavoro, ma occorre prendere in considerazione l'intero reddito netto di un coniuge, dato che anche altri elementi del reddito quali in particolare il reddito della sostanza e la sua ripartizione hanno ripercussioni sui confronti tra gli oneri. La deduzione per coppie con reddito unico è dunque un correttivo allo scopo di bilanciare conformemente alla Costituzione gli oneri fiscali dei coniugi con un solo reddito e dei coniugi con doppio reddito.

3.1.2.8 Deduzione per l'economia domestica

Indipendentemente dallo stato civile e dal tipo di relazione con il partner, le economie domestiche di più persone che si compongono di almeno due persone adulte, conseguono determinati risparmi in particolare nell'ambito dei costi abitativi. Per

²¹ Con «effetto dissuasivo» si intende il fatto che il coniuge non esercitante un'attività lucrativa rinuncia a iniziarne una in ragione dell'elevata aliquota marginale d'imposta cui soggiace il reddito supplementare. Oggigiorno, l'effetto dissuasivo interessa soprattutto le donne che vorrebbero riprendere un'attività lavorativa (parziale).

²² La deduzione per un secondo reddito pari a zero verrebbe accordata per intero, ad esempio 10 000 franchi. L'aumento del secondo reddito andrebbe di pari passo con una riduzione continua della deduzione, che sarebbe pari a zero quando il secondo reddito raggiungerebbe ad esempio 20 000 franchi. L'esecuzione di un sistema simile sarebbe tuttavia molto spendiosa. Cfr. anche il numero 3.5.2.

raggiungere relazioni equilibrate tra gli oneri fiscali delle persone sole e quelli delle economie domestiche di più persone, occorre concedere la deduzione per l'economia domestica a tutti i contribuenti che non realizzano risparmi a titolo di economia domestica. Questa deduzione deve pertanto essere accordata alle persone sole che vivono di fatto da sole – le cosiddette economie domestiche costituite da una persona – oppure con figli o persone al cui sostentamento esse provvedono. Per quanto riguarda i figli, devono essere considerati solo i figli minorenni o in formazione. Una madre sola, che vive nella stessa economia domestica con un figlio maggiorenne esercitante un'attività lucrativa, non ha diritto a questa deduzione.

A seconda dell'importo della deduzione, la deduzione per l'economia domestica assume pure una funzione tariffaria per realizzare relazioni equilibrate a livello di oneri fiscali delle persone sole rispettivamente famiglie monoparentali e quelli delle economie domestiche di più persone²³.

In occasione dei dibattiti parlamentari concernenti il pacchetto fiscale 2001 è stata oggetto di discussione soprattutto la praticità della deduzione per l'economia domestica nell'ambito dell'imposta federale diretta proposta dal Consiglio federale. Si temeva in particolare che anche i concubini avrebbero potuto beneficiare illegalmente di questa deduzione prevista unicamente per le persone effettivamente sole, con conseguenti minori entrate. Si è inoltre argomentato che principalmente nelle grandi città non è possibile garantire che la deduzione venga fatta valere solo dagli aventi effettivamente diritto. Contro questi argomenti si può tuttavia citare l'esempio del Cantone di Berna che da anni concede una deduzione per l'economia domestica che le autorità di tassazione giudicano senz'altro praticabile.

3.1.2.9 Deduzione per famiglie monoparentali

Oltre che con una deduzione per l'economia domestica, la situazione delle famiglie monoparentali deve essere tenuta in considerazione anche adottando un'ulteriore deduzione sociale. Alle persone sole, che abitano con figli minorenni per i quali possono fare valere la deduzione per figli, deve essere accordata una deduzione percentuale dal reddito netto fino a un importo massimo.

Hanno diritto alla deduzione per famiglie monoparentali anche le persone sole che vivono con persone bisognose di sostentamento e per le quali possono far valere la deduzione per sostentamento.

3.1.2.10 Tariffa

L'imposizione individuale poggia su un sistema di tariffa unica applicabile a tutte le persone fisiche contribuenti. Le differenti deduzioni tengono conto della capacità economica delle diverse categorie di contribuenti.

Rispetto alla tariffa attuale, la tariffa utilizzata per i calcoli del modello ha dovuto essere leggermente inasprita nella parte inferiore. Essa è comunque strutturata in modo analogamente progressivo.

²³ Il pacchetto fiscale 2001 prevedeva una deduzione per l'economia domestica di 11 000 franchi. Con questa entità la deduzione assume primariamente una funzione tariffaria.

3.1.2.11 Situazione dei coniugi nella procedura fiscale

I coniugi esercitano separatamente – salvo alcune eccezioni²⁴ – diritti e doveri procedurali. Tutte le comunicazioni delle autorità fiscali ai coniugi avvengono separatamente.

Nel caso dell'imposizione individuale si parte di principio dal presupposto che i coniugi compilino due dichiarazioni d'imposta separate. Esiste tuttavia anche la possibilità di dichiarare tutti i redditi e valori patrimoniali dei coniugi in una dichiarazione congiunta, a patto che i fattori fiscali di un coniuge possano essere elencati separatamente da quelli dell'altro coniuge nella stessa dichiarazione d'imposta²⁵.

Per quanto concerne la procedura di reclamo e i rimedi giuridici va osservato che le tassazioni dei coniugi possono influenzarsi vicendevolmente ad esempio nel caso di attribuzione ambigua di determinati redditi o deduzioni. Se un coniuge presenta reclamo contro la propria tassazione, occorre pertanto giungere alla conseguenza giuridica che la tassazione dell'altro coniuge non cresce in giudicato nonostante quest'ultimo non abbia presentato reclamo. Il partner del reclamante deve in seguito essere invitato a compartecipare alla procedura del suo coniuge. Il copartecipe deve poter godere di un ampio diritto di esaminare gli atti. Del resto gli spettano gli stessi obblighi di parte del reclamante. Se i due coniugi presentano reclamo in modo indipendente l'uno dall'altro, entrambe le procedure devono essere unite. Al riguardo i coniugi formano un litisconsorzio.

3.1.2.12 Responsabilità dei coniugi

Nel caso dell'imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale i redditi della sostanza privati nonché la sostanza privata dei coniugi sono dichiarati in un foglio comune e solo successivamente ripartiti in ragione di metà a ciascuno dei coniugi, indipendentemente dalle loro pretese di diritto civile. In questo settore parziale continuano a sussistere obblighi procedurali comuni. L'effettiva capacità economica individuale di un coniuge non ha alcuna rilevanza nell'imposizione individuale con attribuzione forfettaria. Se si dovesse prevedere una responsabilità separata per questo modello, il coniuge che sotto il profilo del diritto civile non dispone di alcuna sostanza, o dispone di una sostanza esigua, dovrebbe rispondere delle imposte sulla metà della sostanza e del reddito della sostanza dell'altro coniuge. Una simile normativa svantaggerebbe il coniuge economicamente più debole. Affinché l'autorità fiscale abbia la possibilità di intervenire primariamente nei confronti del coniuge al quale i fattori fiscali devono essere attribuiti nell'ottica del diritto civile, occorre prevedere in questo modello una responsabilità solidale dei coniugi analogamente al diritto attuale concernente l'imposta federale diretta²⁶.

²⁴ In questo caso la dichiarazione della sostanza privata e dei redditi della sostanza in un foglio comune costituisce l'eccezione.

²⁵ Con una dichiarazione congiunta ci si allontana tuttavia dall'obiettivo vero e proprio dell'imposizione individuale, ossia di compilare una propria dichiarazione d'imposta e di eseguire la procedura fiscale indipendentemente dall'altro coniuge, in altre parole di sbrogliare autonomamente le questioni fiscali.

²⁶ Art. 13 cpv. 1 LIFD.

3.1.3 Relazioni tra gli oneri fiscali

Un'imposizione individuale vera e propria senza correttivi presenta le seguenti relazioni tra gli oneri fiscali:

Persona sola	Concubini con un solo reddito	Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito	2 persone sole
-----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------

$$, = \text{€} \cdot = \text{€} \cdot > \text{€} \cdot = \text{€} \cdot = , ,$$

Le relazioni tra gli oneri fiscali non corrispondono sotto tutti gli aspetti alla formula sviluppata dal Tribunale federale e dalla dottrina fiscale²⁷. Per questo motivo l'AFC ha introdotto diversi correttivi nei suoi calcoli. Per le persone sole con economia domestica propria è prevista una deduzione di 5 000 franchi. Ai coniugi con reddito unico è assegnata una deduzione di 15 000 franchi. Infine alla persona sola con figli a carico è concessa una deduzione del 3 per cento dal reddito netto fino a un massimo di 6 000 franchi. Nonostante queste misure correttive, l'imposizione individuale (ma anche altri sistemi fiscali) non permette di conseguire le relazioni ideali tra gli oneri fiscali sviluppate dalla giurisprudenza e dalla dottrina fiscale.

Come mostrano i calcoli dell'Amministrazione federale delle contribuzioni²⁸, con l'imposizione individuale modificata con attribuzione forfettaria parziale risulta una parità, imputabile al sistema, tra i coniugi con doppio reddito e i concubini con doppio reddito indipendentemente dalla ripartizione del reddito tra i partner. Qualora vi siano dei figli, a seconda della fascia di reddito, i coniugi con doppio reddito pagano chiaramente meno dei concubini nella stessa situazione, e questo nel caso in cui le deduzioni per figli sono attribuite al partner che vive in concubinato, che consegue il reddito più basso (= ipotesi di calcolo). Questo modello elimina dunque l'attuale disparità di trattamento dei coniugi con doppio reddito.

Inoltre, i coniugi con doppio reddito senza figli pagano in parte molto meno dei coniugi con un solo reddito. Per i coniugi con doppio reddito e con figli ciò vale solo per i redditi medi e elevati, mentre nel caso di redditi bassi essi pagano in parte più imposte che i coniugi con un solo reddito. Il carico maggiore nelle classi di reddito inferiori è riconducibile al fatto che di regola la trasferibilità delle deduzioni concernenti i figli non è applicabile all'interno delle coppie di coniugi con doppio reddito. Inoltre, la deduzione fissa per coppie con reddito unico relativamente elevata viene completamente a cadere, in base all'impostazione attuale dei calcoli, non appena anche all'altro coniuge vengono attribuiti redditi seppure esigui.

Dato che si può presupporre che i coniugi con doppio reddito debbano di regola sostenere maggiori spese rispetto ai coniugi con reddito unico, è giustificabile una maggiore imposizione di questi ultimi²⁹. Alla luce della loro produzione domestica più elevata, i coniugi con un solo reddito sono più produttivi rispetto ai coniugi con doppio reddito.

²⁷ Cfr. numero 2.1.

²⁸ Cfr. allegato 1.

²⁹ Vedi nota 11.

Siccome i coniugi con doppio reddito vengono agevolati fiscalmente rispetto ai coniugi con reddito unico, diversamente dal diritto attuale non esiste più alcun «effetto dissuasivo»³⁰. In altre parole il coniuge che non esercita un'attività lucrativa non è scoraggiato dal sistema fiscale a iniziare un'attività lavorativa. I coniugi saranno piuttosto incitati dal diritto tributario a costituirsi quali coniugi con doppio reddito, cosa che a sua volta dovrebbe fornire impulsi positivi all'economia. Per motivi pratici si è ipotizzata in un primo tempo una deduzione fissa concessa unicamente ai coniugi in cui uno solo consegue redditi. Per i coniugi con figli e redditi bassi sussiste pertanto ancora un certo «effetto dissuasivo».

Sotto il profilo fiscale i concubini non vengono di principio equiparati ai coniugi³¹. Nella loro imposizione è infatti irrilevante se un partner sostiene finanziariamente il suo convivente. Ne risulta che i concubini con un solo reddito sono tassati molto di più dei coniugi con un solo reddito nella stessa situazione, dato che non possono far valere la deduzione per coppie con reddito unico.

I coniugi con reddito unico pagano inoltre sempre chiaramente meno imposte delle persone sole. Nonostante la deduzione per l'economia domestica le persone sole, a seconda della fascia di reddito, possono essere chiamate a sopportare un carico fiscale nettamente maggiore di quello dei coniugi.

Rispetto al diritto attuale (base 2006; stato prima delle misure immediate), l'imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale chiede un maggior contributo in particolare alle famiglie monoparentali e ai concubini. Per quanto riguarda le famiglie monoparentali ciò è riconducibile in prima linea alla tariffa leggermente più progressiva compensata solo in parte dalla prevista deduzione per famiglie monoparentali. Il maggior onere delle coppie di concubini è altresì riconducibile all'inasprimento della tariffa rispetto al diritto in vigore. Inoltre, i concubini con un solo reddito non possono far valere la deduzione per coppie con reddito unico.

Rispetto al diritto attuale sono soprattutto i coniugi con doppio reddito che conseguono redditi medi ed elevati nonché i coniugi pensionati a beneficiare in parte di considerevoli sgravi.

3.1.4 Ripercussioni finanziarie

3.1.4.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione

Come già accennato inizialmente i quattro modelli sono stati impostati in modo che le ripercussioni finanziarie siano uguali per ciascuno di essi, ossia in modo che le minori entrate ammontino a 900 milioni di franchi (=10% del gettito previsto per il periodo fiscale 2008 dell'imposta federale diretta delle persone fisiche). A tal fine, alcune categorie di contribuenti devono sopportare maggiori oneri fiscali rispetto al

³⁰ Con «effetto dissuasivo» si intende quanto segue: il coniuge che non esercita un'attività lucrativa rinuncia a iniziare un'attività a causa dell'aliquota marginale d'imposta elevata cui verrebbe assoggettato il reddito supplementare. L'effetto dissuasivo concerne soprattutto le donne che intendono riprendere a lavorare (a tempo parziale) o aumentare il loro grado di occupazione.

³¹ Le coppie omosessuali vengono sempre considerate come coniugi, purché siano registrate conformemente alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

diritto in vigore. Questa maggiore imposizione è necessaria affinché si rispettino il più possibile le relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.

3.1.4.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni

Finora la maggior parte dei Cantoni non ha potuto rispondere, o solo in modo molto impreciso, alla questione delle possibili ripercussioni del passaggio a un'imposizione individuale sulle entrate fiscali³². È evidente che con la modifica della struttura tariffaria e delle deduzioni, i Cantoni possono influenzare il gettito fiscale nell'ottica della politica finanziaria, allo scopo di non provocare ulteriori perdite di entrate. È inoltre scontato che i Cantoni parteciperanno alle minori entrate tramite le loro quote cantonali all'imposta federale diretta.

3.1.5 Ripercussioni sui contribuenti

L'imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale non richiede una liquidazione vera e propria del regime dei beni.

Con l'imposizione individuale modificata l'onere fiscale dei contribuenti dipende dallo stato civile, dall'ammontare del reddito e dalla ripartizione del reddito (per ulteriori ripercussioni cfr. n. 3.1.2).

3.1.6 Ripercussioni sull'amministrazione

Il passaggio all'imposizione individuale è realizzabile solo se attuato a livello svizzero per tutte le autorità fiscali. Sotto il profilo della tecnica di tassazione, una differente regolamentazione tra la Confederazione e i Cantoni non si potrebbe sormontare e sarebbe fonte di problemi in ambito di ripartizione fiscale intercantonale.

Per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni l'introduzione di un'imposizione individuale comporta notevoli costi supplementari, se si ipotizza che i coniugi devono inoltrare due dichiarazioni d'imposta separate. In base ai dati statistici dei Cantoni rilevati nel quadro di uno studio sull'introduzione dell'imposizione individuale nella Confederazione e nei Cantoni³³, a livello svizzero si calcolano circa 1,7 milioni di dichiarazioni d'imposta supplementari e quindi in totale 3,4 milioni di dichiarazioni relative alle persone coniugate. Questo massiccio aumento dei dossier provocherebbe considerevoli costi supplementari, in particolare perché le due dichiarazioni dei coniugi dovrebbero essere trattate congiuntamente e in modo coordinato. La gestione di indirizzi, atti, diffide, invii ecc. dovrebbe essere completamente riorganizzata.

I Cantoni temono che la corrispondenza scritta intrattenuta con una coppia di coniugi diventi molto formalistica e quindi dispendiosa. Rispetto alla tassazione congiunta il tempo di lavoro per la tassazione di una coppia di persone coniugate aumenterebbe.

³² Cfr. Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individualbesteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, pag. 117 segg.

³³ Cfr. Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individualbesteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, pag. 105 segg.

Secondo la valutazione dei Cantoni, la riscossione dell'imposta rispetto al sistema attuale sarebbe generalmente molto più dispendiosa. Il motivo risiede nel raddoppio dei registri fiscali nonché delle fatturazioni e del traffico dei pagamenti nel quadro delle tassazioni dei coniugi. Per contro i Cantoni non prevedono un sensibile aumento di costi supplementari legati alle questioni di responsabilità.

Nell'ambito dell'imposizione individuale non devono essere imperativamente inoltrate due dichiarazioni d'imposta separate. In teoria esiste anche la possibilità che i coniugi compilino una dichiarazione comune per tutti i redditi e valori patrimoniali, sempre che i fattori fiscali di un coniuge possano essere elencati separatamente dai fattori fiscali dell'altro coniugi all'interno della stessa dichiarazione d'imposta³⁴. Al fine di diminuire in parte il carico amministrativo, potrebbe eventualmente essere trasmessa ai coniugi una sola fattura, a condizione che l'imposta dovuta da ogni coniuge sia elencata separatamente.

Il potenziale di abuso nel quadro dell'imposizione individuale è in generale stimato come elevato. I Cantoni partono dal presupposto che i lavori di controllo comportino costi supplementari relativamente grandi. Essi temono che le autorità fiscali possano a malapena evitare l'obiettivo dei coniugi che esercitano un'attività indipendente di porre freno alla progressione con una ripartizione ottimale dei redditi, per ottenere un'imposizione fiscale possibilmente bassa. Inoltre, nei casi di indipendenti non sarebbe da escludere un trasferimento delle ditte individuali alle imprese di persone. D'altra parte si può anche ipotizzare che le mogli che collaborano nell'impresa del marito concludino veri contratti di lavoro con conteggi per le assicurazioni sociali ecc. con conseguenti maggiori introiti per queste assicurazioni.

Nel complesso i Cantoni stimano il maggior dispendio dovuto all'imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale del 30-50 per cento superiore rispetto a quello della tassazione congiunta³⁵. Con l'estensione della possibilità di trasmettere le dichiarazioni d'imposta online è lecito prevedere che il maggior dispendio dei Cantoni venga in parte compensato.

3.1.7 Relazione con il diritto internazionale

Tra i sistemi fiscali della Comunità europea figurano sia sistemi d'imposizione congiunta sia sistemi d'imposizione individuale in diverse forme. Entrambi i tipi di tassazione non pongono dunque alcun problema nell'ottica del diritto europeo.

La maggior parte degli Stati membri dell'OCSE applica un sistema di imposizione individuale come ad esempio l'Austria. Per i coniugi con un solo reddito o con un secondo reddito molto esiguo, l'Austria prevede una deduzione dall'ammontare dell'imposta. A questa deduzione hanno diritto anche i concubini con figli. Nonostante questa deduzione, l'imposizione delle coppie con reddito unico rimane sensibilmente più elevata di quella delle coppie con due redditi. I concubini sono parifica-

³⁴ Con una dichiarazione congiunta ci si allontana tuttavia dall'obiettivo vero e proprio dell'imposizione individuale, ossia di compilare una propria dichiarazione d'imposta e di eseguire la procedura fiscale indipendentemente dall'altro coniuge, in altre parole di sbrigare autonomamente le questioni fiscali.

³⁵ Cfr. Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individualbesteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, pag. 115.

ti ai coniugi solo nel caso in cui hanno figli. L'Austria concede assegni famigliari nonché importi deducibili per figli sotto forma di aiuti complementari.

Anche la Svezia prevede un sistema di imposizione individuale ma senza alcun correttivo per coppie con un solo reddito. Il sistema fiscale è neutro in relazione allo stato civile. La Svezia versa assegni famigliari esenti da imposta.

Il Regno unito applica parimenti un'imposizione individuale. Le persone coniugate e le persone sole hanno diritto a una deduzione sociale dall'ammontare dell'imposta. Questa deduzione è concessa anche ai concubini, nel caso in cui abbiano figli. Ogni contribuente che esercita un'attività lucrativa può far valere una deduzione personale. Le coppie con doppio reddito sono avvantaggiate fiscalmente rispetto alle coppie con reddito unico. Il Regno Unito versa assegni per figli esenti da imposta.

In sintesi si constata che l'imposizione individuale è il sistema predominante nei nostri Paesi limitrofi. Ad eccezione della Svezia, tutti i Paesi analizzati³⁶ applicano l'imposizione individuale con fattori correttivi, in particolare per le coppie (di coniugi). Occorre tuttavia precisare che in tutti questi Paesi l'imposizione individuale è di principio legata a sistemi di assegni familiari e assegni per figli diversi da quello svizzero. Gli oneri causati dai figli sono indennizzati al di fuori del sistema fiscale. Tenuto conto delle condizioni quadro di questi Paesi (imposta unitaria alla fonte sugli stipendi, indennizzo extra-fiscale degli oneri imputabili ai figli, sistema fiscale organizzato a livello centrale e materialmente unitario) l'imposizione individuale è compatibile a livello di esecuzione ed è conforme alle esigenze costituzionali dei rispettivi Paesi. Praticamente tutti i Paesi³⁷ hanno il loro sistema di imposizione individuale, che è tuttavia dipendente dallo stato civile fino a un certo grado. I concubini non sono di regola trattati come i coniugi o lo sono solo nel caso in cui abbiano figli.

3.1.8 Costituzionalità

Come stabilito dal Tribunale federale nella sentenza *in re* Hegetschweiler, l'imposizione individuale non è esclusa dal diritto costituzionale. Il legislatore non la deve tuttavia legare a una tariffa unica, bensì – come per l'addizione dei fattori – deve contrastare un maggior carico fiscale segnatamente quello dei coniugi con un solo reddito con adeguati correttivi (differenziazione delle tariffe, deduzioni per coniugati, e sim.)³⁸.

Dal punto di vista del diritto costituzionale sono tuttavia necessari correttivi al fine di imporre le differenti categorie di contribuenti secondo la loro capacità economica e di evitare un'imposizione sproporzionata di determinati gruppi.

Nel caso dell'imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale, illustrata in questa sede, sono stati adottati correttivi. Dato che la struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali è molto complessa e che ogni adeguamento apportato a una categoria di contribuenti si ripercuote sulle altre categorie, le relazioni ideali tra gli oneri

³⁶ Cfr. Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individualbesteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, Allegato 1 (Ländervergleich).

³⁷ Tra le eccezioni figura la Svezia che ha impostato l'imposizione individuale in modo neutro rispetto allo stato civile.

³⁸ DTF 110 Ia 7 (trad.).

fiscali concepite dalla dottrina e giurisprudenza e sancite nella Costituzione sono tuttavia praticamente impossibili da rispettare.

Il passaggio all'imposizione individuale non dovrebbe essere deciso unicamente per motivi di tecnica di tassazione, ma anche in ragione del mandato di cui all'articolo 129 della Costituzione di armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Il mandato del legislatore federale consiste nell'approntare principi all'attenzione delle legislazioni dei Cantoni e dei Comuni. I principi del diritto federale sono destinati ai legislatori cantonali e contengono dunque unicamente diritto applicabile indirettamente. Solo con l'attuazione di queste norme nel diritto cantonale conforme a quello federale essi potranno essere applicati ai contribuenti. Secondo l'articolo 129 capoverso 1 Cost. la Confederazione prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni.

Già in base alle disposizioni costituzionali appare chiaro che il cambiamento di sistema potrà essere effettuato solo in stretta collaborazione con i Cantoni e osservando il principio dell'autonomia cantonale in materia di tariffe garantito dall'articolo 129 capoverso 2 Cost..

3.1.9 Entrata in vigore

L'entrata in vigore dell'imposizione individuale deve essere effettuata allo stesso tempo in tutta la Svizzera. Per i Cantoni ciò significa in particolare che non devono solo adeguare le loro leggi nel quadro della procedura legislativa notoriamente lunga, ma devono pure procedere a trasformazioni di tipo organizzativo e a importanti adeguamenti sul piano informatico. Dal momento dell'approvazione da parte delle Camere federali, occorrerebbe pertanto concedere ai Cantoni un termine di almeno cinque anni affinché possano operare i necessari adeguamenti. Solo dopo questo periodo, l'imposizione individuale potrà entrare in vigore contemporaneamente in tutta la Svizzera.

3.2 Imposizione congiunta con splitting

3.2.1 Splitting secondo il pacchetto fiscale 2001

La riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia bocciata dal Popolo il 16 maggio 2004 prevedeva di correggere la maggiore imposizione dei coniugi rispetto alle coppie non sposate mediante l'introduzione di un sistema di splitting. Al posto dell'attuale doppia tariffa si dovrebbe prevedere una tariffa unica da applicare sia alle persone sole sia ai contribuenti coniugati. Le diverse capacità economiche dei coniugi e delle persone sole verrebbero prese in considerazione con uno splitting parziale. Ai fini della tassazione, i redditi di entrambi i coniugi verrebbero come sinora considerati congiuntamente. Tuttavia, per stabilire il reddito che determina l'aliquota, il reddito complessivo verrebbe diviso per un divisore di 1,9. Il reddito complessivo imponibile di una coppia di coniugi sarebbe dunque tassato con l'aliquota applicabile a un reddito pari al 52,63 per cento del loro reddito complessivo.

Per poter conseguire relazioni equilibrate a livello di oneri fiscali, oltre allo splitting parziale, erano previsti i seguenti sgravi e misure accompagnatorie per le famiglie,

che in parte dovevano compensare l'inasprimento della tariffa e in parte si rendevano necessarie per motivi legati al sistema³⁹:

- deduzione personale di 1 400 franchi per ogni contribuente;
- deduzione per la cura dei figli di al massimo 7 100 franchi;
- aumento della deduzione per figli a 9 800 franchi;
- deduzione per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in base alla media dei premi cantonali;
- deduzione per l'economia domestica per le persone sole di 11 800 franchi;
- deduzione per famiglie monoparentali pari al 3 per cento del reddito netto fino a un massimo di 5 600 franchi.

Lo sgravio fiscale dei coniugi doveva essere operato anche a livello cantonale con l'introduzione del sistema dello splitting. A tale scopo si prevedeva di introdurre nella LAID una disposizione in virtù della quale ai coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica si sarebbe applicata un'aliquota d'imposta corrispondente a una frazione fissa del reddito complessivo. Questa formulazione avrebbe permesso ai Cantoni di introdurre sia uno splitting totale sia uno splitting parziale. L'autonomia in ambito tariffario ancorata nella Costituzione sarebbe pertanto stata garantita.

3.2.2 Splitting nei Cantoni

12 Cantoni prevedono – in differenti forme – il sistema dello splitting. I Cantoni di Argovia, Appenzello Interno e San Gallo hanno ancorato lo splitting totale (divisore = 2) per lo sgravio dei coniugi. I Cantoni di Friburgo, Neuchâtel, Nidvaldo, Svitto e Turgovia applicano uno splitting parziale con un divisore che varia da 1,79 a 1,9.

Il Cantone dei Grigioni prevede una procedura di splitting limitata. L'imposizione del reddito complessivo della famiglia avviene all'aliquota applicabile al reddito complessivo ridotto del 40 per cento, ma almeno di 8 400 franchi e al massimo di 42 000 franchi.

I Cantoni di Uri e Basilea Campagna applicano pure un sistema limitato di splitting, tuttavia solo quando entrambi i coniugi non separati esercitano un'attività lucrativa (UR e BL) o percepiscono una rendita da un'assicurazione sociale (BL). Per la determinazione dell'aliquota applicabile al reddito complessivo dei coniugi, prima dell'accumulo dei redditi viene dedotto un determinato importo dal reddito del lavoro più basso.

Ad eccezione del Cantone di Turgovia, tutti i Cantoni prevedono una deduzione per coniugi con doppio reddito in virtù dell'articolo 9 capoverso 2 lettera k LAID al fine di tenere conto della particolare situazione dei coniugi con doppio reddito.

³⁹ L'ammontare delle deduzioni prendeva già in considerazione la compensazione degli effetti della progressione a freddo.

3.2.3 Modello di base: splitting totale

3.2.3.1 In generale

Per il confronto dei diversi modelli d'imposizione è stato scelto uno splitting totale con divisore 2. Mentre nel caso dello splitting totale il reddito congiunto è tassato all'aliquota equivalente alla metà del reddito complessivo, nel caso dello splitting parziale il divisore corrisponde a una quota superiore al 50 per cento del reddito complessivo. Con lo splitting parziale, in determinati casi i coniugi sono svantaggiati rispetto ai concubini, segnatamente quando si è in presenza di una ripartizione equa dei redditi all'interno della coppia. Lo splitting totale evita questo problema. Grazie allo splitting totale, i coniugi con doppio reddito sono talmente agevolati nei confronti dei concubini con doppio reddito, in modo che è possibile rinunciare alla deduzione per i coniugi con doppio reddito ai sensi del diritto vigente e delle misure immediate.

3.2.3.2 Principio della tassazione congiunta dei coniugi

Come nel diritto attuale i coniugi sono tassati congiuntamente. La famiglia è considerata un'unità economica e anche nell'ottica fiscale costituisce pertanto un'unità. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto vengono cumulati indipendentemente dal regime dei beni adottato⁴⁰.

I concubini sono tassati individualmente. Essi non godono di alcun diritto di opzione che consentirebbe loro di essere parificati ai coniugi. Ne consegue che sul piano fiscale i concubini sono svantaggiati rispetto ai coniugi nella stessa situazione economica.

3.2.3.3 Imposizione dei figli

Come sinora i figli minorenni sono tassati in modo indipendente solo per il loro reddito da attività lucrativa. Gli altri redditi e la sostanza devono essere attribuiti al coniuge che esercita l'autorità parentale, ossia nel caso di coniugi tassati congiuntamente, al reddito e alla sostanza complessiva dei genitori. Se i genitori non sono tassati congiuntamente e solo un genitore esercita l'autorità parentale, i redditi e la sostanza del figlio vengono attribuiti a questo genitore. Qualora i coniugi tassati separatamente detengono entrambi l'autorità parentale, i fattori fiscali del figlio sono attribuiti al genitore che provvede in modo preponderante al suo sostentamento. Di regola si tratta del genitore presso il quale il figlio soggiorna più a lungo.

3.2.3.4 Deduzioni concernenti figli

Come per le altre deduzioni, le deduzioni per i figli sono da detrarre dal reddito rispettivamente dalla sostanza complessiva dei coniugi tassati congiuntamente. Una regola di attribuzione delle deduzioni per i figli è dunque necessaria solo nel caso dei genitori tassati separatamente. In tal caso può far valere la deduzione per il figlio

⁴⁰ Dall'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD), le coppie omosessuali che vivono in comunione domestica saranno equiparate ai coniugi. Cfr. anche articolo 9 capoverso 1^{bis} LIFD e articolo 3 capoverso 4 LAID (entrambi in vigore dal 1.1.2007) nonché la LUD.

minorenne, il genitore presso cui il figlio vive. Per contro il genitore che versa gli alimenti può dedurre gli alimenti versati al figlio minorenne.

Il pacchetto fiscale 2001 prevedeva che il genitore che versa gli alimenti potesse far valere la deduzione per figli nel caso di figli maggiorenni in formazione. Gli alimenti per i figli maggiorenni non possono più essere dedotti, ma non devono nemmeno più essere tassati. Qualora versano alimenti, ad esempio quando entrambi i coniugi detengono l'autorità parentale e il figlio è in custodia alternata, entrambi i coniugi dovrebbero far valere metà della deduzione per figli. Questa soluzione sembra a tutt'oggi oggettiva e può pertanto essere prevista nello splitting parziale.

3.2.3.5 Deduzione per l'economia domestica

I risparmi conseguiti dalle economie domestiche composte da più persone nei confronti delle economie domestiche con una sola persona devono essere considerati fiscalmente anche con lo splitting totale. Tutti i contribuenti che non realizzano tali vantaggi, ossia le persone effettivamente sole nonché le famiglie monoparentali, hanno diritto a una deduzione per l'economia domestica⁴¹.

3.2.3.6 Deduzione per famiglie monoparentali

Dato che la tariffa più moderata per famiglie monoparentali prevista dal diritto attuale è soppressa e sostituita da una tariffa unitaria, nel caso dello splitting totale la situazione di questa categoria di contribuenti dovrà essere presa in considerazione, oltre che con la deduzione per l'economia domestica, anche con un'altra deduzione sociale. Alle persone sole, che abitano con figli minorenni per i quali possono fare valere la deduzione per figli, deve essere accordata una deduzione percentuale dal reddito netto fino a un importo massimo.

Hanno diritto alla deduzione per famiglie monoparentali anche le persone sole che vivono con persone bisognose di sostentamento e per le quali possono far valere la deduzione per il sostentamento.

3.2.3.7 Tariffa

Il modello di splitting poggia su una tariffa unitaria applicabile sia alle persone sole sia alle persone coniugate. La differente capacità economica di questi ultimi nei confronti delle persone sole è tenuta in considerazione con lo splitting totale.

Come sinora i redditi dei coniugi vengono cumulati. Per stabilire il reddito che determina l'aliquota, il reddito imponibile complessivo è diviso per 2. Il reddito imponibile complessivo di una coppia di coniugi è pertanto tassato con l'aliquota corrispondente alla metà di questo reddito complessivo.

3.2.3.8 Situazione dei coniugi nella procedura fiscale

I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i propri diritti e doveri procedurali come nel diritto in vigore⁴². I rimedi giuridici e le altre notifica-

⁴¹ Cfr. numero 3.1.2.8.

⁴² Cfr. numero 1.1.3.1.

zioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile. Oltracciò, i coniugi tassati congiuntamente hanno diritto reciproco di esaminare gli atti.

3.2.3.9 Responsabilità dei coniugi

I coniugi non separati legalmente o di fatto devono di principio rispondere solidalmente dell'imposta complessiva. Per poter tener conto del reddito finanziariamente più debole, analogamente al diritto in vigore⁴³, non è data responsabilità solidale se uno dei coniugi è insolvente. Per la parte all'imposta complessiva attribuibile al reddito dei figli, i coniugi rispondono solidalmente.

Come sinora, per i coniugi separati legalmente o di fatto la responsabilità solidale dei coniugi vien meno per tutti i debiti ancora aperti, ossia non solo per i debiti futuri, ma anche per i debiti sorti durante il periodo di tassazione congiunta.

3.2.4 Relazioni tra gli oneri fiscali

Uno splitting totale senza correttivi presenta le seguenti relazioni tra gli oneri fiscali:

Persona sola	Concubini con un solo reddito	Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito	2 persone sole
,	= € •	> € •	= € •	≤ € •	= , ,
,	>	€ •	€ •	≤	, ,

Le relazioni tra gli oneri fiscali non corrispondono sotto tutti gli aspetti alla regola sviluppata dal Tribunale federale e dalla dottrina fiscale⁴⁴. Per questa ragione l'AFC ha introdotto nei suoi calcoli numerosi correttivi. Per le persone sole con economia domestica propria e le famiglie monoparentali è prevista una deduzione di 3 200 franchi. Inoltre alle famiglie monoparentali è concessa una deduzione pari al 3 per cento del reddito netto, ma al massimo di 6 000 franchi. Nonostante i correttivi, anche con lo splitting non è possibile conseguire le relazioni ideali tra gli oneri fiscali prescritte dalla giurisprudenza e dottrina fiscale.

Come indicano i calcoli dell'AFC⁴⁵, lo splitting totale porta a una parità di trattamento, dovuta al sistema, tra i coniugi con doppio reddito e le coppie di concubini con doppio reddito nel caso di ripartizione dei redditi molto equilibrata all'interno della coppia. A seconda della fascia di reddito, in caso di figli, i coniugi con doppio reddito pagano molto meno imposte rispetto ai concubini nella stessa situazione in cui è il partner con il minor reddito da attività lucrativa ad aver diritto alle deduzioni per figli (= ipotesi di calcolo). Qualora la ripartizione dei redditi all'interno della coppia è meno equilibrata, i coniugi con doppio reddito sono altresì considerevoli

⁴³ Cfr. numero 1.1.3.1.

⁴⁴ Cfr. numero 2.1.

⁴⁵ Cfr. allegato 2.

mente meno tassati dei concubini con doppio reddito. Pertanto la disparità di trattamento dei coniugi con doppio reddito prevista nel diritto attuale è soppressa. I concubini con doppio reddito devono tuttavia sopportare maggiori oneri.

I coniugi con doppio reddito e quelli con un solo reddito pagano, in ragione del sistema, pressappoco le stesse imposte. Esigue differenze sono riconducibili unicamente alle maggiori deduzioni a titolo di spese professionali dei coniugi con doppio reddito. Alla luce della produzione domestica più elevata e della conseguente maggiore capacità economica dei coniugi con un solo reddito, questa parità appare a prima vista irritante⁴⁶. Tuttavia, dal punto di vista dello splitting, essa può essere giustificata con l'argomento che la ripartizione interna alla coppia tra attività lavorativa (rimunerata) e produzione domestica (non remunerata) rientra nella sfera privata dell'economia domestica ed è quindi irrilevante fiscalmente.

Di principio i concubini non sono parificati alle coppie coniugate. Ciò emerge anche in questo modello, soprattutto per quanto riguarda le relazioni a livello di oneri fiscali tra le coppie di coniugi con un solo reddito e quelle di concubini con un solo reddito. Infatti questi ultimi vengono gravati molto di più rispetto ai coniugi con reddito unico e nella stessa situazione, in quanto non beneficiano dello splitting. I concubini con un solo reddito rappresentano tuttavia una piccola categoria di contribuenti. Nella complessa struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali la loro importanza è pertanto esigua.

I coniugi con un solo reddito pagano inoltre sempre meno imposte rispetto alle persone sole. Nonostante la deduzione per l'economia domestica per le persone sole, a seconda della categoria di reddito possono risultare a loro carico notevoli oneri supplementari.

Rispetto al diritto in vigore (anno base 2006; stato prima delle misure immediate), con lo splitting totale pagano, a seconda del reddito, imposte in parte molto più elevate, soprattutto le famiglie monoparentali, i concubini e le persone sole. Per quanto riguarda le famiglie monoparentali ciò è riconducibile soprattutto alla tariffa unitaria più progressiva compensata solo in parte dalla deduzione per famiglie monoparentali. La maggiore imposizione dei concubini e delle persone sole è altresì riconducibile allo stesso motivo.

Rispetto al diritto in vigore i coniugi con un solo reddito, con doppio reddito e i coniugi in pensione beneficiano in parte di sensibili sgravi.

3.2.5 Ripercussioni finanziarie

3.2.5.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione

Come per l'imposizione individuale, anche lo splitting totale è stato calcolato in modo che le minori entrate fiscali ammontino a circa 900 milioni di franchi⁴⁷ (= 10% del gettito previsto dell'imposta federale diretta delle persone fisiche in riferimento al periodo fiscale 2008). Con questa modalità di calcolo si presume che si accettino in tutti i modelli ulteriori oneri fiscali per singole categorie di contribuenti rispetto al diritto in vigore. Ciò è da ricondurre alla migliore osservanza possibile delle relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.

⁴⁶ Vedi nota 11.

⁴⁷ Cfr. numero 3.1.4.1.

3.2.5.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni

Attualmente 12 Cantoni prevedono lo splitting in differenti forme⁴⁸. Qualora la LAID prescrivesse in modo vincolante ai Cantoni – analogamente al pacchetto fiscale 2001 – l'introduzione vincolante di un sistema di splitting, i rimanenti 14 Cantoni dovrebbero adeguare le loro legislazioni tributarie. Le ripercussioni finanziarie a livello cantonale nel caso del passaggio al sistema dello splitting non possono essere valutate. È altresì certo che, anche in questo caso, con la scelta del divisore, di una nuova struttura tariffaria e di nuovi importi per le deduzioni, le ripercussioni sulle entrate fiscali possono essere influenzate nell'ottica della politica finanziaria in modo tale da non generare ulteriori perdite fiscali. Il sistema dello splitting non deve tuttavia essere prescritto ai Cantoni in modo vincolante, dato che già oggi coesistono diversi modelli di imposizione congiunta sia a livello federale sia a livello cantonale. È comunque scontato che i Cantoni parteciperanno alle minori entrate tramite le loro quote cantonali all'imposta federale diretta.

3.2.6 Ripercussioni sui contribuenti

Per il contribuente lo splitting non comporta alcuna modifica di rilievo rispetto al sistema attuale. I redditi e i valori patrimoniali dei coniugi continueranno a essere accumulati indipendentemente dal regime dei beni scelto. I coniugi rispondono solidalmente per l'imposta complessiva dovuta.

Diversamente dall'imposizione individuale, con lo splitting non vi è alcuna possibilità di interrompere la progressione attraverso una ripartizione dei redditi più favorevole tra i coniugi.

A differenza del sistema attuale, la diversa capacità economica delle persone coniugate rispetto a quella delle persone sole non è più presa in considerazione con una tariffa per coniugati, bensì dallo splitting integrale.

3.2.7 Ripercussioni sull'amministrazione

Dato che l'imposta federale diretta è calcolata e riscossa dai Cantoni, per la Confederazione l'introduzione di uno splitting non ha alcuna ripercussione a livello di personale.

Anche nei Cantoni, dopo i dovuti adeguamenti a livello informatico, il passaggio a un sistema di splitting non dovrebbe causare ulteriori oneri amministrativi supplementari di rilievo. Il numero delle dichiarazioni d'imposta dei coniugi rimane di circa 1,7 milioni.

3.2.8 Relazione con il diritto internazionale

Tra i sistemi fiscali della Comunità europea figurano sia sistemi d'imposizione congiunta sia sistemi d'imposizione individuale in diverse forme. Entrambi i tipi di tassazione non pongono dunque alcun problema nell'ottica del diritto europeo.

⁴⁸ Cfr. numero 3.2.2.

Tra i nostri Stati limitrofi, la Francia applica ad esempio la tassazione congiunta per i coniugi. Il reddito complessivo dei coniugi è in seguito diviso per il numero di persone di cui è composta l'economia domestica (quoziente familiare; divisore variabile).

Le persone sole, vedove o divorziate costituiscono ciascuna una propria economia domestica. Le persone che convivono in regime non matrimoniale sono considerate come persone sole. Nel caso di figli, ogni partner di una coppia non coniugata forma una propria economia domestica con i propri figli. Se i concubini hanno figli comuni, uno dei partner è considerato come una famiglia monoparentale, l'altro come una persona sola. Tuttavia, mentre una «vera» famiglia monoparentale può fruire di un quoziente di 1,0 per il primo figlio, le coppie di concubini hanno diritto soltanto a un quoziente di 0,5.

Il cosiddetto «pacte civil de solidarité» (PACS) introdotto nella legge del 15 novembre 1999 offre invece agli eterosessuali e alle coppie omosessuali la possibilità di sancire contrattualmente la loro convivenza e di essere equiparati ai coniugi per l'imposizione dei redditi. Le parti sono tassate in modo congiunto a partire dal terzo giorno dell'anno della registrazione del loro PACS.

Oltre a numerose deduzioni, il sistema francese riconosce parecchi assegni familiari, tra cui determinati aiuti sono esenti dall'imposta sul reddito.

3.2.9 Costituzionalità

Il principio dell'imposizione congiunta applicato in Svizzera per i coniugi non è di per sé incostituzionale. Per contro, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è inconciliabile con il principio dell'uguaglianza giuridica ai sensi dell'articolo 8 Cost.⁴⁹ e con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica di cui all'articolo 127 capoverso 2 Cost. di assoggettare i coniugi a una maggiore imposizione rispetto a quella delle persone non sposate con stessa capacità economica, siano esse persone sole o concubini.

Per poter sgravare i coniugi nei confronti delle persone sole o dei concubini, il legislatore dispone di diversi correttivi. Secondo il Tribunale federale la scelta al riguardo non è predefinita dalla Costituzione⁵⁰; si tratta piuttosto di una decisione di fondo politica.

Per quanto riguarda il sistema di splitting analizzato sono state adottate le necessarie misure correttive al fine di ottenere relazioni il più possibile equilibrate a livello di oneri fiscali. Questo sistema sopprime la disparità di trattamento delle coppie di coniugi ancora esistente nei confronti dei concubini che si trovano nella stessa situazione secondo l'attuale diritto dell'imposta federale diretta. Dato che l'intera struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali è molto complessa e ogni adeguamento a favore di una categoria di contribuenti ha effetti su altre categorie di contribuenti, le relazioni ideali tra gli oneri fiscali dettati dalla dottrina e giurisprudenza sono tuttora praticamente impossibili da rispettare.

⁴⁹ RS 101.

⁵⁰ DTF 110 Ia 7.

3.2.10 Entrata in vigore

Diversamente dall'imposizione individuale, il sistema dello splitting non deve essere imperativamente previsto a tutti i livelli statali⁵¹. Se tuttavia il passaggio al sistema dello splitting dovesse essere altresì prescritto ai Cantoni in vista degli sforzi di armonizzazione delle imposte dirette, dal momento dell'entrata in vigore della Riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia occorrerà concedere ai Cantoni un termine di almeno tre anni per l'adeguamento delle loro legislazioni tributarie. Un'entrata in vigore contemporanea a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni non è necessaria, dato che i tre livelli statali conoscono già oggi l'imposizione congiunta. Se invece lo splitting dovesse essere previsto solo per l'imposta federale diretta, l'adeguamento delle leggi cantonali non è necessario.

3.3 Opzione di tassazione per coniugi

3.3.1 Modello del gruppo di lavoro «Imposizione individuale»

Nell'ambito della sua attività il gruppo di lavoro «Imposizione individuale» ha anch'esso condotto presso le amministrazioni delle contribuzioni cantonali una consultazione concernente i modelli⁵² «Imposizione individuale sistematica» e «Imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale». Dall'analisi delle risposte pervenute è emerso che l'attuazione di entrambi i modelli è giudicata complessa e molto onerosa.

Il gruppo di lavoro ha attribuito la complessità e la difficoltà di attuazione dei due modelli in primis al fatto che, per motivi di diritto costituzionale, bisogna prevedere diversi meccanismi correttivi al fine di ottenere relazioni a livello di oneri fiscali il più equilibrate possibile fra le diverse categorie di contribuenti e di evitare un carico sproporzionato di gruppi specifici.

Un'imposizione individuale vera e propria che ignori del tutto o in gran parte gli obblighi finanziari fondati sul diritto di famiglia, sarebbe indubbiamente – a seguito della rinuncia a correttivi – più chiara e semplice nell'esecuzione. In virtù della Costituzione questa variante non può però entrare in linea di conto come modello autonomo⁵³.

Come alternativa ai due modelli di base d'imposizione individuale modificata, il gruppo di lavoro ha quindi esaminato un modello aggiuntivo. Quest'ultimo prevede che, accanto a una tassazione congiunta con splitting parziale, ai coniugi sia data anche la possibilità di optare per un'imposizione individuale, conformemente alla riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia del pacchetto fiscale 2001.

Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che un modello d'imposizione individuale non completamente conforme alla Costituzione, offerto solo quale opzione a un modello di tassazione congiunta, sia senz'altro giuridicamente sostenibile, a condizione che la tassazione congiunta costituisca il modello principale e che le esigenze della Costituzione siano di regola adempite.

⁵¹ Cfr. numero 3.2.5.2.

⁵² Cfr. numero 3.1.1.2.

⁵³ Cfr. numero 3.1.1.1.

3.3.2 Modello di base: splitting parziale (divisore 1,7) con opzione di tassazione per i coniugi

3.3.2.1 Principio

Per il confronto dei diversi sistemi d'imposizione è stato scelto lo «splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi», basato sul modello d'imposizione individuale elaborato dal gruppo di lavoro «Imposizione individuale».

I coniugi devono avere la possibilità di scegliere fra due varianti d'imposizione. Da un lato uno splitting parziale con divisore 1,7 e dall'altro un'imposizione individuale vera e propria. Le persone sole continueranno a essere tassate individualmente. Alle persone sole con una propria economia domestica sarà concessa una deduzione per l'economia domestica di 2 000 franchi. Questa deduzione è destinata anche alle famiglie monoparentali che potranno inoltre far valere un'ulteriore deduzione pari al 3 per cento fino a un massimo di 6 000 franchi.

Lo splitting parziale con opzione di tassazione deve essere accordato solo alle coppie coniugate legalmente e di fatto e alle coppie omosessuali in unione domestica registrata. I concubini devono essere in ogni caso tassati come le persone sole.

Lo splitting parziale vale quale modello principale, ossia è ipotizzata la presunzione legale secondo cui i coniugi scelgono di principio lo splitting parziale.

3.3.2.2 Esercizio del diritto di opzione

Il diritto di opzione può essere fatto valere soltanto congiuntamente, per il tramite di una dichiarazione concorde di volontà. La richiesta unilaterale da parte di un coniuge non ha alcun effetto. In caso di mancato accordo si considera che i coniugi abbiano optato per la tassazione congiunta.

La dichiarazione concorde ai fini dell'esercizio del diritto di opzione deve essere presentata al più tardi con la dichiarazione d'imposta. La scelta operata non deve però essere definitiva e vincolante. L'anno successivo i coniugi devono nuovamente poter usufruire della possibilità di scelta.

Se i coniugi hanno optato in modo concorde per l'imposizione individuale, questa tassazione – e viceversa per la tassazione congiunta con splitting parziale – si applica sia all'imposta federale diretta, sia alle imposte cantonali e comunali.

3.3.2.3 Splitting parziale con divisore 1,7

In caso di tassazione congiunta dei coniugi si applicano di principio le regole del modello «splitting totale»⁵⁴.

Come lo splitting totale, il modello di splitting parziale è basato su una tariffa unica. La differenza fra i coniugi e le persone sole a livello di capacità economica è però presa in considerazione mediante lo splitting parziale. Per stabilire il reddito che determina l'aliquota, il reddito imponibile complessivo è diviso per 1,7. Il reddito imponibile complessivo di una coppia coniugata è quindi tassato con l'aliquota applicabile a un reddito pari al 58,82 per cento di questo reddito complessivo.

⁵⁴ Cfr. numero 3.2.3.

Una deduzione speciale per famiglie monoparentali e una deduzione per l'economia domestica per persone sole e famiglie monoparentali tengono conto delle situazioni particolari delle altre categorie di contribuenti.

3.3.2.4 Opzione imposizione individuale

Se i coniugi scelgono l'imposizione individuale, si applicano le seguenti regole:

- i figli minorenni devono di principio essere tassati separatamente solo per il loro reddito da attività lucrativa. Il reddito rimanente e la sostanza dei figli sono attribuiti ai genitori in ragione della metà ciascuno⁵⁵. Le deduzioni per i figli sono ripartite per metà su entrambi i genitori⁵⁶.
- In caso di attività lucrativa indipendente comune dei coniugi, i contribuenti devono fornire la prova della ripartizione del reddito da attività lucrativa da loro richiesta. Se l'attività è esercitata da un coniuge e l'altro collabora alla professione in una posizione subordinata, a quest'ultimo può essere corrisposto usuale indennizzo di mercato.
- L'imposizione individuale vera e propria non prevede alcun correttivo che tenga conto di quante persone vivono del reddito conseguito. Ai coniugi con un solo reddito non sono pertanto concesse deduzioni per coppie con reddito unico⁵⁷. Le deduzioni non esaurite da un coniuge non devono in nessun caso essere trasferite all'altro coniuge.
- L'imposizione individuale è basata su una tariffa unica, applicata a tutte le persone fisiche contribuenti.
- A ognuno dei coniugi sono attribuiti unicamente i fattori fiscali (reddito da attività lucrativa e da pensioni, sostanza e redditi della sostanza, interessi passivi, proventi rimanenti) che gli possono essere attribuiti in virtù delle relazioni di diritto civile. Questo implica che i diversi regimi influiscono sull'imposizione dei coniugi. La compilazione della dichiarazione d'imposta richiede quindi conoscenze precise del proprio regime dei beni nonché delle norme legali di ripartizione. Ogni anno ciascun coniuge deve in pratica effettuare una liquidazione del regime dei beni⁵⁸.
- Nel caso del regime della separazione dei beni si dovrebbe registrare il minor numero di problemi in fatto di attribuzione dei fattori fiscali ai coniugi, perché per tutta la durata di questo regime sussiste un'ampia separazione dei beni del marito e della moglie. Qualora non potesse essere adottata la prova dell'attribuzione di un determinato valore patrimoniale, si presume la comproprietà di entrambi i coniugi. Sempre che non possa essere constatato altrimenti, i coniugi sono comproprietari in parti uguali⁵⁹. Questo significa che il bene patrimoniale in comproprietà va dichiarato per metà nella dichiarazione d'imposta da ciascuno dei coniugi.

Nel caso del regime ordinario della partecipazione agli acquisti, i beni pa-

⁵⁵ Cfr. numero 3.1.2.3.

⁵⁶ Cfr. numero 3.1.2.5.

⁵⁷ Per la deduzione per coppie con reddito unico cfr. numero 3.1.2.7.

⁵⁸ Cfr. numero 3.3.2.4.

⁵⁹ Art. 646 cpv. 2 CC

trimoniali di un coniuge (beni propri e acquisti) costituiscono per la durata del regime dei beni una massa patrimoniale unica. Ogni coniuge ha la competenza esclusiva della loro gestione, utilizzazione e disposizione. Sotto un profilo strettamente giuridico, durante questo periodo di tempo è data separazione dei beni. Nella prassi le diverse masse patrimoniali potrebbero essere più volte mescolate. L'attribuzione dei valori reddituali e patrimoniali in funzione delle relazioni di diritto civile potrebbe pertanto rappresentare un problema per i coniugi soggetti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti, soprattutto al momento della prima compilazione della dichiarazione d'imposta nell'ambito dell'imposizione individuale, perché essi dovranno stabilire a quale di loro due dovrà essere attribuito ogni singolo valore patrimoniale a mente del regime dei beni. Al momento delle successive dichiarazioni d'imposta i coniugi potrebbero riferirsi alla liquidazione del regime dei beni dell'anno precedente.

Se non è chiaro quale dei coniugi sia proprietario di un bene, il coniuge che pretende che un determinato valore patrimoniale è di proprietà di uno o dell'altro coniuge dovrà fornirne la prova. In materia di regime della partecipazione agli acquisti si presume la comproprietà di entrambi i coniugi in parti uguali in caso di eventuale assenza di prova. Come nel caso del regime della separazione dei beni, il bene patrimoniale in comproprietà va indicato per metà nelle dichiarazioni d'imposta di entrambi i coniugi.

Nel caso del regime della comunione dei beni, la liquidazione del regime dei beni è più difficile. Se nel quadro di una convenzione matrimoniale i coniugi non hanno proceduto a una diversa attribuzione di determinati valori patrimoniali, essi vanno di massima attribuiti ai beni comuni. Questo significa ad esempio che i redditi dell'attività lucrativa confluiscono nei beni comuni di entrambi i coniugi. Conformemente alle norme di ripartizione applicabili al regime della comunità dei beni, ogni coniuge dovrà indicare nella sua dichiarazione di imposta la metà del proprio reddito da attività lucrativa e la metà del reddito da attività lucrativa dell'altro coniuge. La sostanza e il reddito patrimoniale facenti parte dei beni comuni vanno anch'essi dichiarati per metà da entrambi i coniugi. I valori patrimoniali facenti parte dei beni propri di un coniuge vanno invece dichiarati per intero dal solo coniuge cui essi appartengono. In caso di dubbio in merito all'appartenenza di un valore patrimoniale a una delle tre masse patrimoniali, tale valore patrimoniale è considerato bene comune e va indicato per metà nelle dichiarazioni d'imposta di entrambi i coniugi.

La situazione nel caso della comunione dei beni è ulteriormente complicata dal fatto che i coniugi sono pienamente liberi di escludere dalla comunione dei beni, mediante convenzione matrimoniale, determinati valori patrimoniali e tipi di valori patrimoniali. L'autorità di tassazione può verificare la conformità alle relazioni di diritto civile della dichiarazione dei fattori fiscali effettuata dai coniugi soltanto se è a conoscenza dell'esatto regime matrimoniale e delle deroghe rispetto alla definizione legale stabilite mediante convenzione matrimoniale. Nell'ambito dell'imposizione individuale, anche nel caso del regime della comunione dei beni, per i coniugi l'attribuzione dei singoli valori patrimoniali potrebbe rappresentare i

problemi maggiori soprattutto al momento della prima compilazione della dichiarazione d'imposta. Al momento delle successive dichiarazioni d'imposta, i coniugi potrebbero riferirsi alla liquidazione del regime dei beni dell'anno precedente.

- Non è prevista una responsabilità solidale dei coniugi. Ogni coniuge risponde unicamente del proprio debito fiscale.
- Ogni coniuge esercita per conto proprio i diritti procedurali che gli competono e ottempera per conto proprio agli obblighi procedurali che gli incombono. Le comunicazioni delle autorità fiscali ai coniugi sono effettuate in modo separato. Ogni coniuge deve compilare e firmare personalmente una dichiarazione d'imposta. Se uno dei coniugi presenta un reclamo contro la propria tassazione, la procedura si svolge interamente a prescindere dalla tassazione dell'altro coniuge. Lo stesso vale per i rimedi giuridici. Può quindi succedere ad esempio che la tassazione del coniuge non reclamante cresca in giudicato, mentre il reclamo dell'altro coniuge è ancora pendente. In caso di accoglimento del reclamo, la tassazione dell'altro coniuge già cresciuta in giudicato, eventualmente errata, non può più essere cambiata⁶⁰.

3.3.3 Relazioni tra gli oneri

Come mostrano i calcoli dell'Amministrazione federale delle contribuzioni⁶¹, lo splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi porta alla parità di trattamento tra i coniugi con doppio reddito e i concubini con doppio reddito in caso di ripartizione dei redditi molto uniforme tra i partner, dato che in questa situazione i coniugi con doppio reddito scelgono l'imposizione individuale.

Se hanno figli, i coniugi con doppio reddito pagano lo stesso importo o, a seconda della fascia di reddito, un importo molto inferiore rispetto ai concubini con doppio reddito in una medesima situazione, qualora le deduzioni per i figli vengano attribuite al concubino con il reddito da attività lucrativa più basso (= ipotesi di calcolo).

Nel caso di una ripartizione dei redditi meno uniforme tra i partner, l'onere fiscale dei coniugi con doppio reddito risulta in parte molto inferiore rispetto a quello dei concubini con doppio reddito. Grazie a questo modello viene dunque eliminata la discriminazione dei coniugi con doppio reddito presente nella legge vigente. In alcuni casi, tuttavia, i concubini con doppio reddito pagano in certi casi di più.

Di regola (splitting parziale) i coniugi con doppio reddito pagano le stesse imposte dei coniugi con reddito unico. Lievi differenze sono da ricondurre unicamente a maggiori deduzioni delle spese professionali dei coniugi con doppio reddito. Al contrario, qualora tra i partner sussista una ripartizione dei redditi molto uniforme e venga fatto ricorso al diritto di opzione, i coniugi con doppio reddito pagano meno imposte.

Dal punto di vista fiscale, i concubini non sono di principio equiparati ai coniugi. Anche in questo modello ciò emerge in primo luogo dalla relazione tra gli oneri dei

⁶⁰ All'occorrenza il coniuge interessato può richiedere in una procedura di revisione la modifica della tassazione cresciuta in giudicato, nella misura in cui faccia valere la presenza di un motivo di revisione.

⁶¹ Cfr. allegato 3.

coniugi con reddito unico e dei concubini con reddito unico. I concubini con un solo reddito sopportano sostanzialmente un onere fiscale maggiore rispetto ai coniugi con un solo reddito nella stessa situazione, dato che i concubini non godono dello splitting parziale. I concubini con reddito unico, tuttavia, costituiscono una categoria di contribuenti piccola e rivestono dunque poca importanza all'interno della complessa struttura delle relazioni a livello di oneri fiscali.

I coniugi con un solo reddito pagano in ogni caso molte meno imposte delle persone sole. Nonostante la deduzione per l'economia domestica, le persone sole, a seconda della fascia di reddito, devono sopportare oneri supplementari considerevoli rispetto ai coniugi.

Rispetto al diritto vigente (anno di base 2006; stato prima delle misure immediate), nel sistema di splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi, a pagare in parte molte più imposte sono soprattutto le famiglie monoparentali, i concubini e le persone sole a seconda della fascia di reddito. Nel caso delle famiglie monoparentali ciò è dovuto principalmente alla tariffa unitaria maggiormente progressiva rispetto ad oggi compensata solo parzialmente dalla prevista deduzione per famiglie monoparentali. L'onere fiscale maggiore dei concubini e delle persone sole deve essere pure ricondotto all'inasprimento della tariffa.

I coniugi con un solo reddito, i coniugi con doppio reddito e i coniugi pensionati sono invece in parte considerevolmente sgravati rispetto al diritto in vigore.

3.3.4 Ripercussioni finanziarie

3.3.4.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione

Come nel caso dell'imposizione individuale e dello splitting totale, lo splitting parziale (divisore 1,7) con opzione di tassazione per i coniugi è stato calcolato in modo che le minori entrate fiscali si aggirino sui 900 milioni di franchi⁶² (= 10% del gettito previsto per il periodo fiscale 2008 dell'imposta federale diretta per le persone fisiche). Ciò significa che, per ogni modello, si ammettono oneri fiscali supplementari per singole categorie di contribuenti rispetto al diritto in vigore. Questi oneri supplementari sono da ricondurre alla migliore osservanza possibile delle relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.

3.3.4.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni

Come già indicato in precedenza, attualmente 12 Cantoni prevedono lo splitting in differenti forme⁶³. Qualora il modello «splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi» venisse scelto come modello di base per l'imposizione dei coniugi e della famiglia, la LAID dovrebbe imperativamente prescrivere ai Cantoni l'obbligo di introdurre un sistema di splitting e d'imposizione individuale, altrimenti in diversi Cantoni sussisterebbero tre diversi modelli di imposizione. Nel caso dell'imposta federale diretta, un coniuge avrebbe la possibilità di scegliere tra la tassazione congiunta con splitting e l'imposizione individuale. A livello cantonale, tuttavia, questi verrebbe per esempio tassato nell'ambito di una doppia tariffa.

⁶² Cfr. numero 3.1.4.1

⁶³ Cfr. numero 3.2.2

Per ragioni amministrative e di sistematica fiscale, i Cantoni dovrebbero quindi essere tenuti a prevedere anche a livello cantonale un diritto di opzione per i coniugi comprendente esclusivamente una tassazione congiunta con splitting e un'imposizione individuale.

Le ripercussioni finanziarie sui Cantoni nel caso del passaggio a tale modello non possono essere calcolate. Certo è che anche in questo caso, con la scelta del divisore di splitting, con una nuova struttura tariffale e con nuovi importi per le deduzioni le ripercussioni sulle entrate fiscali nell'ottica della politica finanziaria possono essere influenzate in modo da non generare, per quanto possibile, ulteriori perdite a livello di gettito. È comunque scontato che i Cantoni parteciperanno alle minori entrate tramite le loro quote cantonali all'imposta federale diretta.

3.3.5 Ripercussioni sui contribuenti

Ogni opzione possibile all'interno del diritto fiscale pone esigenze sempre più elevate nei confronti dei contribuenti. Essi devono infatti confrontarsi con i diversi modelli e le loro conseguenze. Soprattutto per quanto riguarda il sistema sempre più complesso dell'imposizione della famiglia, diventa difficile procurarsi una visione generale della situazione e valutare le ripercussioni di entrambe le opzioni sul proprio onere fiscale. Non bisogna inoltre escludere che sempre più contribuenti dovranno fare capo a consulenti fiscali, con un conseguente aumento dei costi o delle relative richieste nei confronti delle autorità fiscali.

In Germania, dove è in vigore un diritto di opzione simile a quello proposto in questa sede, circa il 98 per cento dei coniugi sceglie la tassazione congiunta, mentre solo il 2 per cento l'imposizione individuale⁶⁴. Tuttavia, in Germania il divisore di splitting è pari al 2,0. Nel caso di un divisore minore (1,7) bisogna partire dal presupposto che una percentuale leggermente più alta di coniugi farà ricorso al diritto di opzione.

Riguardo all'imposta federale diretta, i coniugi con reddito unico sceglierebbero in ogni caso lo splitting parziale, dato che per essi questo sistema si rivela essere più vantaggioso. Al contrario, i coniugi con doppio reddito con una ripartizione dei redditi molto uniforme opterebbero soprattutto per l'imposizione individuale. Ciò vale pure per i coniugi con doppio reddito con una ripartizione leggermente meno uniforme nel caso di salari relativamente elevati.

3.3.6 Ripercussioni sull'amministrazione

Le legislazioni tributarie sia a livello federale sia a livello cantonale devono contemplare al tempo stesso due differenti varianti di tassazione, fatto che gonfia le leggi in modo considerevole. Ciò è in contraddizione con l'esigenza ripetutamente formulata da più parti per una semplificazione dell'amministrazione e una maggiore trasparenza all'interno del diritto fiscale.

Se ogni diritto di opzione previsto nell'ambito del diritto fiscale può essere esercitato ogni anno, ne risulta un onere di lavoro supplementare per le autorità fiscali. La tassazione delle persone fisiche costituisce un procedimento di massa che deve essere ampiamente automatizzato soprattutto nel caso della tassazione annua po-

⁶⁴ Cfr. numero 3.3.7.

stnumerando. Ogni possibilità di scelta ostacola gli iter automatizzati e potrebbe provocare un maggior dispendio amministrativo. Inoltre, le autorità fiscali rischierebbero di farsi sommergere dalle richieste dei coniugi che vorranno informarsi su quale sia la variante di tassazione più conveniente per loro.

Se i coniugi optano a favore della tassazione congiunta si può ipotizzare un onere di tassazione pressoché identico a quello della legislazione in vigore.

Se invece i coniugi optano per l'imposizione individuale, si può ipotizzare un onere (gestione di indirizzi, atti, diffide, invii ecc.) simile a quello dell'imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale. Benché la tassazione individuale, che segue le disposizioni della tassazione per le persone sole, possieda una struttura più semplice nella quale non viene prevista alcuna deduzione per coppie con reddito unico o trasferibilità di deduzioni, l'attribuzione dei fattori fiscali sulla base delle relazioni di diritto civile dovrebbe tuttavia comportare per le autorità fiscali un onere di controllo da non sottovalutare.

Se tuttavia si presume che, come in Germania, solo una bassa percentuale di coppie coniugate opti per la tassazione individuale, rispetto alla legge vigente l'onere amministrativo supplementare del modello «opzione di tassazione per i coniugi» dovrebbe risultare relativamente contenuto. Al contrario, l'onere dei lavori di preparazione e manutenzione nel settore dell'informatica potrebbe essere particolarmente importante.

3.3.7 Relazione con il diritto internazionale

In Germania, la possibilità di opzione come nel modello «splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi» presentato in questa sede è prevista dal 1958. I coniugi tedeschi possono optare tra la tassazione individuale e l'imposizione congiunta con splitting totale.

Il modello di base è costituito dalla tassazione individuale. Qualora i coniugi non presentino alcuna dichiarazione, si presuppone che essi optino per la tassazione congiunta dato che di norma essa rappresenta la variante più vantaggiosa per i contribuenti. Qualora uno dei coniugi scelga la tassazione individuale, la coppia viene tassata separatamente⁶⁵.

In base alle informazioni dell'Ufficio di statistica della Germania riguardo all'imposta sul reddito, nel 1998 in Germania il 52,6 per cento di tutte le tassazioni concernenti l'imposta sul reddito era rappresentato dalle tassazioni congiunte dei coniugi, mentre lo 0,9 per cento dei contribuenti veniva tassato separatamente. I rimanenti casi erano costituiti dalla tassazione individuale di persone non coniugate (46,2%). Nello 0,3 per cento dei casi veniva adottato un cosiddetto splitting per vedove e vedovi.

L'imposizione congiunta viene adottata nel caso in cui i coniugi non si pronunciano a favore di alcuna delle due varianti di tassazione o, al contrario, optano di comune accordo per la tassazione congiunta. In tal caso, i proventi di entrambi i coniugi vengono sommati e tassati con l'aliquota corrispondente alla metà di questa somma (il cosiddetto splitting per i coniugi)⁶⁶. In questo modo, le coppie coniugate in cui

⁶⁵ Cfr. § 26 segg. della deutsches Einkommensteuergesetzes (EStG).

⁶⁶ Cfr. § 26 b e § 32 a cpv. 5 EStG.

solo un coniuge esercita un'attività lavorativa vengono tassate come coniugi con doppio reddito.

I figli sono di principio tassati autonomamente.

Indipendentemente dal reddito dei genitori, per ogni figlio viene versato il cosiddetto «Kindergeld» (assegno per i figli) a condizione che per i genitori non sia più vantaggiosa una deduzione dal reddito (il cosiddetto "Kinderfreibetrag", un importo esente da imposta per i figli). Il sistema fiscale tedesco, inoltre, concede l'esenzione fiscale del minimo esistenziale a tutti i componenti della famiglia. L'ammontare del minimo esistenziale viene stabilito dal diritto in materia di assistenza sociale. Il diritto tedesco contempla pure diverse deduzioni dal reddito netto, tra cui un contributo di sgravio per le famiglie monoparentali, un contributo di sgravio per la vecchiaia, una deduzione per i costi legati alla cura dei figli, un importo esente da imposta per la formazione nonché una deduzione per l'aiuto domestico.

3.3.8 Costituzionalità

La tassazione individuale e la tassazione congiunta sono ammesse dalla Costituzione. Per tassare le diverse categorie di contribuenti secondo la loro capacità economica ed evitare di gravare in modo sproporzionato alcuni gruppi, sotto il profilo costituzionale sono tuttavia indispensabili correttivi in entrambi i sistemi di imposizione.

Per conseguire relazioni tra gli oneri fiscali il più equilibrate possibile, anche nel caso dello splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi sono previsti diversi meccanismi di correzione. A favore delle persone sole e delle famiglie monoparentali viene versata una deduzione per l'economia domestica. Per queste ultime viene inoltre introdotta una deduzione speciale, ossia la deduzione per famiglie monoparentali.

La tassazione individuale vera e propria a disposizione quale opzione non è tuttavia interamente compatibile con la Costituzione. Tuttavia i gruppi di contribuenti interessati (ad es. i coniugi con un solo reddito) non opereranno per l'imposizione individuale, ragion per cui è garantita l'imposizione conforme alla Costituzione.

La tassazione individuale garantisce però anche che i coniugi con doppio reddito non siano sfavoriti rispetto ai concubini con doppio reddito. Lo splitting parziale con divisore 1,7 sfavorirebbe i coniugi con doppio reddito con una ripartizione del reddito uniforme all'interno della coppia. I coniugi con doppio reddito hanno tuttavia la possibilità di optare per l'imposizione individuale per evitare disparità di trattamento e possono quindi essere tassati conformemente alla Costituzione.

In ragione dell'alta complessità delle relazioni tra gli oneri fiscali, anche con questo modello risulta praticamente impossibile rispettare le relazioni ideali e conformi alla Costituzione sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.

3.3.9 Entrata in vigore

Qualora i coniugi abbiano optato di comune accordo per l'imposizione individuale, questo tipo di tassazione – come anche la tassazione congiunta con splitting parziale – deve essere valido sia per l'imposta federale diretta sia per le imposte cantonali e comunali. L'introduzione dell'opzione di tassazione deve dunque essere prevista a livello nazionale e simultaneamente per tutti e tre i livelli dello Stato. Sotto il profilo

tecnico, una normativa diversa a livello di Confederazione e di Cantoni non potrebbe essere portata a compimento e sarebbe fonte di problemi soprattutto in ambito di ripartizione intercantonale delle imposte.

Per i Cantoni ciò significa in primo luogo che, come nel caso di un passaggio all'imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale, essi sono tenuti ad adeguare le proprie leggi nonché a intraprendere importanti modifiche a livello organizzativo e informatico. Dal momento dell'approvazione della riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia da parte delle Camere federali, ai Cantoni dovrà essere quindi accordato un periodo di tempo di almeno cinque anni per operare i necessari adeguamenti. Solo dopo la scadenza di tale periodo può contemporaneamente entrare in vigore a livello svizzero un'opzione di tassazione per i coniugi.

3.4 Imposizione congiunta con doppia tariffa

3.4.1 Doppia tariffa nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

La legge in vigore sull'imposta federale diretta tiene prevalentemente conto della diversa capacità economica dei coniugi e delle persone sole attraverso tariffe differenti, quali la cosiddetta tariffa doppia.

In base all'articolo 214 della LIFD, la doppia tariffa è composta da una tariffa di base (cpv. 1) e di una tariffa più moderata per i coniugi (cpv. 2). La tariffa di base viene adottata ogni qualvolta non vengono soddisfatte le condizioni della tariffa per i coniugi.

La tariffa più moderata per le persone coniugate è applicata ai coniugi viventi in comunione domestica allo scopo di sgravarli fiscalmente rispetto alle persone sole e di tener conto della differente capacità economica, a parità di reddito, fra i coniugi e le persone sole. Essa è pure applicabile ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale. Essa riguarda principalmente le famiglie monoparentali, e si applica anche alle coppie di concubini, ma soltanto al partner che detiene l'autorità parentale.

In caso di custodia alternata dei figli da parte di entrambi i genitori che detengono in comune l'autorità parentale, una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni prevede che l'importanza della custodia esercitata da ciascun genitore costituisca il criterio determinante per l'attribuzione della tariffa per i coniugi e la concessione della deduzione per figli. Al genitore che si assume il ruolo più importante nella custodia effettiva vengono garantite la deduzione per figli nonché la tariffa più moderata. Nel caso in cui entrambi i genitori si assumono la custodia effettiva in ugual misura, il reddito più alto costituisce il criterio determinante⁶⁷.

⁶⁷ Cfr. circolare n. 7 del 20 gennaio 2000 «Imposizione della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell'autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati», in cui oltre all'imposizione dei contributi di mantenimento del figlio sono disciplinati anche il diritto a una deduzione per figli e a ulteriori deduzioni nonché la tariffa applicabile.

La tariffa inizia a partire da un reddito imponibile di 13 600 franchi nel caso delle persone sole e da un reddito imponibile di 26 700 franchi nel caso di coppie coniugate o famiglie monoparentali⁶⁸. Fino a questo importo i redditi imponibili vengono sottoposti a un'aliquota d'imposta dello zero per cento (il cosiddetto livello zero). Grazie all'azione congiunta della tariffa e delle deduzioni, i redditi di minore entità sono esclusi dall'assoggettamento. Il minimo esistenziale viene di fatto esentato dall'imposta federale diretta.

L'onere fiscale medio massimo dell'11,5 per cento prescritto dalla Costituzione viene raggiunto con un reddito imponibile di 712 500 franchi nel caso di persone sole e di 843 600 franchi nel caso di coniugi o famiglie monoparentali.

Nell'ambito dell'imposta federale diretta è inoltre prevista una deduzione per coniugi con doppio reddito, che, da un lato, è intesa quale provvedimento per la presa in considerazione degli elevati costi legati all'economia domestica dei coniugi con doppio reddito rispetto ai coniugi con reddito unico e, dall'altro, serve a interrompere l'effetto di progressione che colpisce i coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini nella stessa situazione.

3.4.2 Doppia tariffa nei Cantoni

Attualmente 14 Cantoni prevedono un sistema a doppia tariffa al fine di sgravare dal punto di vista fiscale i coniugi rispetto alle persone sole⁶⁹. Alcuni Cantoni hanno abbinato la doppia tariffa a una deduzione per coniugati⁷⁰ e a una deduzione per le persone sole⁷¹. Inoltre, in tutti i Cantoni le famiglie monoparentali godono delle stesse agevolazioni dei coniugi, poiché vengono loro garantite la stessa tariffa e spesso pure la medesima deduzione.

Ad eccezione del Cantone di Turgovia, in base all'articolo 9 capoverso 2 lettera k LAID, al fine di tenere conto della loro particolare situazione tutti i Cantoni prevedono una deduzione per coniugi con doppio reddito.

3.4.3 Modello di base: nuova doppia tariffa

3.4.3.1 In generale

Il nuovo sistema di doppia tariffa prende spunto dal sistema disciplinato nell'attuale legge sull'imposta federale diretta. Analogamente al diritto in vigore⁷² e allo splitting⁷³, i coniugi sono tassati congiuntamente. La famiglia è considerata come una comunità economica e sotto il profilo fiscale costituisce così un'unità. I concubini, invece, sono tassati individualmente.

Come sinora i figli minorenni sono tassati in modo indipendente solo per il loro reddito da attività lucrativa. Gli altri redditi e la sostanza dei figli minorenni sotto

68 Cfr. ordinanza del 4 marzo 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta.

69 Si tratta dei seguenti Cantoni: ZH, BE, LU, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, TI, JU, GE, UR.

70 BE, UR, ZG, BS, SH, GE.

71 BE, UR, ZG, SH, GE.

72 Cfr. numero 1.1.3.1

73 Cfr. numero 3.2.3.2

autorità parentale devono essere attribuiti al coniuge che esercita l'autorità parentale, ossia nel caso di coniugi tassati congiuntamente, al reddito e alla sostanza complessiva dei genitori⁷⁴.

Per i coniugi non separati legalmente o di fatto vale la responsabilità solidale limitata per l'imposta complessiva⁷⁵.

I coniugi non separati legalmente e di fatto esercitano congiuntamente i diritti e gli obblighi procedurali⁷⁶. I rimedi giuridici e le altre istanze sono considerati tempestivi se uno dei coniugi agisce entro i termini⁷⁷.

3.4.3.2 Tariffa

Analogamente al diritto vigente in materia di imposta federale diretta, il sistema della doppia tariffa contempla una tariffa di base e una tariffa per i coniugi più moderata. La tariffa di base deve essere applicata a tutte le persone sole, mentre la tariffa più moderata ai coniugi non separati legalmente o di fatto nonché a vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose.

La tariffa inizia a partire da un reddito imponibile di 13 600 franchi nel caso delle persone sole e da un reddito imponibile di 17 500 franchi nel caso di coppie coniugate o famiglie monoparentali.

L'onere fiscale medio massimo dell'11,5 per cento prescritto dalla Costituzione viene tuttavia raggiunto con un reddito imponibile di 549 400 franchi nel caso delle persone sole e di 867 900 franchi nel caso dei coniugi o delle famiglie monoparentali. Rispetto al diritto attuale, la progressione per le persone sole viene soprattutto leggermente inasprita nella parte centrale; per le persone coniugate, l'imposizione inizia già da un reddito inferiore. Salvo alcune deroghe di minima entità, a partire da un reddito di 30 000 franchi la progressione è identica al diritto attuale.

3.4.3.3 Deduzione per coppie con doppio reddito

Anche nell'ambito della doppia tariffa è prevista una deduzione per coppie con doppio reddito, che, da un lato, è intesa quale provvedimento per la presa in considerazione degli elevati costi legati all'economia domestica dei coniugi con doppio reddito rispetto ai coniugi con reddito unico e, dall'altro, serve a interrompere l'effetto di progressione che colpisce i coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini nella stessa situazione. Quale novità, la deduzione per coppie con doppio reddito non è concessa unicamente alle coppie coniugate in cui entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa, bensì anche ai coniugi pensionati e ai coniugi in cui un partner consegue un reddito da attività lucrativa e l'altro una rendita.

⁷⁴ Cfr. numero 3.2.3.3

⁷⁵ Cfr. numeri 1.1.3.1 e 3.2.3.9

⁷⁶ Cfr. numero 1.1.3.1

⁷⁷ Cfr. numeri 1.1.3.2 e 3.2.3.8

3.4.3.4 Deduzione per coniugati

Quale ulteriore misura correttiva è prevista l'introduzione di una deduzione per coniugati. Come nel caso della deduzione per coniugi con doppio reddito, il suo scopo è, da un lato, di evitare un onere fiscale supplementare incostituzionale dei coniugi con doppio reddito e, dall'altro, di garantire relazioni equilibrate tra gli oneri fiscali delle economie domestiche con un solo reddito e quelli delle economie domestiche con doppio reddito. Tale deduzione viene assegnata a tutte le coppie coniugate, indipendentemente se entrambi i coniugi conseguono redditi e da quale fonte essi provengano.

3.4.4 Relazioni tra gli oneri fiscali

Nel caso dell'odierna doppia tariffa, si ottengono di principio le seguenti relazioni tra gli oneri fiscali:

Persona sola	Concubini con un solo reddito	Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito	2 persone sole
, = € • >	, >	€ • > € •	• > € •	> oppure < € • = , ,	, ,
, >	, >	€ •	€ •	> oppure < , ,	, ,

Le relazioni tra gli oneri fiscali non corrispondono sotto tutti gli aspetti alla formula sviluppata dal Tribunale federale e dalla dottrina del diritto fiscale⁷⁸. Per questo motivo, nei calcoli dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono stati introdotti diversi correttivi. Per i coniugi con doppio reddito e i coniugi pensionati è prevista una deduzione pari al 40 per cento del reddito netto, fino a un importo massimo di 30 000 franchi. In aggiunta, per tutti i coniugi – anche per i coniugi con un solo reddito e per i coniugi pensionati – dovrebbe essere garantita una deduzione per coniugati di 5 000 franchi.

Come mostrano i calcoli dell'Amministrazione federale delle contribuzioni⁷⁹, in base alla nuova doppia tariffa, l'imposizione dei coniugi e dei concubini con doppio reddito con una ripartizione dei redditi molto uniforme tra i partner risulta essere pressapoco uguale. A seconda della fascia di reddito, i coniugi con doppio reddito e con figli sono tassati nettamente meno dei concubini con doppio reddito e con figli, nella misura in cui, all'interno della coppia di concubini, le deduzioni per i figli sono attribuite al partner con il reddito da attività lucrativa più basso (=ipotesi di calcolo).

Anche nel caso di una ripartizione del reddito meno uniforme all'interno della coppia, i coniugi con doppio reddito pagano di regola imposte chiaramente inferiori a quelle dei concubini con doppio reddito. Nel caso di redditi molto elevati, sono i coniugi con doppio reddito a sopportare oneri leggermente superiori. Il presente modello elimina, salvo alcune eccezioni, la disparità di trattamento dei coniugi con

⁷⁸ Cfr. numero 2.1
⁷⁹ Cfr. allegato 4

doppio reddito esistente in virtù del diritto attuale. I concubini con doppio reddito devono tuttavia in parte sopportare maggiori oneri.

I coniugi con doppio reddito pagano in ogni caso molte meno imposte rispetto ai coniugi con un solo reddito. Ciò è da ricondurre alla considerevole deduzione per persone con doppio reddito che tiene conto, fra l'altro, dell'onere economico supplementare dei coniugi con doppio reddito e della maggiore efficienza dei coniugi con un solo reddito dovuta alla loro produzione domestica più elevata⁸⁰.

I concubini con un solo reddito sono sempre chiamati a sopportare un onere fiscale chiaramente superiore a quello dei coniugi con un solo reddito. Tuttavia i concubini con un solo reddito rappresentano una piccola categoria di contribuenti, per cui la loro importanza nella complessa struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali è esigua.

In ogni caso i coniugi con un solo reddito pagano chiaramente meno imposte rispetto alle persone sole, in quanto queste ultime non possono né far valere la deduzione per coniugati, né beneficiare della tariffa più moderata per i coniugi.

Rispetto al diritto in vigore (anno base 2006; stato prima delle misure immediate), con la nuova doppia tariffa sono soprattutto le persone sole e i concubini con un solo reddito a partire da un reddito di 80 000 franchi nonché i concubini con doppio reddito a partire da un reddito di 150 000 franchi a pagare in parte imposte molto più elevate. Ciò è da ricondurre principalmente all'inasprimento nella parte centrale della tariffa rispetto a quella attuale.

Diversamente dal diritto in vigore i coniugi pensionati e i coniugi con doppio reddito che conseguono redditi medi ed elevati nonché i coniugi con un solo reddito anch'esso elevato sono in parte fortemente sgravati.

3.4.5 Ripercussioni finanziarie

3.4.5.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione

Come per gli altri tre modelli, anche la nuova doppia tariffa è stata impostata in modo che le minori entrate fiscali ammontino a circa 900 milioni⁸¹ (= 10% del gettito previsto dell'imposta federale diretta delle persone fisiche in riferimento al periodo fiscale 2008). Ciò significa che, per ogni modello, si ammettono ulteriori oneri fiscali per singole categorie di contribuenti rispetto al diritto in vigore. Questi oneri supplementari sono da ricondurre alla migliore osservanza possibile delle relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.

3.4.5.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni

Attualmente 14 Cantoni applicano un sistema a doppia tariffa⁸². Qualora la LAID dovesse prescrivere in modo vincolante ai Cantoni l'introduzione di un sistema di doppia tariffa, i rimanenti 12 Cantoni sarebbero costretti ad adeguare la loro legislazione tributaria. Già oggi nei diversi Cantoni esistono tuttavia diversi sistemi di imposizione della famiglia alla cui base vi è comunque l'imposizione congiunta. Pertanto ai Cantoni non deve essere imperativamente prescritto un sistema di doppia

⁸⁰ Vedi nota 11.

⁸¹ Cfr. numero 3.1.4.1

⁸² Cfr. numero 3.2.2

tariffa. Anche nel caso di una nuova doppia tariffa i Cantoni dovranno partecipare al minor gettito con la loro quota cantonale all'imposta federale diretta.

3.4.6 Ripercussioni sui contribuenti

Dal punto di vista amministrativo, con il sistema di doppia tariffa previsto, per il contribuente non cambia pressoché nulla rispetto al diritto vigente. I proventi e i valori patrimoniali dei coniugi vengono tuttora sommati indipendentemente dal regime dei beni. I coniugi rispondono solidalmente dell'intera imposta.

3.4.7 Ripercussioni sull'amministrazione

Dato che l'imposta federale diretta viene calcolata e riscossa dai Cantoni, sotto il profilo del personale l'introduzione di un nuovo sistema di doppia tariffa non ha alcuna ripercussione sulla Confederazione. A livello cantonale, dopo gli adeguamenti informatici i provvedimenti correttivi previsti non causano alcun onere amministrativo supplementare.

3.4.8 Relazione con il diritto internazionale

Nell'ambito dei sistemi fiscali degli Stati membri della Comunità Economica Europea sono previsti sia modelli di imposizione congiunta sia modelli di imposizione individuale in diverse forme. Come lo splitting, il sistema di doppia tariffa non pone dunque alcun problema nell'ottica del diritto europeo⁸³.

3.4.9 Costituzionalità

Come già illustrato, il principio dell'imposizione congiunta dei coniugi è conforme alla Costituzione allorché si tiene conto del principio dell'uguaglianza giuridica e del principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

Nell'ambito del sistema di doppia tariffa analizzato in questa sede sono stati ideati i necessari meccanismi di correzione al fine di ottenere relazioni tra gli oneri fiscali possibilmente equilibrate. La discriminazione dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini nella medesima situazione, presente nell'attuale legge sull'imposta federale diretta, compare ancora solo in pochi casi eccezionali. Dato che l'intera struttura delle relazioni a livello di oneri fiscali è particolarmente complessa e ogni adeguamento in una categoria di contribuenti ha effetti sulle altre categorie di contribuenti, le relazioni ideali tra gli oneri fiscali dettati dalla dottrina e giurisprudenza sono tuttavia praticamente impossibili da rispettare.

3.4.10 Entrata in vigore

Come nel caso dello splitting, anche il sistema di doppia tariffa non deve imperativamente essere previsto per tutti i tre livelli dello Stato⁸⁴. Qualora i correttivi vengano

⁸³ Cfr. numero 3.2.8

⁸⁴ Cfr. numeri 3.3.4.2 e 3.2.10

no previsti unicamente nell'attuale sistema di doppia tariffa dell'imposta federale diretta, le leggi cantonali non devono essere adeguate. Con questo modello sarebbe dunque possibile una rapida attuazione della riforma.

3.5 Ripercussioni politico-economiche

3.5.1 Principali ripercussioni di un'imposizione individuale vera e propria e di uno splitting totale

Qui di seguito vengono enunciate le ripercussioni politico-economiche di un'imposizione individuale vera e propria e di uno splitting totale sull'efficienza dell'impiego economico delle risorse, sulla partecipazione al mercato del lavoro, sulla crescita e sulla decisione di avere figli.

3.5.1.1 Efficienza dell'allocazione delle risorse

La ripercussione di un'imposta può essere suddivisa in un effetto di reddito e in un effetto di sostituzione. Con l'effetto di sostituzione i risultati del mercato subiscono distorsioni. Ne risulta una perdita secca della tassazione (*excess burden of taxation*). Al riguardo si intende la perdita a livello di benessere che va oltre il gettito fiscale e che si verifica pur ammettendo che i costi di riscossione e di versamento dell'imposta siano nulli. Sotto il profilo dell'efficacia la perdita secca riveste un ruolo centrale nella valutazione delle imposte. Essa è tanto più grande, quanto meglio gli individui riescono a sottrarsi all'imposta. La perdita secca è minimizzata se le aliquote d'imposta vengono stabilite⁸⁵ in modo inversamente proporzionale alle elasticità⁸⁶. Secondo questa regola, le persone con un'alta elasticità dell'offerta di lavoro dovrebbero essere sottoposte a un'aliquota marginale d'imposta inferiore rispetto alle persone con un'elasticità dell'offerta di lavoro inferiore.

L'esperienza insegna che, all'interno di una coppia, l'elasticità del partner che percepisce il secondo reddito è maggiore rispetto a quella del partner con il primo reddito. Sia l'imposizione individuale sia lo splitting riducono l'imposizione marginale del secondo reddito delle coppie tassate congiuntamente in base al sistema attuale. Ciò significa che, rispetto a oggi, il sistema fiscale diventerà più efficiente.

Dato che attualmente il coniuge che consegue il secondo reddito guadagna solitamente meno del coniuge con il primo reddito, a condizioni invariate, l'aliquota marginale d'imposta per il coniuge con il secondo reddito risultante dall'imposizione individuale è inferiore rispetto a quella del sistema di splitting. La perdita secca è dunque inferiore nel caso di un'imposizione individuale e, dal punto di vista dell'efficienza, questo sistema si rivela essere migliore del modello dello splitting.

⁸⁵ RAMSEY F. P., A Contribution to the Theory of Taxation, *Economic Journal*, 37, 1927, pagg. 47-61.

⁸⁶ L'elasticità risponde alla domanda con quale percentuale varia la variabile X (ad es. offerta di lavoro) quando il valore della variabile Y (ad es. stipendio netto dopo le imposte) aumenta dell'1%.

3.5.1.2

Ripercussioni sulla partecipazione al mercato e sul PIL

Attraverso aliquote marginali d'imposta sul secondo reddito più contenute, sia l'imposizione individuale sia lo splitting hanno effetti positivi sul mercato del lavoro e sulla crescita. In particolare è da attendersi una mobilitazione da parte delle donne nel mercato del lavoro con i relativi effetti positivi sulla crescita.

Rispetto allo splitting - a parità di reddito imponibile e con una progressività comparabile - con il sistema d'imposizione individuale l'offerta di lavoro è maggiore, poiché, in ragione della sua elevata elasticità in materia di offerta di lavoro, il coniuge con il secondo reddito è tassato in misura minore. L'attività lucrativa è quindi più attraente rispetto alla produzione domestica o al tempo libero. I coniugi con il secondo reddito offrono pertanto più lavoro sul mercato, cosicché anche l'offerta di lavoro dell'intera economia viene incrementata. Al contrario, l'offerta di lavoro del coniuge con il primo reddito si situa, se mai, solo a un livello leggermente inferiore rispetto a quella dello splitting, dato che l'offerta di lavoro del coniuge con il primo reddito è pressoché inelastica. A causa della maggior offerta di lavoro, nell'imposizione individuale il PIL a medio termine è superiore rispetto allo splitting.

Di regola, l'aliquota d'imposta per il secondo reddito è maggiore nello splitting che nell'imposizione individuale. Per questo motivo, la partecipazione al mercato del lavoro del coniuge con il secondo reddito con un sistema di splitting è tendenzialmente inferiore a quella dell'imposizione individuale. Ciò significa che la base fiscale nello splitting è più esigua. A parità di aliquote fiscali, il gettito dello splitting è dunque inferiore a quello dell'imposizione individuale. Qualora le perdite fiscali dovessero venir compensate attraverso aumenti delle aliquote d'imposta o imposte di altro tipo, si verificherebbero nuove distorsioni che genererebbero perdite a livello di efficienza e di crescita.

Gli effetti sul benessere delle persone interessate risultano meno chiari poiché si contrappongono un'argomentazione che privilegia l'imposizione individuale e un'argomentazione che favorisce lo splitting: a favore dell'imposizione individuale si esprimono le basse aliquote marginali d'imposta applicate al reddito del coniuge che consegue il secondo reddito. Lo splitting ha invece il vantaggio di creare nella produzione domestica redditi occulti («Schattenlöhne») identici per entrambi i partner, mantenendo così inalterata la decisione in merito all'impiego nella produzione domestica. Quale dei due effetti prevalga dipende dal rapporto tra l'aliquota marginale d'imposta del reddito del coniuge che consegue il primo reddito e quella del coniuge che consegue il secondo reddito. Le recenti trasformazioni sociali hanno piuttosto spostato il centro di gravità dalla parte dell'imposizione individuale. Sono a favore di questo spostamento del centro di gravità la riduzione delle differenze di formazione e di stipendio fra i due sessi, l'aumento dell'occupazione a tempo parziale con un tasso di occupazione compreso tra il 50 e il 90 per cento, la domanda accresciuta di beni e di servizi, che possono essere interpretati come sostituti alla produzione domestica, come pure la continua flessibilizzazione del mercato svizzero del lavoro, che consente di reagire in modo più elastico all'offerta di lavoro.

3.5.1.3

Obiettivi della politica familiare

In relazione al finanziamento (tramite ripartizione) dei sistemi di previdenza per la vecchiaia, la decisione dei genitori di mettere al mondo figli presenta effetti esterni

positivi, dato che la redditività del sistema di ripartizione dipende dal numero dei figli e dalla loro produttività quale futura forza lavoro e futuri contribuenti. Sulla base di tali effetti esterni, le misure relative ai figli non sono giustificate solo, come di consueto, dal punto di vista della politica sociale, bensì anche dal punto di vista dell'efficacia, dunque della politica di crescita. La combinazione ottimale degli strumenti politici da adottare supera dunque di gran lunga il settore fiscale.

Sia l'imposizione individuale sia (in misura minore) lo splitting generano una maggiore offerta di lavoro delle donne. Diversi studi⁸⁷ hanno mostrato che in Paesi che promuovono alternative alla cura domestica dei figli, l'offerta di lavoro delle donne e il numero di figli sono più elevati con l'imposizione individuale che non con lo splitting.

3.5.2 Ripercussioni dei correttivi

I correttivi necessari richiesti dalla Costituzione relativizzano i vantaggi di un'imposizione individuale vera e propria nell'ambito della politica del mercato del lavoro. In virtù della deduzione per l'economia domestica e della deduzione per coppie con reddito unico previste nell'imposizione individuale modificata con attribuzione forfettaria parziale risultano due importanti differenze rispetto a un'imposizione individuale vera e propria. La concessione di una deduzione per l'economia domestica per le persone sole (correttivo adottato anche nello splitting) fa sì che la scelta di vivere da soli o con altre persone viene distorta dal sistema fiscale. I possibili risparmi di economia domestica sono dunque minori, ciò che porta a perdite a livello di benessere.

Attraverso una deduzione per coppie con reddito unico, si riduce l'imposizione marginale del coniuge con il primo reddito senza modificare l'imposizione marginale del coniuge con il secondo reddito. Qualora, per compensare le minori entrate fiscali dovute alla deduzione per coppie con reddito unico, vengano aumentate le aliquote d'imposta, l'onere delle persone con elasticità dell'offerta di lavoro più elevate rispetto a quelle dei coniugi con il primo reddito aumenta. Ne risultano pertanto perdite a livello di benessere. Al contrario, grazie al parziale avvicinamento delle aliquote marginali d'imposta dei coniugi con il primo reddito a quelle dei coniugi con il secondo reddito e la conseguente correzione della distorsione della produzione domestica, la deduzione per coppie con reddito unico produce un aumento del benessere.

Risultano diversi effetti incentivanti con possibili conseguenze negative nell'ambito dell'economia del benessere, a seconda delle categorie di contribuenti per le quali viene introdotta la deduzione per coppie con reddito unico. Qualora la deduzione è accordata alle coppie di coniugi vere e proprie con reddito unico, la decisione del secondo coniuge relativa all'esercizio di un'attività lucrativa o meno è fortemente influenzata dalla deduzione per coppie con reddito unico. Al riguardo questa deduzione può rivelarsi un grosso ostacolo che, con grande probabilità, scoraggia il

⁸⁷ Cfr. ad es. GALOR, O., WEIL, D.N.: *The Gender Gap, Fertility and Growth*, American Economic Review 86, 1996, pagg. 374-387; APPS, P., REES, R.: *Individual versus Joint Taxation in Models with Household Production*, Journal of Political Economy 107, 1999, pagg. 393-403; APPS, P., REES, R.: *Fertility, Female Labour Supply and Public Policy*, Institute for the Study of Labour (IZA) Bonn, Discussion Paper 409, 2001.

secondo coniuge a iniziare un'attività lucrativa di poca importanza. Ciò è dovuto al fatto che l'aliquota marginale d'imposta risulta molto elevata. In determinate circostanze può addirittura superare il 100 per cento se si considera il reddito netto complessivo della coppia.

Qualora la deduzione per coppie con reddito unico sia accordata in forma adeguata anche ai coniugi con doppio reddito, di cui un partner consegue un reddito (lavorativo) di poca entità, non è più pregiudicata la decisione di tale partner riguardante l'inizio di un'attività lucrativa o meno, bensì solo la scelta del volume dell'attività lucrativa.

3.5.3 Ripercussioni di uno splitting parziale con opzione di tassazione

Nello splitting parziale con opzione di tassazione, i coniugi devono avere la possibilità di decidersi in via alternativa per l'imposizione individuale. Tendenzialmente saranno piuttosto i coniugi con una ripartizione equa del reddito all'interno della coppia ad essere incentivati a fare uso del diritto di opzione a favore dell'imposizione individuale, dato che in tal modo possono ridurre il loro onere fiscale complessivo.

In ogni caso l'esercizio del diritto di opzione risulta ragionevole per una minoranza di contribuenti. Si può ipotizzare che la maggior parte dei coniugi eserciti il suo diritto di opzione, se così facendo può ridurre il suo carico fiscale complessivo. In tal caso, rispetto a uno splitting parziale con lo stesso divisore e senza diritto di opzione, risultano minori entrate, la cui compensazione richiede l'aumento delle aliquote d'imposta e/o la diminuzione delle deduzioni.

In relazione agli effetti del diritto di opzione sull'offerta di lavoro sono interessati tre tipi di economia domestica:

- (1) nelle economie domestiche con un reddito comune nettamente superiore alla media, l'offerta di lavoro è piuttosto inelastica e l'impulso a fornire l'offerta di lavoro – misurato alle conseguenti minori entrate fiscali, è modesto;
- (2) le economie domestiche in cui la ripartizione dei redditi all'interno della coppia è molto equa ed entrambi i partner lavorano a tempo pieno, saranno poco incentivate ad aumentare la loro offerta di lavoro;
- (3) le economie domestiche con una ripartizione molto equa dei redditi all'interno della coppia e la cui offerta di lavoro complessiva è inferiore a quella di due persone impiegate a tempo pieno, reagiscono in modo molto elastico allo sgravio fiscale, dato che ad esempio due partner impiegati al 60 per cento dispongono di un margine di manovra molto elevato per poter aumentare il loro tasso di occupazione.

3.5.4 Ripercussioni di una nuova doppia tariffa

Con la riduzione dell'imposizione marginale del secondo reddito, risultano guadagni in termini di efficienza (sgravio fiscale delle persone con un'elevata elasticità dell'offerta di lavoro) ma anche effetti positivi sul mercato del lavoro (in particolare per le donne). Tali effetti positivi vengono tuttavia indeboliti dagli oneri fiscali supplementari di alcune categorie di contribuenti. Dato che però le categorie penalizzate

dalla riforma (persone sole, concubini con un solo reddito nonché concubini facoltosi con doppio reddito) presentano un'offerta di lavoro piuttosto inelastica, è lecito attendersi effetti negativi contenuti sull'offerta di lavoro dovuti alla loro imposizione supplementare. Per questo motivo, dall'adeguamento della doppia tariffa si possono ipotizzare nel complesso guadagni in termini di efficienza ed effetti positivi sul mercato del lavoro.

Il vantaggio di una doppia tariffa rispetto all'imposizione individuale e allo splitting (con o senza opzione di tassazione) risiede nella sua flessibilità. In realtà, non in tutte le fasce di reddito esiste la stessa necessità di adeguamento per soddisfare le esigenze poste dal Tribunale federale. Al riguardo si può partire dal presupposto che, in caso di uguali minori entrate corrispondenti a quelle dell'imposizione individuale e dello splitting, le aliquote marginali d'imposta possono essere ottimizzate in modo che le distorsioni dell'offerta di lavoro del secondo reddito possano essere eliminate laddove esse sono più elevate.

4 Modelli «senza oneri fiscali supplementari»

4.1 Introduzione

Come illustrato brevemente al numero 2.2, nel senso di una concretizzazione aggiuntiva si è già analizzato quali saranno grossomodo le minori entrate se i quattro modelli, oltre che a soddisfare ampiamente l'obiettivo delle relazioni equilibrate a livelli di oneri fiscali prescritto dalla dottrina e giurisprudenza, dovessero altresì badare – diversamente dai modelli sinora presentati - a *non produrre oneri supplementari* rispetto al diritto vigente. Le analisi hanno mostrato che tali obiettivi possono essere raggiunti con i quattro modelli. Tuttavia, per poter soddisfare tutte queste richieste, soprattutto le tariffe dovrebbero essere rese molto più piatte. Ciò comporterebbe considerevoli minori proventi. Dato che questi modelli sono suscettibili di essere ottimizzati, in questa sede vengono presentati solo i risultati principali.

4.2 Ripercussioni finanziarie

Sebbene con grande probabilità esista un certo potenziale di ottimizzazione, per tre modelli («imposizione individuale modificata», «splitting totale», «splitting parziale con opzione di tassazione») si delineano già minori proventi di circa un terzo del gettito dell'imposta federale diretta delle persone fisiche. In cifre assolute e in relazione al gettito previsto per il periodo fiscale 2008 dell'imposta federale diretta, le minori entrate di questi tre modelli ammonterebbero complessivamente a 3 miliardi di franchi. In ragione della sua maggiore flessibilità, le minori entrate del sistema della «nuova doppia tariffa» sarebbero inferiori di circa 400 milioni di franchi.

Modello	Con oneri fiscali supplementari	Senza oneri fiscali supplementari
Imposizione individuale con attribuzione forfetaria parziale	900 mio.	3 mia.

Splitting totale	900 mio.	3 mia.
Splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi	900 mio.	3 mia.
Tassazione congiunta con doppia tariffa	900 mio.	2,6 mia.

- Allegato 1: Confronti tra gli oneri fiscali del modello «Imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale» con minori entrate di circa 900 milioni di franchi.
- Allegato 2: Confronti tra gli oneri fiscali del modello «Splitting totale» con minori entrate di circa 900 milioni di franchi.
- Allegato 3: Confronti tra gli oneri fiscali del modello «Splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi» con minori entrate di circa 900 milioni di franchi.
- Allegato 4: Confronti tra gli oneri fiscali del modello «Tassazione congiunta con doppia tariffa» con minori entrate di circa 900 milioni di franchi.
- Allegato 5: Foglio esplicativo concernente la scelta del sistema in generale.
- Allegato 6: Foglio esplicativo concernente l'«Imposizione individuale modificata».
- Allegato 7: Foglio esplicativo concernente lo «Splitting totale».
- Allegato 8: Foglio esplicativo concernente l'«Opzione di tassazione per i coniugi con splitting parziale (divisore 1,7)».
- Allegato 9: Foglio esplicativo concernente la «Nuova doppia tariffa».

Scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi

Confronti tra gli oneri fiscali

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Deduzione per l'economia domestica CHF 5'000, deduzione per coppie con reddito unico CHF 15'000, deduzione per famiglie monoparentali, 3% al massimo CHF 6'000

30 ottobre 2006

Deduzioni secondo il diritto 2006 e il sistema 1: imposizione individuale modificata

Deduzione per	Diritto 06	Variante
figli e persone bisognose	6'100	6'100
oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio con LPP		
coniugati	3'300	1'700
altri	1'700	1'700
aumento per figlio	700	700
senza LPP		
coniugati	4'950	2'550
altri	2'550	2'550
aumento per figlio	700	700
coniugi con doppio reddito	7'600	
deduzione dal secondo reddito in %		
deduzione minima in fr.		
deduzione massima in fr.		
deduzione per l'economia domestica per persone sole	-	5'000
deduzione per coppie con reddito unico	-	15'000
deduzione per famiglie monoparentali		
.....% del reddito netto	-	3
deduzione massima in fr.	-	6'000

Tariffa sistema 1: imposizione individuale modificata

L'imposta per anno fiscale è:

– fino a 21'900 franchi di reddito,	0 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	1.00 franchi
– fino a 32'900 franchi di reddito,	110.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	2.00 franchi in più
– fino a 42'900 franchi di reddito,	310.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	3.00 franchi in più
– fino a 52'900 franchi di reddito,	610.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	4.00 franchi in più
– fino a 62'900 franchi di reddito,	1'010.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	5.00 franchi in più
– fino a 72'900 franchi di reddito,	1'510.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	6.00 franchi in più
– fino a 82'900 franchi di reddito,	2'110.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	7.00 franchi in più
– fino a 92'900 franchi di reddito,	2'810.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	8.00 franchi in più
– fino a 102'900 franchi di reddito,	3'610.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	9.00 franchi in più
– fino a 112'900 franchi di reddito,	4'510.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	10.00 franchi in più
– fino a 122'900 franchi di reddito,	5'510.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	11.00 franchi in più
– fino a 132'900 franchi di reddito,	6'610.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	11.50 franchi in più
– fino a 142'900 franchi di reddito,	7'760.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	12.00 franchi in più
– fino a 152'900 franchi di reddito,	8'960.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	12.50 franchi in più
– fino a 162'900 franchi di reddito,	10'210.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	13.00 franchi in più
– fino a 731'100 franchi di reddito,	84'076.00 franchi
– fino a 731'200 franchi di reddito,	84'088.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più,	11.50 franchi in più

L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
	100	70	30	Differenza di onere in percento			
40'000	28'000	12'000	-100%	-100%	0%	0%	0%
50'000	35'000	15'000	-100%	-100%	0%	0%	100%
60'000	42'000	18'000	-70%	-79%	0%	13%	85%
70'000	49'000	21'000	-55%	-66%	0%	-13%	70%
80'000	56'000	24'000	-46%	-56%	0%	-24%	48%
90'000	63'000	27'000	-39%	-49%	0%	-30%	35%
100'000	70'000	30'000	-35%	-44%	0%	-33%	33%
150'000	105'000	45'000	-21%	-28%	0%	-39%	20%
200'000	140'000	60'000	-14%	-19%	0%	-40%	13%
300'000	210'000	90'000	-7%	-9%	0%	-32%	7%
500'000	350'000	150'000	-3%	-5%	0%	-21%	4%
1'000'000	700'000	300'000	-1%	-2%	0%	-8%	1%
2'000'000	1'400'000	600'000	-1%	-1%	0%	-1%	1%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	50	50	Differenza di onere in percento				
40'000	20'000	20'000	-100%	-100%	0%	0%	0%
50'000	25'000	25'000	-100%	-100%	0%	0%	0%
60'000	30'000	30'000	-70%	-79%	0%	-100%	0%
70'000	35'000	35'000	-55%	-66%	0%	-62%	100%
80'000	40'000	40'000	-46%	-56%	0%	-63%	106%
90'000	45'000	45'000	-39%	-49%	0%	-59%	89%
100'000	50'000	50'000	-35%	-44%	0%	-57%	63%
150'000	75'000	75'000	-21%	-28%	0%	-54%	25%
200'000	100'000	100'000	-14%	-19%	0%	-53%	17%
300'000	150'000	150'000	-7%	-9%	0%	-43%	10%
500'000	250'000	250'000	-3%	-5%	0%	-22%	4%
1'000'000	500'000	500'000	-1%	-2%	0%	-8%	1%
2'000'000	1'000'000	1'000'000	-1%	-1%	0%	1%	1%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
	100	70	30	Differenza di onere in percento			
40'000	28'000	12'000	0%	-100%	0%	0%	0%
50'000	35'000	15'000	0%	-100%	-100%	0%	0%
60'000	42'000	18'000	-100%	-100%	-61%	0%	100%
70'000	49'000	21'000	-73%	-93%	-55%	86%	100%
80'000	56'000	24'000	-58%	-85%	-42%	29%	423%
90'000	63'000	27'000	-46%	-78%	-35%	2%	262%
100'000	70'000	30'000	-39%	-71%	-31%	-11%	159%
150'000	105'000	45'000	-18%	-48%	-18%	-34%	69%
200'000	140'000	60'000	-10%	-33%	-12%	-39%	47%
300'000	210'000	90'000	-4%	-17%	-6%	-32%	27%
500'000	350'000	150'000	-2%	-8%	-3%	-22%	13%
1'000'000	700'000	300'000	-1%	-3%	-1%	-8%	5%
2'000'000	1'400'000	600'000	0%	-2%	0%	-1%	2%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Bruttoeinkommen in Franken			Contribuenti con 2 figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
	100	50	50	Differenza di onere in percento			
40'000	20'000	20'000	0%	-100%	0%	0%	0%
50'000	25'000	25'000	0%	-100%	0%	0%	0%
60'000	30'000	30'000	-100%	-100%	0%	0%	0%
70'000	35'000	35'000	-73%	-93%	-100%	-100%	0%
80'000	40'000	40'000	-58%	-85%	-54%	-67%	100%
90'000	45'000	45'000	-46%	-78%	-40%	-61%	100%
100'000	50'000	50'000	-39%	-71%	-35%	-61%	100%
150'000	75'000	75'000	-18%	-48%	-16%	-54%	139%
200'000	100'000	100'000	-10%	-33%	-11%	-54%	71%
300'000	150'000	150'000	-4%	-17%	-6%	-45%	37%
500'000	250'000	250'000	-2%	-8%	-3%	-23%	16%
1'000'000	500'000	500'000	-1%	-3%	-1%	-8%	5%
2'000'000	1'000'000	1'000'000	0%	-2%	0%	1%	2%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	70	30	Onere in franchi					
40'000	28'000	12'000	47	0	0	97	0	0
50'000	35'000	15'000	160	0	0	260	53	53
60'000	42'000	18'000	349	65	106	499	120	120
70'000	49'000	21'000	614	142	278	814	242	242
80'000	56'000	24'000	958	266	520	1'195	394	394
90'000	63'000	27'000	1'375	430	834	1'648	580	580
100'000	70'000	30'000	1'858	614	1'215	2'166	814	814
150'000	105'000	45'000	5'460	2'208	4'312	6'005	2'639	2'639
200'000	140'000	60'000	10'795	4'919	9'310	11'445	5'569	5'569
300'000	210'000	90'000	22'482	13'340	20'961	23'132	14'263	14'263
500'000	350'000	150'000	45'869	33'792	44'348	46'519	34'987	34'987
1'000'000	700'000	300'000	102'005	91'738	100'659	102'580	93'038	93'038
2'000'000	1'400'000	600'000	205'447	200'951	204'102	206'022	202'176	202'176

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli							
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito	Coniugi pensionati	Concubini pensionati
100	50	50	Onere in franchi							
40'000	20'000	20'000	47	0	0	97	0	0	0	0
50'000	25'000	25'000	160	0	0	260	0	0	0	0
60'000	30'000	30'000	349	0	106	499	0	0	110	110
70'000	35'000	35'000	614	0	278	814	106	106	210	210
80'000	40'000	40'000	958	94	520	1'195	194	194	400	400
90'000	45'000	45'000	1'375	182	834	1'648	344	344	600	600
100'000	50'000	50'000	1'858	320	1'215	2'166	520	520	890	890
150'000	75'000	75'000	5'460	1'580	4'312	6'005	1'980	1'980	2'970	2'970
200'000	100'000	100'000	10'795	3'716	9'310	11'445	4'332	4'332	6'340	6'340
300'000	150'000	150'000	22'482	10'920	20'961	23'132	12'010	12'010	16'600	16'600
500'000	250'000	250'000	45'869	33'290	44'348	46'519	34'590	34'590	42'390	42'390
1'000'000	500'000	500'000	102'005	91'738	100'659	102'580	93'038	93'038	107'390	107'390
2'000'000	1'000'000	1'000'000	205'447	204'009	204'102	206'022	205'159	205'159	229'401	229'401

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	70	30	Onere in franchi					
40'000	28'000	12'000	0	0	0	97	0	0
50'000	35'000	15'000	0	0	0	260	0	53
60'000	42'000	18'000	78	0	0	499	47	120
70'000	49'000	21'000	216	0	58	814	108	242
80'000	56'000	24'000	421	44	178	1'195	230	394
90'000	63'000	27'000	690	104	370	1'648	376	580
100'000	70'000	30'000	1'025	216	630	2'166	559	814
150'000	105'000	45'000	3'844	1'230	3'146	6'005	2'082	2'540
200'000	140'000	60'000	8'516	3'208	7'668	11'445	4'703	5'370
300'000	210'000	90'000	19'934	10'275	19'193	23'132	13'017	13'900
500'000	350'000	150'000	43'321	29'628	42'580	46'519	33'384	34'262
1'000'000	700'000	300'000	99'751	86'642	99'095	102'580	91'281	92'154
2'000'000	1'400'000	600'000	203'193	196'149	202'538	206'022	200'514	201'292

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	50	50	Onere in franchi					
40'000	20'000	20'000	0	0	0	97	0	0
50'000	25'000	25'000	0	0	0	260	0	0
60'000	30'000	30'000	78	0	0	499	0	0
70'000	35'000	35'000	216	0	58	814	0	53
80'000	40'000	40'000	421	0	178	1'195	58	126
90'000	45'000	45'000	690	0	370	1'648	146	245
100'000	50'000	50'000	1'025	0	630	2'166	248	384
150'000	75'000	75'000	3'844	600	3'146	6'005	1'436	1'708
200'000	100'000	100'000	8'516	2'050	7'668	11'445	3'500	3'916
300'000	150'000	150'000	19'934	7'688	19'193	23'132	10'560	11'285
500'000	250'000	250'000	43'321	28'194	42'580	46'519	32'822	33'706
1'000'000	500'000	500'000	99'751	86'642	99'095	102'580	91'270	92'154
2'000'000	1'000'000	1'000'000	203'193	199'501	202'538	206'022	203'595	204'377

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente				Misura			
	Concubini con un solo reddito senza figli	Coniugi con un solo reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con un solo reddito senza figli	Coniugi con un solo reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
100%	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	141	33	-108	-76.5	97	0	-97	-100.0
50'000	243	121	-122	-50.1	260	0	-260	-100.0
60'000	475	209	-266	-56.0	499	106	-393	-78.8
70'000	727	397	-330	-45.4	814	278	-536	-65.8
80'000	983	655	-328	-33.3	1'195	520	-675	-56.5
90'000	1'453	940	-513	-35.3	1'648	834	-814	-49.4
100'000	2'014	1'280	-734	-36.5	2'166	1'215	-951	-43.9
150'000	5'559	4'002	-1'557	-28.0	6'005	4'312	-1'693	-28.2
200'000	10'645	9'550	-1'095	-10.3	11'445	9'310	-2'135	-18.7
300'000	22'512	21'237	-1'275	-5.7	23'132	20'961	-2'171	-9.4
500'000	46'259	44'624	-1'635	-3.5	46'519	44'348	-2'171	-4.7
1'000'000	102'579	102'396	-183	-0.2	102'580	100'659	-1'921	-1.9
2'000'000	206'022	205'839	-183	-0.1	206'022	204'102	-1'921	-0.9

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente				Misura			
	Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	57	0	-57	-100.0	0	0	0	0.0
50'000	105	26	-79	-75.2	53	53	0	0.0
60'000	156	114	-42	-27.1	120	120	0	0.0
70'000	219	202	-17	-7.7	242	242	0	0.0
80'000	413	376	-37	-8.9	394	394	0	0.0
90'000	596	640	44	7.3	580	580	0	0.0
100'000	798	932	134	16.8	814	814	0	0.0
150'000	2'478	3'245	768	31.0	2'639	2'639	0	0.0
200'000	5'244	8'185	2'941	56.1	5'569	5'569	0	0.0
300'000	13'286	19'729	6'443	48.5	14'263	14'263	0	0.0
500'000	34'010	42'895	8'885	26.1	34'987	34'987	0	0.0
1'000'000	92'517	100'855	8'338	9.0	93'038	93'038	0	0.0
2'000'000	202'095	204'298	2'203	1.1	202'176	202'176	0	0.0

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente				Misura			
	Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	74	26	-48	-64.8	0	0	0	0.0
60'000	142	114	-28	-19.5	0	0	0	0.0
70'000	209	202	-7	-3.5	106	106	0	0.0
80'000	281	376	95	33.7	194	194	0	0.0
90'000	359	640	281	78.5	344	344	0	0.0
100'000	485	932	447	92.0	520	520	0	0.0
150'000	1'716	3'304	1'588	92.6	1'980	1'980	0	0.0
200'000	4'029	8'146	4'117	102.2	4'332	4'332	0	0.0
300'000	11'117	19'508	8'391	75.5	12'010	12'010	0	0.0
500'000	33'170	42'895	9'725	29.3	34'590	34'590	0	0.0
1'000'000	92'517	100'855	8'338	9.0	93'038	93'038	0	0.0
2'000'000	205'158	204'298	-861	-0.4	205'159	205'159	0	0.0

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito da rendite in Fr.	Diritto vigente				Misura			
	Concubini pensionati senza figli	Coniugi pensionati senza figli	Differenza di onere		Concubini pensionati senza figli	Coniugi pensionati senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Verdienst 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %
40'000	59	83	25	41.9	0	0	0	0.0
50'000	136	183	48	35.1	0	0	0	0.0
60'000	213	355	143	67.1	110	110	0	0.0
70'000	295	655	360	121.8	210	210	0	0.0
80'000	383	996	613	159.8	400	400	0	0.0
90'000	591	1'396	805	136.2	600	600	0	0.0
100'000	855	1'895	1'040	121.7	890	890	0	0.0
150'000	2'553	6'196	3'643	142.7	2'970	2'970	0	0.0
200'000	5'837	12'696	6'859	117.5	6'340	6'340	0	0.0
300'000	15'517	25'696	10'179	65.6	16'600	16'600	0	0.0
500'000	41'090	51'696	10'606	25.8	42'390	42'390	0	0.0
1'000'000	107'090	114'425	7'335	6.8	107'390	107'390	0	0.0
2'000'000	229'400	229'425	25	0.0	229'401	229'401	0	0.0

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente				Misura			
	Concubini con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
100%	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	141	0	-141	-100.0	97	0	-97	-100.0
50'000	243	0	-243	-100.0	260	0	-260	-100.0
60'000	475	73	-402	-84.6	499	0	-499	-100.0
70'000	727	161	-566	-77.9	814	58	-756	-92.9
80'000	983	282	-701	-71.3	1'195	178	-1'017	-85.1
90'000	1'453	505	-948	-65.3	1'648	370	-1'278	-77.5
100'000	2'014	760	-1'254	-62.3	2'166	630	-1'536	-70.9
150'000	5'559	2'944	-2'615	-47.0	6'005	3'146	-2'859	-47.6
200'000	10'645	7'782	-2'863	-26.9	11'445	7'668	-3'777	-33.0
300'000	22'512	19'469	-3'043	-13.5	23'132	19'193	-3'939	-17.0
500'000	46'259	42'856	-3'403	-7.4	46'519	42'580	-3'939	-8.5
1'000'000	102'579	100'832	-1'747	-1.7	102'580	99'095	-3'485	-3.4
2'000'000	206'022	204'275	-1'747	-0.8	206'022	202'538	-3'485	-1.7

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente				Misura			
	Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	57	0	-57	-100.0	0	0	0	0.0
50'000	105	0	-105	-100.0	53	0	-53	-100.0
60'000	156	0	-156	-100.0	120	47	-73	-60.8
70'000	219	66	-153	-69.8	242	108	-134	-55.4
80'000	383	154	-229	-59.7	394	230	-164	-41.6
90'000	546	272	-274	-50.2	580	376	-204	-35.2
100'000	727	499	-228	-31.4	814	559	-255	-31.3
150'000	2'298	2'345	47	2.0	2'540	2'082	-459	-18.1
200'000	4'858	6'417	1'559	32.1	5'370	4'703	-667	-12.4
300'000	12'386	17'961	5'575	45.0	13'900	13'017	-883	-6.4
500'000	31'508	41'127	9'619	30.5	34'262	33'384	-878	-2.6
1'000'000	89'682	99'291	9'609	10.7	92'154	91'281	-873	-0.9
2'000'000	198'720	202'734	4'014	2.0	201'292	200'514	-777	-0.4

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente				Misura			
	Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	37	0	-37	-100.0	0	0	0	0.0
60'000	71	0	-71	-100.0	0	0	0	0.0
70'000	105	66	-39	-37.0	53	0	-53	-100.0
80'000	141	154	13	9.5	126	58	-68	-54.0
90'000	179	272	93	51.7	245	146	-99	-40.4
100'000	243	499	256	105.6	384	248	-136	-35.4
150'000	1'088	2'393	1'305	120.0	1'708	1'436	-272	-15.9
200'000	2'822	6'378	3'556	126.0	3'916	3'500	-416	-10.6
300'000	8'615	17'740	9'125	105.9	11'285	10'560	-725	-6.4
500'000	30'425	41'127	10'702	35.2	33'706	32'822	-884	-2.6
1'000'000	89'323	99'291	9'968	11.2	92'154	91'270	-884	-1.0
2'000'000	203'595	202'734	-862	-0.4	204'377	203'595	-782	-0.4

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente				Misura			
	Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %
40'000	33	0	-33	-100.0	0	0	0	0.0
50'000	121	26	-95	-78.5	0	53	53	0.0
60'000	209	114	-95	-45.5	106	120	14	13.2
70'000	397	202	-195	-49.1	278	242	-36	-12.9
80'000	655	376	-279	-42.6	520	394	-126	-24.2
90'000	940	640	-300	-31.9	834	580	-254	-30.5
100'000	1'280	932	-348	-27.2	1'215	814	-401	-33.0
150'000	4'002	3'245	-757	-18.9	4'312	2'639	-1'673	-38.8
200'000	9'550	8'185	-1'365	-14.3	9'310	5'569	-3'741	-40.2
300'000	21'237	19'729	-1'508	-7.1	20'961	14'263	-6'698	-32.0
500'000	44'624	42'895	-1'729	-3.9	44'348	34'987	-9'361	-21.1
1'000'000	102'396	100'855	-1'541	-1.5	100'659	93'038	-7'621	-7.6
2'000'000	205'839	204'298	-1'541	-0.7	204'102	202'176	-1'926	-0.9

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente				Misura			
	Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	33	0	-33	-100.0	0	0	0	0.0
50'000	121	26	-95	-78.5	0	0	0	0.0
60'000	209	114	-95	-45.5	106	0	-106	-100.0
70'000	397	202	-195	-49.1	278	106	-172	-61.9
80'000	655	376	-279	-42.6	520	194	-326	-62.7
90'000	940	640	-300	-31.9	834	344	-490	-58.8
100'000	1'280	932	-348	-27.2	1'215	520	-695	-57.2
150'000	4'002	3'304	-698	-17.4	4'312	1'980	-2'332	-54.1
200'000	9'550	8'146	-1'404	-14.7	9'310	4'332	-4'978	-53.5
300'000	21'237	19'508	-1'729	-8.1	20'961	12'010	-8'951	-42.7
500'000	44'624	42'895	-1'729	-3.9	44'348	34'590	-9'758	-22.0
1'000'000	102'396	100'855	-1'541	-1.5	100'659	93'038	-7'621	-7.6
2'000'000	205'839	204'298	-1'541	-0.7	204'102	205'159	1'058	0.5

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente				Misura			
	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Verdienst 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
60'000	73	0	-73	-100.0	0	47	47	0.0
70'000	161	66	-95	-59.0	58	108	50	86.2
80'000	282	154	-128	-45.4	178	230	52	29.2
90'000	505	272	-233	-46.1	370	376	6	1.6
100'000	760	499	-261	-34.3	630	559	-71	-11.3
150'000	2'944	2'345	-599	-20.3	3'146	2'082	-1'065	-33.8
200'000	7'782	6'417	-1'365	-17.5	7'668	4'703	-2'965	-38.7
300'000	19'469	17'961	-1'508	-7.7	19'193	13'017	-6'176	-32.2
500'000	42'856	41'127	-1'729	-4.0	42'580	33'384	-9'196	-21.6
1'000'000	100'832	99'291	-1'541	-1.5	99'095	91'281	-7'814	-7.9
2'000'000	204'275	202'734	-1'541	-0.8	202'538	200'514	-2'023	-1.0

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente				Misura			
	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Verdienst 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
60'000	73	0	-73	-100.0	0	0	0	0.0
70'000	161	66	-95	-59.0	58	0	-58	-100.0
80'000	282	154	-128	-45.4	178	58	-120	-67.4
90'000	505	272	-233	-46.1	370	146	-224	-60.5
100'000	760	499	-261	-34.3	630	248	-382	-60.6
150'000	2'944	2'393	-551	-18.7	3'146	1'436	-1'710	-54.4
200'000	7'782	6'378	-1'404	-18.0	7'668	3'500	-4'168	-54.4
300'000	19'469	17'740	-1'729	-8.9	19'193	10'560	-8'633	-45.0
500'000	42'856	41'127	-1'729	-4.0	42'580	32'822	-9'758	-22.9
1'000'000	100'832	99'291	-1'541	-1.5	99'095	91'270	-7'825	-7.9
2'000'000	204'275	202'734	-1'541	-0.8	202'538	203'595	1'058	0.5

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Persona sola senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	47	-94	-66.6
50'000			243	160	-83	-34.1
60'000			475	349	-126	-26.5
70'000			727	614	-113	-15.6
80'000			983	958	-25	-2.5
90'000			1'453	1'375	-78	-5.4
100'000			2'014	1'858	-156	-7.8
150'000			5'559	5'460	-99	-1.8
200'000			10'645	10'795	150	1.4
300'000			22'512	22'482	-30	-0.1
500'000			46'259	45'869	-390	-0.8
1'000'000			102'579	102'005	-575	-0.6
2'000'000			206'022	205'447	-575	-0.3

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Concubini con un solo reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	97	-44	-31.0
50'000			243	260	17	7.2
60'000			475	499	24	5.1
70'000			727	814	87	12.0
80'000			983	1'195	213	21.6
90'000			1'453	1'648	195	13.4
100'000			2'014	2'166	152	7.5
150'000			5'559	6'005	446	8.0
200'000			10'645	11'445	800	7.5
300'000			22'512	23'132	620	2.8
500'000			46'259	46'519	260	0.6
1'000'000			102'579	102'580	1	0.0
2'000'000			206'022	206'022	1	0.0

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Coniugi con un solo reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			33	0	-33	-100.0
50'000			121	0	-121	-100.0
60'000			209	106	-103	-49.3
70'000			397	278	-119	-30.0
80'000			655	520	-135	-20.6
90'000			940	834	-106	-11.3
100'000			1'280	1'215	-65	-5.1
150'000			4'002	4'312	310	7.7
200'000			9'550	9'310	-240	-2.5
300'000			21'237	20'961	-276	-1.3
500'000			44'624	44'348	-276	-0.6
1'000'000			102'396	100'659	-1'737	-1.7
2'000'000			205'839	204'102	-1'737	-0.8

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	0	0	0	0.0
50'000	35'000	15'000	26	53	27	103.8
60'000	42'000	18'000	114	120	6	5.3
70'000	49'000	21'000	202	242	40	19.8
80'000	56'000	24'000	376	394	18	4.8
90'000	63'000	27'000	640	580	-60	-9.4
100'000	70'000	30'000	932	814	-118	-12.7
150'000	105'000	45'000	3'245	2'639	-606	-18.7
200'000	140'000	60'000	8'185	5'569	-2'616	-32.0
300'000	210'000	90'000	19'729	14'263	-5'466	-27.7
500'000	350'000	150'000	42'895	34'987	-7'908	-18.4
1'000'000	700'000	300'000	100'855	93'038	-7'817	-7.8
2'000'000	1'400'000	600'000	204'298	202'176	-2'122	-1.0

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	26	0	-26	-100.0
60'000	30'000	30'000	114	0	-114	-100.0
70'000	35'000	35'000	202	106	-96	-47.5
80'000	40'000	40'000	376	194	-182	-48.4
90'000	45'000	45'000	640	344	-296	-46.3
100'000	50'000	50'000	932	520	-412	-44.2
150'000	75'000	75'000	3'304	1'980	-1'324	-40.1
200'000	100'000	100'000	8'146	4'332	-3'814	-46.8
300'000	150'000	150'000	19'508	12'010	-7'498	-38.4
500'000	250'000	250'000	42'895	34'590	-8'305	-19.4
1'000'000	500'000	500'000	100'855	93'038	-7'817	-7.8
2'000'000	1'000'000	1'000'000	204'298	205'159	862	0.4

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	70	30			0	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	57	0	-57	-100.0
50'000	35'000	15'000	105	53	-52	-49.4
60'000	42'000	18'000	156	120	-36	-23.3
70'000	49'000	21'000	219	242	23	10.6
80'000	56'000	24'000	413	394	-19	-4.5
90'000	63'000	27'000	596	580	-16	-2.7
100'000	70'000	30'000	798	814	16	2.0
150'000	105'000	45'000	2'478	2'639	162	6.5
200'000	140'000	60'000	5'244	5'569	325	6.2
300'000	210'000	90'000	13'286	14'263	977	7.4
500'000	350'000	150'000	34'010	34'987	977	2.9
1'000'000	700'000	300'000	92'517	93'038	521	0.6
2'000'000	1'400'000	600'000	202'095	202'176	81	0.0

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%						
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	74	0	-74	-100.0
60'000	30'000	30'000	142	0	-142	-100.0
70'000	35'000	35'000	209	106	-103	-49.4
80'000	40'000	40'000	281	194	-87	-31.0
90'000	45'000	45'000	359	344	-15	-4.1
100'000	50'000	50'000	485	520	35	7.2
150'000	75'000	75'000	1'716	1'980	264	15.4
200'000	100'000	100'000	4'029	4'332	303	7.5
300'000	150'000	150'000	11'117	12'010	893	8.0
500'000	250'000	250'000	33'170	34'590	1'420	4.3
1'000'000	500'000	500'000	92'517	93'038	521	0.6
2'000'000	1'000'000	1'000'000	205'158	205'159	1	0.0

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito da rendite			Coniugi pensionati senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%						
40'000	20'000	20'000	83	0	-83	-100.0
50'000	25'000	25'000	183	0	-183	-100.0
60'000	30'000	30'000	355	110	-245	-69.0
70'000	35'000	35'000	655	210	-445	-67.9
80'000	40'000	40'000	996	400	-596	-59.8
90'000	45'000	45'000	1'396	600	-796	-57.0
100'000	50'000	50'000	1'895	890	-1'005	-53.0
150'000	75'000	75'000	6'196	2'970	-3'226	-52.1
200'000	100'000	100'000	12'696	6'340	-6'356	-50.1
300'000	150'000	150'000	25'696	16'600	-9'096	-35.4
500'000	250'000	250'000	51'696	42'390	-9'306	-18.0
1'000'000	500'000	500'000	114'425	107'390	-7'035	-6.1
2'000'000	1'000'000	1'000'000	229'425	229'401	-24	0.0

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito da rendite			Concubini pensionati senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	59	0	-59	-100.0
50'000	25'000	25'000	136	0	-136	-100.0
60'000	30'000	30'000	213	110	-103	-48.2
70'000	35'000	35'000	295	210	-85	-28.9
80'000	40'000	40'000	383	400	17	4.4
90'000	45'000	45'000	591	600	9	1.5
100'000	50'000	50'000	855	890	35	4.1
150'000	75'000	75'000	2'553	2'970	417	16.3
200'000	100'000	100'000	5'837	6'340	503	8.6
300'000	150'000	150'000	15'517	16'600	1'083	7.0
500'000	250'000	250'000	41'090	42'390	1'300	3.2
1'000'000	500'000	500'000	107'090	107'390	300	0.3
2'000'000	1'000'000	1'000'000	229'400	229'401	1	0.0

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Persona sola con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			0	0	0	0.0
50'000			0	0	0	0.0
60'000			89	78	-11	-12.4
70'000			177	216	39	22.0
80'000			314	421	107	34.1
90'000			553	690	137	24.8
100'000			808	1'025	217	26.9
150'000			3'056	3'844	788	25.8
200'000			7'990	8'516	526	6.6
300'000			19'677	19'934	257	1.3
500'000			43'064	43'321	257	0.6
1'000'000			101'016	99'751	-1'266	-1.3
2'000'000			204'459	203'193	-1'266	-0.6

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Concubini con un solo reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	97	-44	-31.0
50'000			243	260	17	7.2
60'000			475	499	24	5.1
70'000			727	814	87	12.0
80'000			983	1'195	213	21.6
90'000			1'453	1'648	195	13.4
100'000			2'014	2'166	152	7.5
150'000			5'559	6'005	446	8.0
200'000			10'645	11'445	800	7.5
300'000			22'512	23'132	620	2.8
500'000			46'259	46'519	260	0.6
1'000'000			102'579	102'580	1	0.0
2'000'000			206'022	206'022	1	0.0

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Coniugi con un solo reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			0	0	0	0.0
50'000			0	0	0	0.0
60'000			73	0	-73	-100.0
70'000			161	58	-103	-64.0
80'000			282	178	-104	-36.9
90'000			505	370	-135	-26.7
100'000			760	630	-130	-17.1
150'000			2'944	3'146	202	6.9
200'000			7'782	7'668	-114	-1.5
300'000			19'469	19'193	-276	-1.4
500'000			42'856	42'580	-276	-0.6
1'000'000			100'832	99'095	-1'737	-1.7
2'000'000			204'275	202'538	-1'737	-0.9

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	0	0	0	0.0
50'000	35'000	15'000	0	0	0	0.0
60'000	42'000	18'000	0	47	47	0.0
70'000	49'000	21'000	66	108	42	63.6
80'000	56'000	24'000	154	230	76	49.4
90'000	63'000	27'000	272	376	104	38.2
100'000	70'000	30'000	499	559	60	12.0
150'000	105'000	45'000	2'345	2'082	-264	-11.2
200'000	140'000	60'000	6'417	4'703	-1'714	-26.7
300'000	210'000	90'000	17'961	13'017	-4'944	-27.5
500'000	350'000	150'000	41'127	33'384	-7'743	-18.8
1'000'000	700'000	300'000	99'291	91'281	-8'010	-8.1
2'000'000	1'400'000	600'000	202'734	200'514	-2'219	-1.1

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%						
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	0	0	0	0.0
60'000	30'000	30'000	0	0	0	0.0
70'000	35'000	35'000	66	0	-66	-100.0
80'000	40'000	40'000	154	58	-96	-62.3
90'000	45'000	45'000	272	146	-126	-46.3
100'000	50'000	50'000	499	248	-251	-50.3
150'000	75'000	75'000	2'393	1'436	-957	-40.0
200'000	100'000	100'000	6'378	3'500	-2'878	-45.1
300'000	150'000	150'000	17'740	10'560	-7'180	-40.5
500'000	250'000	250'000	41'127	32'822	-8'305	-20.2
1'000'000	500'000	500'000	99'291	91'270	-8'021	-8.1
2'000'000	1'000'000	1'000'000	202'734	203'595	862	0.4

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	70	30			0	in %
100%						
40'000	28'000	12'000	57	0	-57	-100.0
50'000	35'000	15'000	105	53	-52	-49.4
60'000	42'000	18'000	156	120	-36	-23.3
70'000	49'000	21'000	219	242	23	10.6
80'000	56'000	24'000	383	394	11	3.0
90'000	63'000	27'000	546	580	34	6.2
100'000	70'000	30'000	727	814	87	12.0
150'000	105'000	45'000	2'298	2'540	242	10.5
200'000	140'000	60'000	4'858	5'370	512	10.5
300'000	210'000	90'000	12'386	13'900	1'514	12.2
500'000	350'000	150'000	31'508	34'262	2'754	8.7
1'000'000	700'000	300'000	89'682	92'154	2'472	2.8
2'000'000	1'400'000	600'000	198'720	201'292	2'572	1.3

Sistema 1: imposizione individuale modificata

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto in vigore Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	37	0	-37	-100.0
60'000	30'000	30'000	71	0	-71	-100.0
70'000	35'000	35'000	105	53	-52	-49.4
80'000	40'000	40'000	141	126	-15	-10.4
90'000	45'000	45'000	179	245	66	36.6
100'000	50'000	50'000	243	384	141	58.3
150'000	75'000	75'000	1'088	1'708	620	57.0
200'000	100'000	100'000	2'822	3'916	1'094	38.7
300'000	150'000	150'000	8'615	11'285	2'670	31.0
500'000	250'000	250'000	30'425	33'706	3'281	10.8
1'000'000	500'000	500'000	89'323	92'154	2'831	3.2
2'000'000	1'000'000	1'000'000	203'595	204'377	782	0.4

Scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi

Confronti tra gli oneri fiscali

Sistema 2: splitting totale

**Deduzione per l'economia domestica CHF 3'200,
combinata con deduzione per famiglie monoparentali, 3% al massimo CHF 6'000**

30 ottobre 2006

Deduzioni secondo il diritto 2006 e il sistema 2: splitting totale

Deduzione per	Diritto 06	Variante
figli e persone bisognose	6'100	6'100
oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio con LPP		
coniugati	3'300	3'300
altri	1'700	1'700
aumento per figlio	700	700
senza LPP		
coniugati	4'950	4'950
altri	2'550	2'550
aumento per figlio	700	700
deduzione per l'economia domestica per persone sole	-	3'200
famiglie monoparentali		
.....% del reddito netto	-	3
deduzione massima in fr.	-	6'000

Tariffa sistema 2: splitting totale

L'imposta per anno fiscale è:

–	fino a 16'000 franchi di reddito	0 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	0.75 franchi
–	fino a 25'500 franchi di reddito	71.25 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	1.50 franchi in più
–	fino a 35'000 franchi di reddito	213.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	3.00 franchi in più
–	fino a 44'500 franchi di reddito	498.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	4.00 franchi in più
–	fino a 54'000 franchi di reddito	878.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	5.00 franchi in più
–	fino a 63'500 franchi di reddito	1'353.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	6.00 franchi in più
–	fino a 73'000 franchi di reddito	1'923.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	7.00 franchi in più
–	fino a 82'500 franchi di reddito	2'588.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	8.00 franchi in più
–	fino a 92'500 franchi di reddito	3'388.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	9.00 franchi in più
–	fino a 102'500 franchi di reddito	4'288.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	10.00 franchi in più
–	fino a 112'500 di reddito	5'288.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	11.00 franchi in più
–	fino a 122'500 franchi di reddito	6'388.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	11.50 franchi in più
–	fino a 130'500 franchi di reddito	7'308.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	12.00 franchi in più
–	fino a 150'500 franchi di reddito	9'708.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	12.50 franchi in più
–	fino a 180'500 franchi di reddito	13'458.75 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	13.00 franchi in più
–	fino a 667'000 franchi di reddito	76'703.75 franchi
–	fino a 667'100 franchi di reddito	76'716.50 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	11.50 franchi in più

L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	70	30	Differenza di onere in percento				
40'000	28'000	12'000	-100%	-100%	-100%	0%	0%
50'000	35'000	15'000	-82%	-86%	-100%	-100%	-100%
60'000	42'000	18'000	-79%	-83%	-46%	-13%	-28%
70'000	49'000	21'000	-76%	-79%	-44%	-13%	-23%
80'000	56'000	24'000	-74%	-77%	-40%	-8%	-26%
90'000	63'000	27'000	-71%	-74%	-41%	-9%	-27%
100'000	70'000	30'000	-68%	-71%	-33%	-4%	-20%
150'000	105'000	45'000	-60%	-62%	-22%	-3%	-13%
200'000	140'000	60'000	-53%	-55%	-19%	-4%	-12%
300'000	210'000	90'000	-38%	-39%	-10%	-3%	-6%
500'000	350'000	150'000	-21%	-22%	-1%	-2%	1%
1'000'000	700'000	300'000	-6%	-7%	0%	-1%	1%
2'000'000	1'400'000	600'000	0%	0%	1%	0%	1%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	50	50	Differenza di onere in percento				
40'000	20'000	20'000	-100%	-100%	0%	0%	0%
50'000	25'000	25'000	-82%	-86%	0%	-100%	0%
60'000	30'000	30'000	-79%	-83%	0%	-13%	89%
70'000	35'000	35'000	-76%	-79%	0%	-13%	62%
80'000	40'000	40'000	-74%	-77%	0%	-8%	42%
90'000	45'000	45'000	-71%	-74%	0%	-9%	35%
100'000	50'000	50'000	-68%	-71%	1%	-4%	35%
150'000	75'000	75'000	-60%	-62%	0%	-2%	14%
200'000	100'000	100'000	-53%	-55%	0%	-5%	10%
300'000	150'000	150'000	-38%	-39%	0%	-4%	6%
500'000	250'000	250'000	-21%	-22%	0%	-2%	2%
1'000'000	500'000	500'000	-6%	-7%	0%	-1%	1%
2'000'000	1'000'000	1'000'000	0%	0%	0%	0%	0%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	70	30	Differenza di onere in percento				
40'000	28'000	12'000	0%	-100%	-100%	0%	0%
50'000	35'000	15'000	-100%	-100%	-100%	0%	0%
60'000	42'000	18'000	-100%	-100%	-100%	0%	0%
70'000	49'000	21'000	-78%	-92%	-81%	-18%	47%
80'000	56'000	24'000	-77%	-90%	-76%	-11%	22%
90'000	63'000	27'000	-72%	-87%	-68%	-8%	28%
100'000	70'000	30'000	-72%	-85%	-64%	-4%	7%
150'000	105'000	45'000	-59%	-72%	-39%	-4%	11%
200'000	140'000	60'000	-53%	-63%	-28%	-4%	8%
300'000	210'000	90'000	-38%	-46%	-15%	-3%	6%
500'000	350'000	150'000	-20%	-25%	-2%	-2%	9%
1'000'000	700'000	300'000	-6%	-8%	0%	-1%	5%
2'000'000	1'400'000	600'000	0%	-1%	1%	0%	3%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	50	50	Differenza di onere in percento				
40'000	20'000	20'000	0%	-100%	0%	0%	0%
50'000	25'000	25'000	-100%	-100%	0%	0%	0%
60'000	30'000	30'000	-100%	-100%	-100%	0%	0%
70'000	35'000	35'000	-78%	-92%	-32%	-18%	100%
80'000	40'000	40'000	-77%	-90%	-19%	-11%	100%
90'000	45'000	45'000	-72%	-87%	-13%	-8%	100%
100'000	50'000	50'000	-72%	-85%	-17%	-4%	275%
150'000	75'000	75'000	-59%	-72%	-3%	-2%	96%
200'000	100'000	100'000	-53%	-63%	-1%	-5%	53%
300'000	150'000	150'000	-38%	-46%	0%	-5%	30%
500'000	250'000	250'000	-20%	-25%	0%	-2%	14%
1'000'000	500'000	500'000	-6%	-8%	0%	-1%	5%
2'000'000	1'000'000	1'000'000	0%	-1%	0%	0%	2%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	70	30	Onere in franchi					
40'000	28'000	12'000	115	0	0	163	0	38
50'000	35'000	15'000	280	60	51	376	0	97
60'000	42'000	18'000	559	142	117	687	102	190
70'000	49'000	21'000	919	253	224	1'079	194	349
80'000	56'000	24'000	1'349	439	353	1'540	326	547
90'000	63'000	27'000	1'864	667	536	2'078	488	826
100'000	70'000	30'000	2'449	946	788	2'685	758	1'130
150'000	105'000	45'000	6'584	2'954	2'648	6'952	2'560	3'273
200'000	140'000	60'000	12'046	6'156	5'642	12'446	5'405	6'636
300'000	210'000	90'000	23'677	15'035	14'577	24'093	14'117	15'654
500'000	350'000	150'000	47'064	36'111	37'266	47'480	36'520	36'895
1'000'000	700'000	300'000	102'211	94'128	95'740	102'579	94'986	94'960
2'000'000	1'400'000	600'000	205'653	202'352	205'836	206'021	205'169	203'136

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli							
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito	Coniugi pensionati	Concubini pensionati
100	50	50	Onere in franchi							
40'000	20'000	20'000	115	0	0	163	0	0	0	0
50'000	25'000	25'000	280	0	51	376	0	0	98	96
60'000	30'000	30'000	559	54	117	687	102	102	203	200
70'000	35'000	35'000	919	120	224	1'079	194	194	353	350
80'000	40'000	40'000	1'349	230	353	1'540	326	326	578	572
90'000	45'000	45'000	1'864	362	536	2'078	488	488	878	872
100'000	50'000	50'000	2'449	560	788	2'685	758	752	1'238	1'230
150'000	75'000	75'000	6'584	2'278	2'648	6'952	2'600	2'598	3'788	3'776
200'000	100'000	100'000	12'046	4'898	5'642	12'446	5'386	5'370	7'678	7'660
300'000	150'000	150'000	23'677	13'169	14'577	24'093	13'928	13'905	18'698	18'674
500'000	250'000	250'000	47'064	35'680	37'266	47'480	36'520	36'512	44'338	44'312
1'000'000	500'000	500'000	102'211	94'128	95'740	102'579	94'986	94'960	109'338	109'312
2'000'000	1'000'000	1'000'000	205'653	204'422	205'836	206'021	205'169	205'158	229'423	229'400

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	70	30	Onere in franchi					
40'000	28'000	12'000	0	0	0	163	0	38
50'000	35'000	15'000	52	0	0	376	0	97
60'000	42'000	18'000	160	0	0	687	0	190
70'000	49'000	21'000	364	45	81	1'079	66	349
80'000	56'000	24'000	651	109	149	1'540	132	547
90'000	63'000	27'000	1'009	199	278	2'078	254	795
100'000	70'000	30'000	1'438	364	404	2'685	389	1'079
150'000	105'000	45'000	4'769	1'690	1'968	6'952	1'879	3'077
200'000	140'000	60'000	9'759	4'098	4'632	12'446	4'424	6'181
300'000	210'000	90'000	21'129	11'855	13'013	24'093	12'563	14'835
500'000	350'000	150'000	44'516	31'748	35'498	47'480	34'752	35'375
1'000'000	700'000	300'000	99'957	89'032	93'972	102'579	93'218	93'192
2'000'000	1'400'000	600'000	203'399	197'550	204'272	206'021	203'605	201'368

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	50	50	Onere in franchi					
40'000	20'000	20'000	0	0	0	163	0	0
50'000	25'000	25'000	52	0	0	376	0	0
60'000	30'000	30'000	160	0	0	687	0	51
70'000	35'000	35'000	364	0	81	1'079	66	97
80'000	40'000	40'000	651	0	149	1'540	132	163
90'000	45'000	45'000	1'009	0	278	2'078	254	292
100'000	50'000	50'000	1'438	104	404	2'685	389	467
150'000	75'000	75'000	4'769	980	1'968	6'952	1'919	1'970
200'000	100'000	100'000	9'759	2'876	4'632	12'446	4'408	4'435
300'000	150'000	150'000	21'129	9'538	13'013	24'093	12'382	12'384
500'000	250'000	250'000	44'516	30'584	35'498	47'480	34'752	34'744
1'000'000	500'000	500'000	99'957	89'032	93'972	102'579	93'218	93'192
2'000'000	1'000'000	1'000'000	203'399	199'914	204'272	206'021	203'605	203'594

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con un solo reddito senza figli	Coniugi con un solo reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con un solo reddito senza figli	Coniugi con un solo reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
100%	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	141	33	-108	-76.5	163	0	-163	-100.0
50'000	243	121	-122	-50.1	376	51	-325	-86.4
60'000	475	209	-266	-56.0	687	117	-570	-83.0
70'000	727	397	-330	-45.4	1'079	224	-855	-79.3
80'000	983	655	-328	-33.3	1'540	353	-1'187	-77.1
90'000	1'453	940	-513	-35.3	2'078	536	-1'542	-74.2
100'000	2'014	1'280	-734	-36.5	2'685	788	-1'896	-70.6
150'000	5'559	4'002	-1'557	-28.0	6'952	2'648	-4'305	-61.9
200'000	10'645	9'550	-1'095	-10.3	12'446	5'642	-6'805	-54.7
300'000	22'512	21'237	-1'275	-5.7	24'093	14'577	-9'516	-39.5
500'000	46'259	44'624	-1'635	-3.5	47'480	37'266	-10'214	-21.5
1'000'000	102'579	102'396	-183	-0.2	102'579	95'740	-6'839	-6.7
2'000'000	206'022	205'839	-183	-0.1	206'021	205'836	-185	-0.1

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	57	0	-57	-100.0	38	0	-38	-100.0
50'000	105	26	-79	-75.2	97	0	-97	-100.0
60'000	156	114	-42	-27.1	190	102	-88	-46.1
70'000	219	202	-17	-7.7	349	194	-155	-44.4
80'000	413	376	-37	-8.9	547	326	-221	-40.4
90'000	596	640	44	7.3	826	488	-337	-40.9
100'000	798	932	134	16.8	1'130	758	-372	-32.9
150'000	2'478	3'245	768	31.0	3'273	2'560	-713	-21.8
200'000	5'244	8'185	2'941	56.1	6'636	5'405	-1'231	-18.5
300'000	13'286	19'729	6'443	48.5	15'654	14'117	-1'537	-9.8
500'000	34'010	42'895	8'885	26.1	36'895	36'520	-375	-1.0
1'000'000	92'517	100'855	8'338	9.0	94'960	94'986	26	0.0
2'000'000	202'095	204'298	2'203	1.1	203'136	205'169	2'033	1.0

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	74	26	-48	-64.8	0	0	0	0.0
60'000	142	114	-28	-19.5	102	102	0	0.2
70'000	209	202	-7	-3.5	194	194	0	0.2
80'000	281	376	95	33.7	326	326	1	0.2
90'000	359	640	281	78.5	488	488	1	0.1
100'000	485	932	447	92.0	752	758	6	0.8
150'000	1'716	3'304	1'588	92.6	2'598	2'600	2	0.1
200'000	4'029	8'146	4'117	102.2	5'370	5'386	16	0.3
300'000	11'117	19'508	8'391	75.5	13'905	13'928	23	0.2
500'000	33'170	42'895	9'725	29.3	36'512	36'520	8	0.0
1'000'000	92'517	100'855	8'338	9.0	94'960	94'986	26	0.0
2'000'000	205'158	204'298	-861	-0.4	205'158	205'169	11	0.0

Sistema 2: splitting totale

Reddito da rendite in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini pensionati senza figli	Coniugi pensionati senza figli	Differenza di onere		Concubini pensionati senza figli	Coniugi pensionati senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	59	83	25	41.9	0	0	0	0.0
50'000	136	183	48	35.1	96	98	2	1.6
60'000	213	355	143	67.1	200	203	3	1.5
70'000	295	655	360	121.8	350	353	3	0.9
80'000	383	996	613	159.8	572	578	6	1.0
90'000	591	1'396	805	136.2	872	878	6	0.7
100'000	855	1'895	1'040	121.7	1'230	1'238	8	0.7
150'000	2'553	6'196	3'643	142.7	3'776	3'788	12	0.3
200'000	5'837	12'696	6'859	117.5	7'660	7'678	18	0.2
300'000	15'517	25'696	10'179	65.6	18'674	18'698	24	0.1
500'000	41'090	51'696	10'606	25.8	44'312	44'338	26	0.1
1'000'000	107'090	114'425	7'335	6.8	109'312	109'338	26	0.0
2'000'000	229'400	229'425	25	0.0	229'400	229'423	23	0.0

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
100%	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	141	0	-141	-100.0	163	0	-163	-100.0
50'000	243	0	-243	-100.0	376	0	-376	-100.0
60'000	475	73	-402	-84.6	687	0	-687	-100.0
70'000	727	161	-566	-77.9	1'079	81	-998	-92.5
80'000	983	282	-701	-71.3	1'540	149	-1'391	-90.4
90'000	1'453	505	-948	-65.3	2'078	278	-1'800	-86.6
100'000	2'014	760	-1'254	-62.3	2'685	404	-2'281	-84.9
150'000	5'559	2'944	-2'615	-47.0	6'952	1'968	-4'985	-71.7
200'000	10'645	7'782	-2'863	-26.9	12'446	4'632	-7'815	-62.8
300'000	22'512	19'469	-3'043	-13.5	24'093	13'013	-11'080	-46.0
500'000	46'259	42'856	-3'403	-7.4	47'480	35'498	-11'982	-25.2
1'000'000	102'579	100'832	-1'747	-1.7	102'579	93'972	-8'607	-8.4
2'000'000	206'022	204'275	-1'747	-0.8	206'021	204'272	-1'749	-0.8

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	57	0	-57	-100.0	38	0	-38	-100.0
50'000	105	0	-105	-100.0	97	0	-97	-100.0
60'000	156	0	-156	-100.0	190	0	-190	-100.0
70'000	219	66	-153	-69.8	349	66	-283	-81.0
80'000	383	154	-229	-59.7	547	132	-414	-75.8
90'000	546	272	-274	-50.2	795	254	-541	-68.0
100'000	727	499	-228	-31.4	1'079	389	-690	-64.0
150'000	2'298	2'345	47	2.0	3'077	1'879	-1'198	-38.9
200'000	4'858	6'417	1'559	32.1	6'181	4'424	-1'756	-28.4
300'000	12'386	17'961	5'575	45.0	14'835	12'563	-2'272	-15.3
500'000	31'508	41'127	9'619	30.5	35'375	34'752	-623	-1.8
1'000'000	89'682	99'291	9'609	10.7	93'192	93'218	26	0.0
2'000'000	198'720	202'734	4'014	2.0	201'368	203'605	2'237	1.1

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	37	0	-37	-100.0	0	0	0	0.0
60'000	71	0	-71	-100.0	51	0	-51	-100.0
70'000	105	66	-39	-37.0	97	66	-31	-31.6
80'000	141	154	13	9.5	163	132	-30	-18.7
90'000	179	272	93	51.7	292	254	-38	-13.0
100'000	243	499	256	105.6	467	389	-78	-16.7
150'000	1'088	2'393	1'305	120.0	1'970	1'919	-50	-2.6
200'000	2'822	6'378	3'556	126.0	4'435	4'408	-27	-0.6
300'000	8'615	17'740	9'125	105.9	12'384	12'382	-3	0.0
500'000	30'425	41'127	10'702	35.2	34'744	34'752	8	0.0
1'000'000	89'323	99'291	9'968	11.2	93'192	93'218	26	0.0
2'000'000	203'595	202'734	-862	-0.4	203'594	203'605	11	0.0

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	33	0	-33	-100.0	0	0	0	0.0
50'000	121	26	-95	-78.5	51	0	-51	-100.0
60'000	209	114	-95	-45.5	117	102	-15	-12.6
70'000	397	202	-195	-49.1	224	194	-30	-13.3
80'000	655	376	-279	-42.6	353	326	-26	-7.5
90'000	940	640	-300	-31.9	536	488	-47	-8.8
100'000	1'280	932	-348	-27.2	788	758	-31	-3.9
150'000	4'002	3'245	-757	-18.9	2'648	2'560	-88	-3.3
200'000	9'550	8'185	-1'365	-14.3	5'642	5'405	-237	-4.2
300'000	21'237	19'729	-1'508	-7.1	14'577	14'117	-460	-3.2
500'000	44'624	42'895	-1'729	-3.9	37'266	36'520	-746	-2.0
1'000'000	102'396	100'855	-1'541	-1.5	95'740	94'986	-754	-0.8
2'000'000	205'839	204'298	-1'541	-0.7	205'836	205'169	-667	-0.3

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	33	0	-33	-100.0	0	0	0	0.0
50'000	121	26	-95	-78.5	51	0	-51	-100.0
60'000	209	114	-95	-45.5	117	102	-15	-12.6
70'000	397	202	-195	-49.1	224	194	-30	-13.3
80'000	655	376	-279	-42.6	353	326	-26	-7.5
90'000	940	640	-300	-31.9	536	488	-47	-8.8
100'000	1'280	932	-348	-27.2	788	758	-31	-3.9
150'000	4'002	3'304	-698	-17.4	2'648	2'600	-48	-1.8
200'000	9'550	8'146	-1'404	-14.7	5'642	5'386	-256	-4.5
300'000	21'237	19'508	-1'729	-8.1	14'577	13'928	-650	-4.5
500'000	44'624	42'895	-1'729	-3.9	37'266	36'520	-746	-2.0
1'000'000	102'396	100'855	-1'541	-1.5	95'740	94'986	-754	-0.8
2'000'000	205'839	204'298	-1'541	-0.7	205'836	205'169	-667	-0.3

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
60'000	73	0	-73	-100.0	0	0	0	0.0
70'000	161	66	-95	-59.0	81	66	-15	-18.3
80'000	282	154	-128	-45.4	149	132	-16	-10.9
90'000	505	272	-233	-46.1	278	254	-24	-8.5
100'000	760	499	-261	-34.3	404	389	-16	-3.9
150'000	2'944	2'345	-599	-20.3	1'968	1'879	-88	-4.5
200'000	7'782	6'417	-1'365	-17.5	4'632	4'424	-207	-4.5
300'000	19'469	17'961	-1'508	-7.7	13'013	12'563	-450	-3.5
500'000	42'856	41'127	-1'729	-4.0	35'498	34'752	-746	-2.1
1'000'000	100'832	99'291	-1'541	-1.5	93'972	93'218	-754	-0.8
2'000'000	204'275	202'734	-1'541	-0.8	204'272	203'605	-667	-0.3

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
60'000	73	0	-73	-100.0	0	0	0	0.0
70'000	161	66	-95	-59.0	81	66	-15	-18.3
80'000	282	154	-128	-45.4	149	132	-16	-10.9
90'000	505	272	-233	-46.1	278	254	-24	-8.5
100'000	760	499	-261	-34.3	404	389	-16	-3.9
150'000	2'944	2'393	-551	-18.7	1'968	1'919	-48	-2.5
200'000	7'782	6'378	-1'404	-18.0	4'632	4'408	-224	-4.8
300'000	19'469	17'740	-1'729	-8.9	13'013	12'382	-631	-4.9
500'000	42'856	41'127	-1'729	-4.0	35'498	34'752	-746	-2.1
1'000'000	100'832	99'291	-1'541	-1.5	93'972	93'218	-754	-0.8
2'000'000	204'275	202'734	-1'541	-0.8	204'272	203'605	-667	-0.3

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Persona sola® senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	115	-26	-18.4
50'000			243	280	37	15.3
60'000			475	559	84	17.6
70'000			727	919	192	26.4
80'000			983	1'349	366	37.3
90'000			1'453	1'864	410	28.2
100'000			2'014	2'449	434	21.6
150'000			5'559	6'584	1'026	18.5
200'000			10'645	12'046	1'401	13.2
300'000			22'512	23'677	1'165	5.2
500'000			46'259	47'064	805	1.7
1'000'000			102'579	102'211	-368	-0.4
2'000'000			206'022	205'653	-368	-0.2

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Concubini con un solo reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	163	22	15.8
50'000			243	376	133	54.9
60'000			475	687	212	44.6
70'000			727	1'079	352	48.4
80'000			983	1'540	557	56.7
90'000			1'453	2'078	624	43.0
100'000			2'014	2'685	670	33.3
150'000			5'559	6'952	1'394	25.1
200'000			10'645	12'446	1'801	16.9
300'000			22'512	24'093	1'581	7.0
500'000			46'259	47'480	1'221	2.6
1'000'000			102'579	102'579	0	0.0
2'000'000			206'022	206'021	0	0.0

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Coniugi con un solo reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			33	0	-33	-100.0
50'000			121	51	-70	-57.9
60'000			209	117	-92	-44.0
70'000			397	224	-174	-43.7
80'000			655	353	-303	-46.2
90'000			940	536	-405	-43.0
100'000			1'280	788	-492	-38.4
150'000			4'002	2'648	-1'355	-33.8
200'000			9'550	5'642	-3'909	-40.9
300'000			21'237	14'577	-6'660	-31.4
500'000			44'624	37'266	-7'359	-16.5
1'000'000			102'396	95'740	-6'657	-6.5
2'000'000			205'839	205'836	-3	0.0

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	0	0	0	0.0
50'000	35'000	15'000	26	0	-26	-100.0
60'000	42'000	18'000	114	102	-12	-10.3
70'000	49'000	21'000	202	194	-8	-4.0
80'000	56'000	24'000	376	326	-50	-13.3
90'000	63'000	27'000	640	488	-152	-23.7
100'000	70'000	30'000	932	758	-175	-18.7
150'000	105'000	45'000	3'245	2'560	-685	-21.1
200'000	140'000	60'000	8'185	5'405	-2'780	-34.0
300'000	210'000	90'000	19'729	14'117	-5'612	-28.4
500'000	350'000	150'000	42'895	36'520	-6'375	-14.9
1'000'000	700'000	300'000	100'855	94'986	-5'870	-5.8
2'000'000	1'400'000	600'000	204'298	205'169	871	0.4

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	26	0	-26	-100.0
60'000	30'000	30'000	114	102	-12	-10.3
70'000	35'000	35'000	202	194	-8	-4.0
80'000	40'000	40'000	376	326	-50	-13.3
90'000	45'000	45'000	640	488	-152	-23.7
100'000	50'000	50'000	932	758	-175	-18.7
150'000	75'000	75'000	3'304	2'600	-704	-21.3
200'000	100'000	100'000	8'146	5'386	-2'761	-33.9
300'000	150'000	150'000	19'508	13'928	-5'581	-28.6
500'000	250'000	250'000	42'895	36'520	-6'375	-14.9
1'000'000	500'000	500'000	100'855	94'986	-5'870	-5.8
2'000'000	1'000'000	1'000'000	204'298	205'169	871	0.4

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	57	38	-20	-34.2
50'000	35'000	15'000	105	97	-8	-7.6
60'000	42'000	18'000	156	190	33	21.3
70'000	49'000	21'000	219	349	130	59.3
80'000	56'000	24'000	413	547	134	32.5
90'000	63'000	27'000	596	826	229	38.4
100'000	70'000	30'000	798	1'130	332	41.6
150'000	105'000	45'000	2'478	3'273	795	32.1
200'000	140'000	60'000	5'244	6'636	1'392	26.5
300'000	210'000	90'000	13'286	15'654	2'367	17.8
500'000	350'000	150'000	34'010	36'895	2'885	8.5
1'000'000	700'000	300'000	92'517	94'960	2'442	2.6
2'000'000	1'400'000	600'000	202'095	203'136	1'041	0.5

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%						
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	74	0	-74	-100.0
60'000	30'000	30'000	142	102	-40	-28.0
70'000	35'000	35'000	209	194	-16	-7.6
80'000	40'000	40'000	281	326	44	15.8
90'000	45'000	45'000	359	488	129	35.9
100'000	50'000	50'000	485	752	266	54.9
150'000	75'000	75'000	1'716	2'598	882	51.4
200'000	100'000	100'000	4'029	5'370	1'341	33.3
300'000	150'000	150'000	11'117	13'905	2'787	25.1
500'000	250'000	250'000	33'170	36'512	3'342	10.1
1'000'000	500'000	500'000	92'517	94'960	2'442	2.6
2'000'000	1'000'000	1'000'000	205'158	205'158	-1	0.0

Sistema 2: splitting totale

Reddito da rendite			Coniugi pensionati senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%						
40'000	20'000	20'000	83	0	-83	-100.0
50'000	25'000	25'000	183	98	-86	-46.7
60'000	30'000	30'000	355	203	-153	-43.0
70'000	35'000	35'000	655	353	-303	-46.2
80'000	40'000	40'000	996	578	-419	-42.0
90'000	45'000	45'000	1'396	878	-519	-37.1
100'000	50'000	50'000	1'895	1'238	-658	-34.7
150'000	75'000	75'000	6'196	3'788	-2'409	-38.9
200'000	100'000	100'000	12'696	7'678	-5'019	-39.5
300'000	150'000	150'000	25'696	18'698	-6'999	-27.2
500'000	250'000	250'000	51'696	44'338	-7'358	-14.2
1'000'000	500'000	500'000	114'425	109'338	-5'088	-4.4
2'000'000	1'000'000	1'000'000	229'425	229'423	-3	0.0

Sistema 2: splitting totale

Reddito da rendite			Concubini pensionati senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	59	0	-59	-100.0
50'000	25'000	25'000	136	96	-40	-29.2
60'000	30'000	30'000	213	200	-13	-6.1
70'000	35'000	35'000	295	350	54	18.4
80'000	40'000	40'000	383	572	188	49.1
90'000	45'000	45'000	591	872	281	47.5
100'000	50'000	50'000	855	1'230	375	43.8
150'000	75'000	75'000	2'553	3'776	1'222	47.9
200'000	100'000	100'000	5'837	7'660	1'822	31.2
300'000	150'000	150'000	15'517	18'674	3'156	20.3
500'000	250'000	250'000	41'090	44'312	3'222	7.8
1'000'000	500'000	500'000	107'090	109'312	2'222	2.1
2'000'000	1'000'000	1'000'000	229'400	229'400	-1	0.0

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Persona sola con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			0	0	0	0.0
50'000			0	52	52	0.0
60'000			89	160	71	79.5
70'000			177	364	187	105.5
80'000			314	651	337	107.2
90'000			553	1'009	456	82.4
100'000			808	1'438	630	77.9
150'000			3'056	4'769	1'713	56.0
200'000			7'990	9'759	1'769	22.1
300'000			19'677	21'129	1'452	7.4
500'000			43'064	44'516	1'452	3.4
1'000'000			101'016	99'957	-1'059	-1.0
2'000'000			204'459	203'399	-1'059	-0.5

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Concubini con un solo reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	163	22	15.8
50'000			243	376	133	54.9
60'000			475	687	212	44.6
70'000			727	1'079	352	48.4
80'000			983	1'540	557	56.7
90'000			1'453	2'078	624	43.0
100'000			2'014	2'685	670	33.3
150'000			5'559	6'952	1'394	25.1
200'000			10'645	12'446	1'801	16.9
300'000			22'512	24'093	1'581	7.0
500'000			46'259	47'480	1'221	2.6
1'000'000			102'579	102'579	0	0.0
2'000'000			206'022	206'021	0	0.0

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Coniugi con un solo reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			0	0	0	0.0
50'000			0	0	0	0.0
60'000			73	0	-73	-100.0
70'000			161	81	-80	-49.7
80'000			282	149	-134	-47.3
90'000			505	278	-228	-45.0
100'000			760	404	-356	-46.8
150'000			2'944	1'968	-977	-33.2
200'000			7'782	4'632	-3'151	-40.5
300'000			19'469	13'013	-6'456	-33.2
500'000			42'856	35'498	-7'359	-17.2
1'000'000			100'832	93'972	-6'861	-6.8
2'000'000			204'275	204'272	-3	0.0

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	0	0	0	0.0
50'000	35'000	15'000	0	0	0	0.0
60'000	42'000	18'000	0	0	0	0.0
70'000	49'000	21'000	66	66	0	0.2
80'000	56'000	24'000	154	132	-22	-14.1
90'000	63'000	27'000	272	254	-18	-6.6
100'000	70'000	30'000	499	389	-111	-22.1
150'000	105'000	45'000	2'345	1'879	-466	-19.9
200'000	140'000	60'000	6'417	4'424	-1'993	-31.1
300'000	210'000	90'000	17'961	12'563	-5'398	-30.1
500'000	350'000	150'000	41'127	34'752	-6'375	-15.5
1'000'000	700'000	300'000	99'291	93'218	-6'074	-6.1
2'000'000	1'400'000	600'000	202'734	203'605	871	0.4

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%						
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	0	0	0	0.0
60'000	30'000	30'000	0	0	0	0.0
70'000	35'000	35'000	66	66	0	0.2
80'000	40'000	40'000	154	132	-22	-14.1
90'000	45'000	45'000	272	254	-18	-6.6
100'000	50'000	50'000	499	389	-111	-22.1
150'000	75'000	75'000	2'393	1'919	-474	-19.8
200'000	100'000	100'000	6'378	4'408	-1'971	-30.9
300'000	150'000	150'000	17'740	12'382	-5'359	-30.2
500'000	250'000	250'000	41'127	34'752	-6'375	-15.5
1'000'000	500'000	500'000	99'291	93'218	-6'074	-6.1
2'000'000	1'000'000	1'000'000	202'734	203'605	871	0.4

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	70	30			in fr.	in %
100%						
40'000	28'000	12'000	57	38	-20	-34.2
50'000	35'000	15'000	105	97	-8	-7.6
60'000	42'000	18'000	156	190	33	21.3
70'000	49'000	21'000	219	349	130	59.3
80'000	56'000	24'000	383	547	164	42.9
90'000	63'000	27'000	546	795	249	45.5
100'000	70'000	30'000	727	1'079	352	48.4
150'000	105'000	45'000	2'298	3'077	779	33.9
200'000	140'000	60'000	4'858	6'181	1'323	27.2
300'000	210'000	90'000	12'386	14'835	2'449	19.8
500'000	350'000	150'000	31'508	35'375	3'867	12.3
1'000'000	700'000	300'000	89'682	93'192	3'509	3.9
2'000'000	1'400'000	600'000	198'720	201'368	2'648	1.3

Sistema 2: splitting totale

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	37	0	-37	-100.0
60'000	30'000	30'000	71	51	-20	-28.0
70'000	35'000	35'000	105	97	-8	-7.6
80'000	40'000	40'000	141	163	22	15.8
90'000	45'000	45'000	179	292	112	62.7
100'000	50'000	50'000	242.65	467	224	92.3
150'000	75'000	75'000	1'088	1'970	882	81.1
200'000	100'000	100'000	2'822	4'435	1'612	57.1
300'000	150'000	150'000	8'615	12'384	3'769	43.8
500'000	250'000	250'000	30'425	34'744	4'319	14.2
1'000'000	500'000	500'000	89'323	93'192	3'869	4.3
2'000'000	1'000'000	1'000'000	203'595	203'594	-2	0.0

Scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi

Confronti tra gli oneri fiscali

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

**Splitting 1,7, deduzione per l'economia domestica
per le persone sole CHF 2'000**

**Imposizione individuale vera e propria senza trasferimento
delle deduzioni non consumate**

**Deduzione per persone sole con figli 3%,
al massimo CHF 6'000 in entrambi i casi**

30 ottobre 2006

Deduzioni secondo il diritto 2006 e il sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Deduzione per	Diritto 06	Variante
figli e persone bisognose	6'100	6'100
oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio con LPP		
coniugati	3'300	3'300
altri	1'700	1'700
aumento per figlio	700	700
senza LPP		
coniugati	4'950	4'950
altri	2'550	2'550
aumento per figlio	700	700
coniugi con doppio reddito	7'600	
deduzione dal secondo reddito in %		-
deduzione minima in fr.		-
deduzione massima in fr.		-
deduzione generale	-	-
deduzione per l'economia domestica per persone sole	-	2'000
deduzione per famiglie monoparentali	-	
.....% del reddito netto		3
deduzione massima in fr.		6'000

Tariffa sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

L'imposta per un anno fiscale è:

–	fino a 18'000 franchi di reddito	0 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	0.75 franchi
–	fino a 28'000 franchi di reddito	75.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	1.50 franchi in più
–	fino a 38'000 franchi di reddito	225.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	3.00 franchi in più
–	fino a 48'000 franchi di reddito	525.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	4.00 franchi in più
–	fino a 58'000 franchi di reddito	925.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	5.00 franchi in più
–	fino a 68'000 franchi di reddito	1'425.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	6.00 franchi in più
–	fino a 78'000 franchi di reddito	2'025.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	7.00 franchi in più
–	fino a 88'000 franchi di reddito	2'725.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	8.00 franchi in più
–	fino a 98'000 franchi di reddito	3'525.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	9.00 franchi in più
–	fino a 108'000 franchi di reddito	4'425.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	10.00 franchi in più
–	fino a 118'000 franchi di reddito	5'425.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	11.00 franchi in più
–	fino a 128'000 franchi di reddito	6'525.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	11.50 franchi in più
–	fino a 138'000 franchi di reddito	7'675.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	12.00 franchi in più
–	fino a 158'000 franchi di reddito	10'075.00 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	12.50 franchi in più
–	fino a 188'000 franchi di reddito	13'825.00 franchi in più
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	13.00 franchi
–	fino a 707'600 franchi di reddito	81'373.00 franchi in più
–	fino a 707'700 franchi di reddito	81'385.50 franchi
	e, per 100 franchi di reddito, in più,	11.50 franchi in più

L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	70	30	Differenza di onere in percento				
40'000	28'000	12'000	-100%	-100%	0%	0%	0%
50'000	35'000	15'000	-74%	-79%	-32%	-23%	-13%
60'000	42'000	18'000	-75%	-78%	-28%	-12%	-11%
70'000	49'000	21'000	-69%	-72%	-15%	-11%	6%
80'000	56'000	24'000	-69%	-71%	-21%	-8%	-8%
90'000	63'000	27'000	-63%	-65%	-11%	-6%	1%
100'000	70'000	30'000	-60%	-63%	-9%	-4%	3%
150'000	105'000	45'000	-51%	-53%	0%	-4%	6%
200'000	140'000	60'000	-45%	-46%	0%	-5%	5%
300'000	210'000	90'000	-30%	-31%	0%	-8%	3%
500'000	350'000	150'000	-16%	-16%	0%	-9%	1%
1'000'000	700'000	300'000	-5%	-5%	0%	-4%	1%
2'000'000	1'400'000	600'000	0%	0%	0%	-2%	0%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	50	50	Differenza di onere in percento				
40'000	20'000	20'000	-100%	-100%	0%	0%	0%
50'000	25'000	25'000	-74%	-79%	0%	-100%	0%
60'000	30'000	30'000	-75%	-78%	0%	-44%	100%
70'000	35'000	35'000	-69%	-72%	0%	-47%	28%
80'000	40'000	40'000	-69%	-71%	0%	-34%	30%
90'000	45'000	45'000	-63%	-65%	0%	-40%	18%
100'000	50'000	50'000	-60%	-63%	0%	-35%	25%
150'000	75'000	75'000	-51%	-53%	0%	-25%	10%
200'000	100'000	100'000	-45%	-46%	0%	-24%	6%
300'000	150'000	150'000	-30%	-31%	0%	-20%	4%
500'000	250'000	250'000	-16%	-16%	0%	-10%	1%
1'000'000	500'000	500'000	-5%	-5%	0%	-4%	1%
2'000'000	1'000'000	1'000'000	0%	0%	0%	0%	0%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	70	30	Differenza di onere in percento				
40'000	28'000	12'000	0%	-100%	0%	0%	0%
50'000	35'000	15'000	-100%	-100%	-100%	0%	0%
60'000	42'000	18'000	-100%	-100%	-100%	0%	0%
70'000	49'000	21'000	-72%	-90%	-72%	-16%	97%
80'000	56'000	24'000	-69%	-86%	-65%	-14%	70%
90'000	63'000	27'000	-66%	-83%	-57%	-7%	59%
100'000	70'000	30'000	-63%	-80%	-50%	-6%	45%
150'000	105'000	45'000	-50%	-65%	-21%	-4%	39%
200'000	140'000	60'000	-44%	-56%	-12%	-4%	31%
300'000	210'000	90'000	-30%	-38%	-4%	-6%	20%
500'000	350'000	150'000	-15%	-20%	0%	-9%	10%
1'000'000	700'000	300'000	-4%	-6%	0%	-4%	4%
2'000'000	1'400'000	600'000	0%	-1%	0%	-2%	2%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	50	50	Differenza di onere in percento				
40'000	20'000	20'000	0%	-100%	0%	0%	0%
50'000	25'000	25'000	-100%	-100%	0%	0%	0%
60'000	30'000	30'000	-100%	-100%	-100%	0%	0%
70'000	35'000	35'000	-72%	-90%	-100%	-100%	0%
80'000	40'000	40'000	-69%	-86%	-21%	-45%	100%
90'000	45'000	45'000	-66%	-83%	-18%	-40%	100%
100'000	50'000	50'000	-63%	-80%	-12%	-36%	248%
150'000	75'000	75'000	-50%	-65%	-3%	-26%	87%
200'000	100'000	100'000	-44%	-56%	-1%	-25%	47%
300'000	150'000	150'000	-30%	-38%	0%	-21%	28%
500'000	250'000	250'000	-15%	-20%	0%	-10%	13%
1'000'000	500'000	500'000	-4%	-6%	0%	-4%	4%
2'000'000	1'000'000	1'000'000	0%	-1%	0%	0%	2%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	70	30	Onere in franchi					
40'000	28'000	12'000	99	0	0	129	0	0
50'000	35'000	15'000	237	54	61	297	47	69
60'000	42'000	18'000	501	126	128	573	113	156
70'000	49'000	21'000	845	218	258	925	230	270
80'000	56'000	24'000	1'255	396	393	1'355	362	456
90'000	63'000	27'000	1'737	601	649	1'857	607	681
100'000	70'000	30'000	2'284	845	908	2'424	873	961
150'000	105'000	45'000	6'239	2'750	3'035	6'459	2'920	2'920
200'000	140'000	60'000	11'625	5'776	6'364	11'875	<u>6'053</u>	6'053
300'000	210'000	90'000	23'224	14'487	16'174	23'484	<u>14'857</u>	14'857
500'000	350'000	150'000	46'611	35'313	39'227	46'871	<u>35'793</u>	35'793
1'000'000	700'000	300'000	102'349	93'222	97'704	102'579	<u>93'742</u>	93'742
2'000'000	1'400'000	600'000	205'792	202'037	205'837	206'022	<u>202'527</u>	202'527

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli							
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito	Coniugi pensionati	Concubini pensionati
100	50	50	Onere in franchi							
40'000	20'000	20'000	99	0	0	129	0	0	0	0
50'000	25'000	25'000	237	0	61	297	<u>0</u>	0	<u>66</u>	66
60'000	30'000	30'000	501	0	128	573	<u>72</u>	72	<u>141</u>	141
70'000	35'000	35'000	845	108	258	925	<u>138</u>	138	<u>282</u>	282
80'000	40'000	40'000	1'255	198	393	1'355	<u>258</u>	258	<u>432</u>	432
90'000	45'000	45'000	1'737	330	649	1'857	<u>390</u>	390	<u>714</u>	714
100'000	50'000	50'000	2'284	474	908	2'424	<u>594</u>	594	<u>1'014</u>	1'014
150'000	75'000	75'000	6'239	2'090	3'035	6'459	<u>2'290</u>	2'290	<u>3'378</u>	3'378
200'000	100'000	100'000	11'625	4'568	6'364	11'875	<u>4'848</u>	4'848	<u>6'954</u>	6'954
300'000	150'000	150'000	23'224	12'478	16'174	23'484	<u>12'918</u>	12'918	<u>17'606</u>	17'606
500'000	250'000	250'000	46'611	34'774	39'227	46'871	<u>35'294</u>	35'294	<u>43'094</u>	43'094
1'000'000	500'000	500'000	102'349	93'222	97'704	102'579	<u>93'742</u>	93'742	<u>108'094</u>	108'094
2'000'000	1'000'000	1'000'000	205'792	204'698	205'837	206'022	205'158	205'158	229'400	229'400

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	70	30	Onere in franchi					
40'000	28'000	12'000	0	0	0	129	0	0
50'000	35'000	15'000	46	0	0	297	0	69
60'000	42'000	18'000	144	0	0	573	0	156
70'000	49'000	21'000	321	39	91	925	77	270
80'000	56'000	24'000	585	93	184	1'355	158	456
90'000	63'000	27'000	917	183	312	1'857	291	681
100'000	70'000	30'000	1'330	321	496	2'424	465	925
150'000	105'000	45'000	4'475	1'557	2'253	6'459	2'168	2'758
200'000	140'000	60'000	9'367	3'831	5'235	11'875	5'003	5'669
300'000	210'000	90'000	20'676	11'342	14'542	23'484	<u>13'600</u>	14'105
500'000	350'000	150'000	44'063	31'001	37'459	46'871	<u>34'168</u>	34'339
1'000'000	700'000	300'000	100'095	88'126	95'936	102'579	<u>91'985</u>	91'974
2'000'000	1'400'000	600'000	203'538	197'235	204'273	206'022	<u>200'866</u>	200'759

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	50	50	Onere in franchi					
40'000	20'000	20'000	0	0	0	129	0	0
50'000	25'000	25'000	46	0	0	297	0	0
60'000	30'000	30'000	144	0	0	573	0	36
70'000	35'000	35'000	321	0	91	925	<u>0</u>	69
80'000	40'000	40'000	585	0	184	1'355	<u>102</u>	129
90'000	45'000	45'000	917	0	312	1'857	<u>186</u>	228
100'000	50'000	50'000	1'330	92	496	2'424	<u>318</u>	363
150'000	75'000	75'000	4'475	888	2'253	6'459	<u>1'658</u>	1'702
200'000	100'000	100'000	9'367	2'660	5'235	11'875	<u>3'918</u>	3'975
300'000	150'000	150'000	20'676	8'950	14'542	23'484	<u>11'422</u>	11'464
500'000	250'000	250'000	44'063	29'678	37'459	46'871	<u>33'526</u>	33'526
1'000'000	500'000	500'000	100'095	88'126	95'936	102'579	<u>91'974</u>	91'974
2'000'000	1'000'000	1'000'000	203'538	200'190	204'273	206'022	203'594	203'594

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con un solo reddito senza figli	Coniugi con un solo reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con un solo reddito senza figli	Coniugi con un solo reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
100%	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	141	33	-108	-76.5	129	0	-129	-100.0
50'000	243	121	-122	-50.1	297	61	-236	-79.4
60'000	475	209	-266	-56.0	573	128	-446	-77.7
70'000	727	397	-330	-45.4	925	258	-667	-72.1
80'000	983	655	-328	-33.3	1'355	393	-962	-71.0
90'000	1'453	940	-513	-35.3	1'857	649	-1'208	-65.0
100'000	2'014	1'280	-734	-36.5	2'424	908	-1'516	-62.5
150'000	5'559	4'002	-1'557	-28.0	6'459	3'035	-3'425	-53.0
200'000	10'645	9'550	-1'095	-10.3	11'875	6'364	-5'511	-46.4
300'000	22'512	21'237	-1'275	-5.7	23'484	16'174	-7'310	-31.1
500'000	46'259	44'624	-1'635	-3.5	46'871	39'227	-7'644	-16.3
1'000'000	102'579	102'396	-183	-0.2	102'579	97'704	-4'875	-4.8
2'000'000	206'022	205'839	-183	-0.1	206'022	205'837	-185	-0.1

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	57	0	-57	-100.0	0	0	0	0.0
50'000	105	26	-79	-75.2	69	47	-22	-31.6
60'000	156	114	-42	-27.1	156	113	-43	-27.9
70'000	219	202	-17	-7.7	270	230	-40	-14.8
80'000	413	376	-37	-8.9	456	362	-94	-20.5
90'000	596	640	44	7.3	681	607	-74	-10.9
100'000	798	932	134	16.8	961	873	-88	-9.2
150'000	2'478	3'245	768	31.0	2'920	2'920	0	0.0
200'000	5'244	8'185	2'941	56.1	6'053	6'053	0	0.0
300'000	13'286	19'729	6'443	48.5	14'857	14'857	0	0.0
500'000	34'010	42'895	8'885	26.1	35'793	35'793	0	0.0
1'000'000	92'517	100'855	8'338	9.0	93'742	93'742	0	0.0
2'000'000	202'095	204'298	2'203	1.1	202'527	202'527	0	0.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	74	26	-48	-64.8	0	0	0	0.0
60'000	142	114	-28	-19.5	72	72	0	0.0
70'000	209	202	-7	-3.5	138	138	0	0.0
80'000	281	376	95	33.7	258	258	0	0.0
90'000	359	640	281	78.5	390	390	0	0.0
100'000	485	932	447	92.0	594	594	0	0.0
150'000	1'716	3'304	1'588	92.6	2'290	2'290	0	0.0
200'000	4'029	8'146	4'117	102.2	4'848	4'848	0	0.0
300'000	11'117	19'508	8'391	75.5	12'918	12'918	0	0.0
500'000	33'170	42'895	9'725	29.3	35'294	35'294	0	0.0
1'000'000	92'517	100'855	8'338	9.0	93'742	93'742	0	0.0
2'000'000	205'158	204'298	-861	-0.4	205'158	205'158	0	0.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito da rendite in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini pensionati senza figli	Coniugi pensionati senza figli	Differenza di onere		Concubini pensionati senza figli	Coniugi pensionati senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %
40'000	59	83	25	41.9	0	0	0	0.0
50'000	136	183	48	35.1	66	66	0	0.0
60'000	213	355	143	67.1	141	141	0	0.0
70'000	295	655	360	121.8	282	282	0	0.0
80'000	383	996	613	159.8	432	432	0	0.0
90'000	591	1'396	805	136.2	714	714	0	0.0
100'000	855	1'895	1'040	121.7	1'014	1'014	0	0.0
150'000	2'553	6'196	3'643	142.7	3'378	3'378	0	0.0
200'000	5'837	12'696	6'859	117.5	6'954	6'954	0	0.0
300'000	15'517	25'696	10'179	65.6	17'606	17'606	0	0.0
500'000	41'090	51'696	10'606	25.8	43'094	43'094	0	0.0
1'000'000	107'090	114'425	7'335	6.8	108'094	108'094	0	0.0
2'000'000	229'400	229'425	25	0.0	229'400	229'400	0	0.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
100%	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	141	0	-141	-100.0	129	0	-129	-100.0
50'000	243	0	-243	-100.0	297	0	-297	-100.0
60'000	475	73	-402	-84.6	573	0	-573	-100.0
70'000	727	161	-566	-77.9	925	91	-834	-90.2
80'000	983	282	-701	-71.3	1'355	184	-1'171	-86.4
90'000	1'453	505	-948	-65.3	1'857	312	-1'545	-83.2
100'000	2'014	760	-1'254	-62.3	2'424	496	-1'928	-79.5
150'000	5'559	2'944	-2'615	-47.0	6'459	2'253	-4'207	-65.1
200'000	10'645	7'782	-2'863	-26.9	11'875	5'235	-6'640	-55.9
300'000	22'512	19'469	-3'043	-13.5	23'484	14'542	-8'942	-38.1
500'000	46'259	42'856	-3'403	-7.4	46'871	37'459	-9'412	-20.1
1'000'000	102'579	100'832	-1'747	-1.7	102'579	95'936	-6'643	-6.5
2'000'000	206'022	204'275	-1'747	-0.8	206'022	204'273	-1'749	-0.8

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	57	0	-57	-100.0	0	0	0	0.0
50'000	105	0	-105	-100.0	69	0	-69	-100.0
60'000	156	0	-156	-100.0	156	0	-156	-100.0
70'000	219	66	-153	-69.8	270	77	-193	-71.6
80'000	383	154	-229	-59.7	456	158	-298	-65.3
90'000	546	272	-274	-50.2	681	291	-390	-57.3
100'000	727	499	-228	-31.4	925	465	-460	-49.8
150'000	2'298	2'345	47	2.0	2'758	2'168	-591	-21.4
200'000	4'858	6'417	1'559	32.1	5'669	5'003	-666	-11.7
300'000	12'386	17'961	5'575	45.0	14'105	13'600	-505	-3.6
500'000	31'508	41'127	9'619	30.5	34'339	34'168	-171	-0.5
1'000'000	89'682	99'291	9'609	10.7	91'974	91'985	11	0.0
2'000'000	198'720	202'734	4'014	2.0	200'759	200'866	107	0.1

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	37	0	-37	-100.0	0	0	0	0.0
60'000	71	0	-71	-100.0	36	0	-36	-100.0
70'000	105	66	-39	-37.0	69	0	-69	-100.0
80'000	141	154	13	9.5	129	102	-27	-20.9
90'000	179	272	93	51.7	228	186	-42	-18.4
100'000	243	499	256	105.6	363	318	-45	-12.4
150'000	1'088	2'393	1'305	120.0	1'702	1'658	-44	-2.6
200'000	2'822	6'378	3'556	126.0	3'975	3'918	-57	-1.4
300'000	8'615	17'740	9'125	105.9	11'464	11'422	-42	-0.4
500'000	30'425	41'127	10'702	35.2	33'526	33'526	0	0.0
1'000'000	89'323	99'291	9'968	11.2	91'974	91'974	0	0.0
2'000'000	203'595	202'734	-862	-0.4	203'594	203'594	0	0.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %	Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %
40'000	33	0	-33	-100.0	0	0	0	0.0
50'000	121	26	-95	-78.5	61	47	-14	-23.0
60'000	209	114	-95	-45.5	128	113	-15	-11.7
70'000	397	202	-195	-49.1	258	230	-28	-10.9
80'000	655	376	-279	-42.6	393	362	-31	-7.8
90'000	940	640	-300	-31.9	649	607	-42	-6.5
100'000	1'280	932	-348	-27.2	908	873	-35	-3.8
150'000	4'002	3'245	-757	-18.9	3'035	2'920	-115	-3.8
200'000	9'550	8'185	-1'365	-14.3	6'364	6'053	-311	-4.9
300'000	21'237	19'729	-1'508	-7.1	16'174	14'857	-1'317	-8.1
500'000	44'624	42'895	-1'729	-3.9	39'227	35'793	-3'434	-8.8
1'000'000	102'396	100'855	-1'541	-1.5	97'704	93'742	-3'962	-4.1
2'000'000	205'839	204'298	-1'541	-0.7	205'837	202'527	-3'310	-1.6

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	33	0	-33	-100.0	0	0	0	0.0
50'000	121	26	-95	-78.5	61	0	-61	-100.0
60'000	209	114	-95	-45.5	128	72	-56	-43.5
70'000	397	202	-195	-49.1	258	138	-120	-46.5
80'000	655	376	-279	-42.6	393	258	-135	-34.4
90'000	940	640	-300	-31.9	649	390	-259	-39.9
100'000	1'280	932	-348	-27.2	908	594	-314	-34.6
150'000	4'002	3'304	-698	-17.4	3'035	2'290	-745	-24.5
200'000	9'550	8'146	-1'404	-14.7	6'364	4'848	-1'516	-23.8
300'000	21'237	19'508	-1'729	-8.1	16'174	12'918	-3'256	-20.1
500'000	44'624	42'895	-1'729	-3.9	39'227	35'294	-3'933	-10.0
1'000'000	102'396	100'855	-1'541	-1.5	97'704	93'742	-3'962	-4.1
2'000'000	205'839	204'298	-1'541	-0.7	205'837	205'158	-679	-0.3

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
60'000	73	0	-73	-100.0	0	0	0	0.0
70'000	161	66	-95	-59.0	91	77	-14	-15.5
80'000	282	154	-128	-45.4	184	158	-26	-13.9
90'000	505	272	-233	-46.1	312	291	-21	-6.8
100'000	760	499	-261	-34.3	496	465	-31	-6.3
150'000	2'944	2'345	-599	-20.3	2'253	2'168	-85	-3.8
200'000	7'782	6'417	-1'365	-17.5	5'235	5'003	-232	-4.4
300'000	19'469	17'961	-1'508	-7.7	14'542	13'600	-942	-6.5
500'000	42'856	41'127	-1'729	-4.0	37'459	34'168	-3'291	-8.8
1'000'000	100'832	99'291	-1'541	-1.5	95'936	91'985	-3'951	-4.1
2'000'000	204'275	202'734	-1'541	-0.8	204'273	200'866	-3'407	-1.7

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
60'000	73	0	-73	-100.0	0	0	0	0.0
70'000	161	66	-95	-59.0	91	0	-91	-100.0
80'000	282	154	-128	-45.4	184	102	-82	-44.5
90'000	505	272	-233	-46.1	312	186	-126	-40.4
100'000	760	499	-261	-34.3	496	318	-178	-35.9
150'000	2'944	2'393	-551	-18.7	2'253	1'658	-595	-26.4
200'000	7'782	6'378	-1'404	-18.0	5'235	3'918	-1'317	-25.2
300'000	19'469	17'740	-1'729	-8.9	14'542	11'422	-3'120	-21.5
500'000	42'856	41'127	-1'729	-4.0	37'459	33'526	-3'933	-10.5
1'000'000	100'832	99'291	-1'541	-1.5	95'936	91'974	-3'962	-4.1
2'000'000	204'275	202'734	-1'541	-0.8	204'273	203'594	-679	-0.3

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Persona sola senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	99	-42	-29.6
50'000			243	237	-6	-2.3
60'000			475	501	26	5.5
70'000			727	845	118	16.2
80'000			983	1'255	273	27.7
90'000			1'453	1'737	284	19.5
100'000			2'014	2'284	270	13.4
150'000			5'559	6'239	680	12.2
200'000			10'645	11'625	980	9.2
300'000			22'512	23'224	712	3.2
500'000			46'259	46'611	352	0.8
1'000'000			102'579	102'349	-230	-0.2
2'000'000			206'022	205'792	-230	-0.1

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Concubini con un solo reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	129	-12	-8.3
50'000			243	297	54	22.4
60'000			475	573	98	20.6
70'000			727	925	198	27.2
80'000			983	1'355	373	37.9
90'000			1'453	1'857	404	27.8
100'000			2'014	2'424	410	20.3
150'000			5'559	6'459	900	16.2
200'000			10'645	11'875	1'230	11.6
300'000			22'512	23'484	972	4.3
500'000			46'259	46'871	612	1.3
1'000'000			102'579	102'579	0	0.0
2'000'000			206'022	206'022	0	0.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Concubini con un solo reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			33	0	-33	-100.0
50'000			121	61	-60	-49.4
60'000			209	128	-82	-39.0
70'000			397	258	-139	-35.0
80'000			655	393	-262	-40.0
90'000			940	649	-291	-30.9
100'000			1'280	908	-372	-29.1
150'000			4'002	3'035	-968	-24.2
200'000			9'550	6'364	-3'186	-33.4
300'000			21'237	16'174	-5'063	-23.8
500'000			44'624	39'227	-5'397	-12.1
1'000'000			102'396	97'704	-4'692	-4.6
2'000'000			205'839	205'837	-2	0.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	0	0	0	0.0
50'000	35'000	15'000	26	47	21	81.5
60'000	42'000	18'000	114	113	-1	-1.3
70'000	49'000	21'000	202	230	28	13.8
80'000	56'000	24'000	376	362	-14	-3.6
90'000	63'000	27'000	640	607	-33	-5.1
100'000	70'000	30'000	932	873	-59	-6.3
150'000	105'000	45'000	3'245	2'920	-325	-10.0
200'000	140'000	60'000	8'185	6'053	-2'132	-26.0
300'000	210'000	90'000	19'729	14'857	-4'872	-24.7
500'000	350'000	150'000	42'895	35'793	-7'102	-16.6
1'000'000	700'000	300'000	100'855	93'742	-7'113	-7.1
2'000'000	1'400'000	600'000	204'298	202'527	-1'771	-0.9

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	26	0	-26	-100.0
60'000	30'000	30'000	114	72	-42	-36.8
70'000	35'000	35'000	202	138	-64	-31.7
80'000	40'000	40'000	376	258	-118	-31.4
90'000	45'000	45'000	640	390	-250	-39.1
100'000	50'000	50'000	932	594	-338	-36.3
150'000	75'000	75'000	3'304	2'290	-1'014	-30.7
200'000	100'000	100'000	8'146	4'848	-3'298	-40.5
300'000	150'000	150'000	19'508	12'918	-6'590	-33.8
500'000	250'000	250'000	42'895	35'294	-7'601	-17.7
1'000'000	500'000	500'000	100'855	93'742	-7'113	-7.1
2'000'000	1'000'000	1'000'000	204'298	205'158	861	0.4

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	57	0	-57	-100.0
50'000	35'000	15'000	105	69	-36	-34.1
60'000	42'000	18'000	156	156	0	-0.3
70'000	49'000	21'000	219	270	51	23.3
80'000	56'000	24'000	413	456	43	10.5
90'000	63'000	27'000	596	681	85	14.2
100'000	70'000	30'000	798	961	163	20.4
150'000	105'000	45'000	2'478	2'920	443	17.9
200'000	140'000	60'000	5'244	6'053	809	15.4
300'000	210'000	90'000	13'286	14'857	1'571	11.8
500'000	350'000	150'000	34'010	35'793	1'783	5.2
1'000'000	700'000	300'000	92'517	93'742	1'225	1.3
2'000'000	1'400'000	600'000	202'095	202'527	432	0.2

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%						
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	74	0	-74	-100.0
60'000	30'000	30'000	142	72	-70	-49.2
70'000	35'000	35'000	209	138	-71	-34.1
80'000	40'000	40'000	281	258	-23	-8.3
90'000	45'000	45'000	359	390	31	8.8
100'000	50'000	50'000	485	594	109	22.4
150'000	75'000	75'000	1'716	2'290	574	33.5
200'000	100'000	100'000	4'029	4'848	819	20.3
300'000	150'000	150'000	11'117	12'918	1'801	16.2
500'000	250'000	250'000	33'170	35'294	2'124	6.4
1'000'000	500'000	500'000	92'517	93'742	1'225	1.3
2'000'000	1'000'000	1'000'000	205'158	205'158	0	0.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito da rendite			Coniugi pensionati senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%						
40'000	20'000	20'000	83	0	-83	-100.0
50'000	25'000	25'000	183	66	-117	-63.9
60'000	30'000	30'000	355	141	-214	-60.3
70'000	35'000	35'000	655	282	-373	-56.9
80'000	40'000	40'000	996	432	-564	-56.6
90'000	45'000	45'000	1'396	714	-682	-48.9
100'000	50'000	50'000	1'895	1'014	-881	-46.5
150'000	75'000	75'000	6'196	3'378	-2'818	-45.5
200'000	100'000	100'000	12'696	6'954	-5'742	-45.2
300'000	150'000	150'000	25'696	17'606	-8'090	-31.5
500'000	250'000	250'000	51'696	43'094	-8'602	-16.6
1'000'000	500'000	500'000	114'425	108'094	-6'331	-5.5
2'000'000	1'000'000	1'000'000	229'425	229'400	-25	0.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito da rendite			Concubini pensionati senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	59	0	-59	-100.0
50'000	25'000	25'000	136	66	-70	-51.3
60'000	30'000	30'000	213	141	-72	-33.6
70'000	35'000	35'000	295	282	-13	-4.5
80'000	40'000	40'000	383	432	49	12.7
90'000	45'000	45'000	591	714	123	20.8
100'000	50'000	50'000	855	1'014	159	18.6
150'000	75'000	75'000	2'553	3'378	825	32.3
200'000	100'000	100'000	5'837	6'954	1'117	19.1
300'000	150'000	150'000	15'517	17'606	2'089	13.5
500'000	250'000	250'000	41'090	43'094	2'004	4.9
1'000'000	500'000	500'000	107'090	108'094	1'004	0.9
2'000'000	1'000'000	1'000'000	229'400	229'400	0	0.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Persona sola con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			0	0	0	0.0
50'000			0	46	46	0.0
60'000			89	144	55	61.8
70'000			177	321	144	81.4
80'000			314	585	271	86.3
90'000			553	917	364	65.8
100'000			808	1'330	522	64.6
150'000			3'056	4'475	1'419	46.4
200'000			7'990	9'367	1'377	17.2
300'000			19'677	20'676	999	5.1
500'000			43'064	44'063	999	2.3
1'000'000			101'016	100'095	-921	-0.9
2'000'000			204'459	203'538	-921	-0.5

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Concubini con un solo reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	129	-12	-8.3
50'000			243	297	54	22.4
60'000			475	573	98	20.6
70'000			727	925	198	27.2
80'000			983	1'355	373	37.9
90'000			1'453	1'857	404	27.8
100'000			2'014	2'424	410	20.3
150'000			5'559	6'459	900	16.2
200'000			10'645	11'875	1'230	11.6
300'000			22'512	23'484	972	4.3
500'000			46'259	46'871	612	1.3
1'000'000			102'579	102'579	0	0.0
2'000'000			206'022	206'022	0	0.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Coniugi con un solo reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			0	0	0	0.0
50'000			0	0	0	0.0
60'000			73	0	-73	-100.0
70'000			161	91	-70	-43.6
80'000			282	184	-98	-34.8
90'000			505	312	-193	-38.2
100'000			760	496	-264	-34.8
150'000			2'944	2'253	-692	-23.5
200'000			7'782	5'235	-2'547	-32.7
300'000			19'469	14'542	-4'927	-25.3
500'000			42'856	37'459	-5'397	-12.6
1'000'000			100'832	95'936	-4'896	-4.9
2'000'000			204'275	204'273	-2	0.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	0	0	0	0.0
50'000	35'000	15'000	0	0	0	0.0
60'000	42'000	18'000	0	0	0	0.0
70'000	49'000	21'000	66	77	11	16.2
80'000	56'000	24'000	154	158	4	2.8
90'000	63'000	27'000	272	291	19	6.9
100'000	70'000	30'000	499	465	-34	-6.9
150'000	105'000	45'000	2'345	2'168	-178	-7.6
200'000	140'000	60'000	6'417	5'003	-1'414	-22.0
300'000	210'000	90'000	17'961	13'600	-4'361	-24.3
500'000	350'000	150'000	41'127	34'168	-6'959	-16.9
1'000'000	700'000	300'000	99'291	91'985	-7'306	-7.4
2'000'000	1'400'000	600'000	202'734	200'866	-1'868	-0.9

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	0	0	0	0.0
60'000	30'000	30'000	0	0	0	0.0
70'000	35'000	35'000	66	0	-66	-100.0
80'000	40'000	40'000	154	102	-52	-33.8
90'000	45'000	45'000	272	186	-86	-31.6
100'000	50'000	50'000	499	318	-181	-36.3
150'000	75'000	75'000	2'393	1'658	-735	-30.7
200'000	100'000	100'000	6'378	3'918	-2'460	-38.6
300'000	150'000	150'000	17'740	11'422	-6'318	-35.6
500'000	250'000	250'000	41'127	33'526	-7'601	-18.5
1'000'000	500'000	500'000	99'291	91'974	-7'317	-7.4
2'000'000	1'000'000	1'000'000	202'734	203'594	861	0.4

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	70	30			in fr.	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	57	0	-57	-100.0
50'000	35'000	15'000	105	69	-36	-34.1
60'000	42'000	18'000	156	156	0	-0.3
70'000	49'000	21'000	219	270	51	23.3
80'000	56'000	24'000	383	456	73	19.2
90'000	63'000	27'000	546	681	135	24.7
100'000	70'000	30'000	727	925	198	27.2
150'000	105'000	45'000	2'298	2'758	460	20.0
200'000	140'000	60'000	4'858	5'669	811	16.7
300'000	210'000	90'000	12'386	14'105	1'719	13.9
500'000	350'000	150'000	31'508	34'339	2'831	9.0
1'000'000	700'000	300'000	89'682	91'974	2'292	2.6
2'000'000	1'400'000	600'000	198'720	200'759	2'039	1.0

Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente 2006 Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	37	0	-37	-100.0
60'000	30'000	30'000	71	36	-35	-49.2
70'000	35'000	35'000	105	69	-36	-34.1
80'000	40'000	40'000	141	129	-12	-8.3
90'000	45'000	45'000	179	228	49	27.2
100'000	50'000	50'000	243	363	120	49.6
150'000	75'000	75'000	1'088	1'702	614	56.5
200'000	100'000	100'000	2'822	3'975	1'153	40.8
300'000	150'000	150'000	8'615	11'464	2'849	33.1
500'000	250'000	250'000	30'425	33'526	3'101	10.2
1'000'000	500'000	500'000	89'323	91'974	2'651	3.0
2'000'000	1'000'000	1'000'000	203'595	203'594	-1	0.0

Scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi

Confronti tra gli oneri fiscali

Sistema 4: doppia tariffa

**Deduzione per coniugi con doppio reddito (DCDR) del 40%,
al massimo CHF 30'000,
combinata con una deduzione per coniugati di CHF 5'000**

30 ottobre 2006

Deduzioni secondo il diritto 2006 e il sistema 4: doppia tariffa

Deduzione per	Diritto 06	Variante
coniugati	-	5'000
figli e persone bisognose	6'100	6'100
oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio con LPP		
coniugati	3'300	3'300
altri	1'700	1'700
aumento per figlio	700	700
senza LPP		
coniugati	4'950	4'950
altri	2'550	2'550
aumento per figlio	700	700
coniugi con doppio reddito	7'600	
deduzione dal secondo reddito in %		40
deduzione minima in fr.		7'600
deduzione massima in fr.		30'000
seconda pensione per pensionati SENZA DCDR	-	
deduzione dalla seconda pensione in %		40
deduzione massima in fr.		30'000

Tariffe sistema 4: doppia tariffa

1. Coniugi e famiglie monoparentali

L'imposta per un anno fiscale è:

– fino a 17'500 franchi di reddito	0 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	1.00 franchi
– für 50'000 Franken Einkommen	325.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	2.00 franchi in più
– für 70'000 Franken Einkommen	725.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	3.00 franchi in più
– für 80'000 Franken Einkommen	1'025.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	4.00 franchi in più
– für 95'000 Franken Einkommen	1'625.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	5.00 franchi in più
– für 100'000 Franken Einkommen	1'875.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	6.00 franchi in più
– für 115'000 Franken Einkommen	2'775.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	7.00 franchi in più
– für 117'000 Franken Einkommen	2'915.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	8.00 franchi in più
– für 124'000 Franken Einkommen	3'475.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	9.00 franchi in più
– für 129'300 Franken Einkommen	3'952.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	10.00 franchi in più
– für 132'900 Franken Einkommen	4'312.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	11.00 franchi in più
– für 134'700 Franken Einkommen	4'510.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	12.00 franchi in più
– für 136'500 Franken Einkommen	4'726.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	13.00 franchi in più
– für 867'900 Franken Einkommen	99'808.00 franchi
– für 868'000 Franken Einkommen	99'820.00 franchi
– e, per ogni 100 franchi di reddito	11.50 franchi in più

L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Tariffe sistema 4: doppia tariffa

2. Altri

L'imposta per una nno fiscale è

– fino a 13'600 franchi di reddito	0 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito	0.77 franchi
– fino a 29'800 franchi di reddito	124.70 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito	0.88 franchi in più
– fino a 39'000 franchi di reddito	205.65 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito	2.64 franchi in più
– fino a 52'000 franchi di reddito	548.85 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito	2.97 franchi in più
– fino a 65'000 franchi di reddito	934.95 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito	5.94 franchi in più
– fino a 72'000 franchi di reddito	1'350.75 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito	6.60 franchi in più
– fino a 80'000 franchi di reddito	1'878.75 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito	8.80 franchi in più
– fino a 90'000 franchi di reddito	2'758.75 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito	11.00 franchi in più
– fino a 100'000 franchi di reddito	3'858.75 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito	13.20 franchi in più
– fino a 549'400 franchi di reddito	63'179.55 franchi
– fino a 549'500 franchi di reddito	63'192.50 franchi in più
e, per ogni 100 franchi di reddito	11.50 franchi

L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	70	30	Differenza di onere in percento				
40'000	28'000	12'000	-47%	-47%	-100%	-100%	-100%
50'000	35'000	15'000	-33%	-33%	-35%	-58%	-35%
60'000	42'000	18'000	-47%	-47%	0%	-38%	0%
70'000	49'000	21'000	-51%	-51%	11%	-31%	11%
80'000	56'000	24'000	-49%	-49%	-18%	-36%	-18%
90'000	63'000	27'000	-55%	-55%	-17%	-29%	-17%
100'000	70'000	30'000	-57%	-57%	-19%	-31%	-19%
150'000	105'000	45'000	-57%	-57%	-23%	-34%	-23%
200'000	140'000	60'000	-36%	-36%	-19%	-35%	-19%
300'000	210'000	90'000	-20%	-20%	-2%	-22%	-2%
500'000	350'000	150'000	-11%	-11%	1%	-11%	1%
1'000'000	700'000	300'000	-1%	-1%	1%	-4%	1%
2'000'000	1'400'000	600'000	0%	0%	-2%	-2%	-2%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con doppio reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	50	50	Differenza di onere in percento				
40'000	20'000	20'000	-47%	-47%	0%	-100%	0%
50'000	25'000	25'000	-33%	-33%	-13%	-61%	-13%
60'000	30'000	30'000	-47%	-47%	-5%	-47%	-5%
70'000	35'000	35'000	-51%	-51%	-2%	-42%	-2%
80'000	40'000	40'000	-49%	-49%	-2%	-48%	-2%
90'000	45'000	45'000	-55%	-55%	2%	-48%	2%
100'000	50'000	50'000	-57%	-57%	4%	-46%	4%
150'000	75'000	75'000	-57%	-57%	-7%	-51%	-7%
200'000	100'000	100'000	-36%	-36%	-3%	-50%	-3%
300'000	150'000	150'000	-20%	-20%	4%	-23%	4%
500'000	250'000	250'000	-11%	-11%	1%	-11%	1%
1'000'000	500'000	500'000	-1%	-1%	-1%	-4%	-1%
2'000'000	1'000'000	1'000'000	0%	0%	-2%	-2%	-2%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	70	30	Differenza di onere in percento				
40'000	28'000	12'000	0%	-100%	-100%	0%	0%
50'000	35'000	15'000	-71%	-89%	-100%	-100%	0%
60'000	42'000	18'000	-36%	-76%	-100%	-100%	0%
70'000	49'000	21'000	-25%	-72%	-51%	-47%	29%
80'000	56'000	24'000	-25%	-72%	-49%	-33%	34%
90'000	63'000	27'000	-24%	-73%	-50%	-36%	31%
100'000	70'000	30'000	-18%	-73%	-48%	-37%	39%
150'000	105'000	45'000	-15%	-69%	-45%	-38%	59%
200'000	140'000	60'000	-11%	-50%	-40%	-42%	67%
300'000	210'000	90'000	-4%	-27%	-7%	-24%	50%
500'000	350'000	150'000	-2%	-15%	10%	-11%	34%
1'000'000	700'000	300'000	-1%	-2%	5%	-5%	12%
2'000'000	1'400'000	600'000	0%	-1%	1%	-2%	1%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli				
Totale	Ripartizione in %		Coniugi con un solo reddito/ Persona sola	Coniugi con un solo reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ Coniugi con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito/ 2 persone sole
100	50	50	Differenza di onere in percento				
40'000	20'000	20'000	0%	-100%	0%	0%	0%
50'000	25'000	25'000	-71%	-89%	-100%	-100%	0%
60'000	30'000	30'000	-36%	-76%	-100%	-100%	0%
70'000	35'000	35'000	-25%	-72%	-34%	-66%	100%
80'000	40'000	40'000	-25%	-72%	-1%	-52%	100%
90'000	45'000	45'000	-24%	-73%	-8%	-51%	113%
100'000	50'000	50'000	-18%	-73%	-17%	-53%	51%
150'000	75'000	75'000	-15%	-69%	-10%	-55%	68%
200'000	100'000	100'000	-11%	-50%	5%	-55%	111%
300'000	150'000	150'000	-4%	-27%	36%	-25%	156%
500'000	250'000	250'000	-2%	-15%	13%	-11%	38%
1'000'000	500'000	500'000	-1%	-2%	4%	-5%	12%
2'000'000	1'000'000	1'000'000	0%	-1%	-2%	-2%	-1%

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	70	30	Onere in franchi					
40'000	28'000	12'000	141	57	75	141	0	57
50'000	35'000	15'000	243	105	163	243	68	105
60'000	42'000	18'000	475	156	251	475	156	156
70'000	49'000	21'000	727	219	353	727	244	219
80'000	56'000	24'000	1'030	413	525	1'030	337	413
90'000	63'000	27'000	1'562	596	697	1'562	493	596
100'000	70'000	30'000	2'204	798	938	2'204	647	798
150'000	105'000	45'000	7'476	2'762	3'219	7'476	2'115	2'762
200'000	140'000	60'000	13'416	6'776	8'535	13'416	5'506	6'776
300'000	210'000	90'000	25'282	16'166	20'222	25'282	15'802	16'166
500'000	350'000	150'000	49'029	38'698	43'609	49'029	38'968	38'698
1'000'000	700'000	300'000	102'579	96'823	101'821	102'579	97'429	96'823
2'000'000	1'400'000	600'000	206'021	204'865	205'263	206'021	201'146	204'865

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Contribuenti senza figli							
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito	Coniugi pensionati	Concubini pensionati
100	50	50	Onere in franchi							
40'000	20'000	20'000	141	0	75	141	0	0	45	59
50'000	25'000	25'000	243	74	163	243	64	74	125	136
60'000	30'000	30'000	475	142	251	475	134	142	205	213
70'000	35'000	35'000	727	209	353	727	205	209	285	295
80'000	40'000	40'000	1'030	281	525	1'030	275	281	405	383
90'000	45'000	45'000	1'562	359	697	1'562	365	359	565	591
100'000	50'000	50'000	2'204	485	938	2'204	507	485	725	855
150'000	75'000	75'000	7'476	1'716	3'219	7'476	1'593	1'716	2'475	2'754
200'000	100'000	100'000	13'416	4'409	8'535	13'416	4'282	4'409	7'781	7'146
300'000	150'000	150'000	25'282	14'951	20'222	25'282	15'581	14'951	20'781	20'231
500'000	250'000	250'000	49'029	38'711	43'609	49'029	38'968	38'711	46'781	46'631
1'000'000	500'000	500'000	102'579	98'058	101'821	102'579	97'429	98'058	110'400	112'631
2'000'000	1'000'000	1'000'000	206'021	205'157	205'263	206'021	201'146	205'157	225'400	229'399

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	70	30	Onere in franchi					
40'000	28'000	12'000	0	0	0	141	0	57
50'000	35'000	15'000	93	0	27	243	0	105
60'000	42'000	18'000	181	0	115	475	0	156
70'000	49'000	21'000	269	84	203	727	108	219
80'000	56'000	24'000	385	146	289	1'030	195	383
90'000	63'000	27'000	557	208	425	1'562	273	546
100'000	70'000	30'000	728	269	595	2'204	375	727
150'000	105'000	45'000	2'703	906	2'307	7'476	1'441	2'632
200'000	140'000	60'000	7'625	2'350	6'767	13'416	3'916	6'482
300'000	210'000	90'000	19'312	9'352	18'454	25'282	14'034	15'161
500'000	350'000	150'000	42'699	27'865	41'841	49'029	37'200	33'925
1'000'000	700'000	300'000	101'016	85'398	100'257	102'579	95'661	90'852
2'000'000	1'400'000	600'000	204'458	196'792	203'699	206'021	199'582	198'355

Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Contribuenti con 2 figli					
Totale	Ripartizione in %		Persona sola	2 persone sole	Coniugi con un solo reddito	Concubini con un solo reddito	Coniugi con doppio reddito	Concubini con doppio reddito
100	50	50	Onere in franchi					
40'000	20'000	20'000	0	0	0	141	0	0
50'000	25'000	25'000	93	0	27	243	0	37
60'000	30'000	30'000	181	0	115	475	0	71
70'000	35'000	35'000	269	0	203	727	69	105
80'000	40'000	40'000	385	0	289	1'030	139	141
90'000	45'000	45'000	557	98	425	1'562	209	228
100'000	50'000	50'000	728	186	595	2'204	280	336
150'000	75'000	75'000	2'703	626	2'307	7'476	1'049	1'171
200'000	100'000	100'000	7'625	1'456	6'767	13'416	3'075	2'932
300'000	150'000	150'000	19'312	5'406	18'454	25'282	13'813	10'179
500'000	250'000	250'000	42'699	26'950	41'841	49'029	37'200	32'831
1'000'000	500'000	500'000	101'016	85'398	100'257	102'579	95'661	91'728
2'000'000	1'000'000	1'000'000	204'458	202'031	203'699	206'021	199'582	203'594

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con un solo reddito senza figli	Coniugi con un solo reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con un solo reddito senza figli	Coniugi con un solo reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
100%	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	141	33	-108	-76.5	141	75	-66	-46.7
50'000	243	121	-122	-50.1	243	163	-80	-32.8
60'000	475	209	-266	-56.0	475	251	-224	-47.2
70'000	727	397	-330	-45.4	727	353	-374	-51.5
80'000	983	655	-328	-33.3	1'030	525	-505	-49.0
90'000	1'453	940	-513	-35.3	1'562	697	-865	-55.4
100'000	2'014	1'280	-734	-36.5	2'204	938	-1'266	-57.4
150'000	5'559	4'002	-1'557	-28.0	7'476	3'219	-4'257	-56.9
200'000	10'645	9'550	-1'095	-10.3	13'416	8'535	-4'881	-36.4
300'000	22'512	21'237	-1'275	-5.7	25'282	20'222	-5'060	-20.0
500'000	46'259	44'624	-1'635	-3.5	49'029	43'609	-5'420	-11.1
1'000'000	102'579	102'396	-183	-0.2	102'579	101'821	-758	-0.7
2'000'000	206'022	205'839	-183	-0.1	206'021	205'263	-758	-0.4

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	57	0	-57	-100.0	57	0	-57	-100.0
50'000	105	26	-79	-75.2	105	68	-37	-35.1
60'000	156	114	-42	-27.1	156	156	0	-0.3
70'000	219	202	-17	-7.7	219	244	25	11.5
80'000	413	376	-37	-8.9	413	337	-76	-18.3
90'000	596	640	44	7.3	596	493	-103	-17.3
100'000	798	932	134	16.8	798	647	-151	-18.9
150'000	2'478	3'245	768	31.0	2'762	2'115	-647	-23.4
200'000	5'244	8'185	2'941	56.1	6'776	5'506	-1'270	-18.7
300'000	13'286	19'729	6'443	48.5	16'166	15'802	-364	-2.2
500'000	34'010	42'895	8'885	26.1	38'698	38'968	270	0.7
1'000'000	92'517	100'855	8'338	9.0	96'823	97'429	607	0.6
2'000'000	202'095	204'298	2'203	1.1	204'865	201'146	-3'719	-1.8

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	un solo reddito senza figli	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	74	26	-48	-64.8	74	64	-10	-13.4
60'000	142	114	-28	-19.5	142	134	-8	-5.4
70'000	209	202	-7	-3.5	209	205	-4	-2.1
80'000	281	376	95	33.7	281	275	-6	-2.2
90'000	359	640	281	78.5	359	365	6	1.8
100'000	485	932	447	92.0	485	507	22	4.5
150'000	1'716	3'304	1'588	92.6	1'716	1'593	-123	-7.1
200'000	4'029	8'146	4'117	102.2	4'409	4'282	-127	-2.9
300'000	11'117	19'508	8'391	75.5	14'951	15'581	630	4.2
500'000	33'170	42'895	9'725	29.3	38'711	38'968	257	0.7
1'000'000	92'517	100'855	8'338	9.0	98'058	97'429	-629	-0.6
2'000'000	205'158	204'298	-861	-0.4	205'157	201'146	-4'011	-2.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito da rendite in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini pensionati senza figli	Coniugi pensionati senza figli	Differenza di onere		Concubini pensionati senza figli	Coniugi pensionati senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	59	83	25	41.9	59	45	-14	-23.1
50'000	136	183	48	35.1	136	125	-11	-7.7
60'000	213	355	143	67.1	213	205	-8	-3.5
70'000	295	655	360	121.8	295	285	-10	-3.5
80'000	383	996	613	159.8	383	405	22	5.7
90'000	591	1'396	805	136.2	591	565	-26	-4.4
100'000	855	1'895	1'040	121.7	855	725	-130	-15.2
150'000	2'553	6'196	3'643	142.7	2'754	2'475	-279	-10.1
200'000	5'837	12'696	6'859	117.5	7'146	7'781	635	8.9
300'000	15'517	25'696	10'179	65.6	20'231	20'781	550	2.7
500'000	41'090	51'696	10'606	25.8	46'631	46'781	150	0.3
1'000'000	107'090	114'425	7'335	6.8	112'631	110'400	-2'232	-2.0
2'000'000	229'400	229'425	25	0.0	229'399	225'400	-4'000	-1.7

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
100%	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	141	0	-141	-100.0	141	0	-141	-100.0
50'000	243	0	-243	-100.0	243	27	-216	-88.9
60'000	475	73	-402	-84.6	475	115	-360	-75.8
70'000	727	161	-566	-77.9	727	203	-524	-72.1
80'000	983	282	-701	-71.3	1'030	289	-741	-71.9
90'000	1'453	505	-948	-65.3	1'562	425	-1'137	-72.8
100'000	2'014	760	-1'254	-62.3	2'204	595	-1'609	-73.0
150'000	5'559	2'944	-2'615	-47.0	7'476	2'307	-5'169	-69.1
200'000	10'645	7'782	-2'863	-26.9	13'416	6'767	-6'649	-49.6
300'000	22'512	19'469	-3'043	-13.5	25'282	18'454	-6'828	-27.0
500'000	46'259	42'856	-3'403	-7.4	49'029	41'841	-7'188	-14.7
1'000'000	102'579	100'832	-1'747	-1.7	102'579	100'257	-2'322	-2.3
2'000'000	206'022	204'275	-1'747	-0.8	206'021	203'699	-2'322	-1.1

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	57	0	-57	-100.0	57	0	-57	-100.0
50'000	105	0	-105	-100.0	105	0	-105	-100.0
60'000	156	0	-156	-100.0	156	0	-156	-100.0
70'000	219	66	-153	-69.8	219	108	-111	-50.7
80'000	383	154	-229	-59.7	383	195	-188	-49.0
90'000	546	272	-274	-50.2	546	273	-273	-50.0
100'000	727	499	-228	-31.4	727	375	-352	-48.4
150'000	2'298	2'345	47	2.0	2'632	1'441	-1'191	-45.2
200'000	4'858	6'417	1'559	32.1	6'482	3'916	-2'566	-39.6
300'000	12'386	17'961	5'575	45.0	15'161	14'034	-1'127	-7.4
500'000	31'508	41'127	9'619	30.5	33'925	37'200	3'275	9.7
1'000'000	89'682	99'291	9'609	10.7	90'852	95'661	4'809	5.3
2'000'000	198'720	202'734	4'014	2.0	198'355	199'582	1'227	0.6

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Concubini con doppio reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	37	0	-37	-100.0	37	0	-37	-100.0
60'000	71	0	-71	-100.0	71	0	-71	-100.0
70'000	105	66	-39	-37.0	105	69	-36	-34.1
80'000	141	154	13	9.5	141	139	-2	-1.1
90'000	179	272	93	51.7	228	209	-19	-8.5
100'000	243	499	256	105.6	336	280	-56	-16.6
150'000	1'088	2'393	1'305	120.0	1'171	1'049	-122	-10.4
200'000	2'822	6'378	3'556	126.0	2'932	3'075	143	4.9
300'000	8'615	17'740	9'125	105.9	10'179	13'813	3'634	35.7
500'000	30'425	41'127	10'702	35.2	32'831	37'200	4'369	13.3
1'000'000	89'323	99'291	9'968	11.2	91'728	95'661	3'933	4.3
2'000'000	203'595	202'734	-862	-0.4	203'594	199'582	-4'012	-2.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	33	0	-33	-100.0	75	0	-75	-100.0
50'000	121	26	-95	-78.5	163	68	-95	-58.3
60'000	209	114	-95	-45.5	251	156	-95	-37.8
70'000	397	202	-195	-49.1	353	244	-109	-30.9
80'000	655	376	-279	-42.6	525	337	-188	-35.8
90'000	940	640	-300	-31.9	697	493	-204	-29.3
100'000	1'280	932	-348	-27.2	938	647	-291	-31.0
150'000	4'002	3'245	-757	-18.9	3'219	2'115	-1'104	-34.3
200'000	9'550	8'185	-1'365	-14.3	8'535	5'506	-3'029	-35.5
300'000	21'237	19'729	-1'508	-7.1	20'222	15'802	-4'420	-21.9
500'000	44'624	42'895	-1'729	-3.9	43'609	38'968	-4'641	-10.6
1'000'000	102'396	100'855	-1'541	-1.5	101'821	97'429	-4'392	-4.3
2'000'000	205'839	204'298	-1'541	-0.7	205'263	201'146	-4'117	-2.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito senza figli	Coniugi con doppio reddito senza figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	33	0	-33	-100.0	75	0	-75	-100.0
50'000	121	26	-95	-78.5	163	64	-99	-60.7
60'000	209	114	-95	-45.5	251	134	-117	-46.6
70'000	397	202	-195	-49.1	353	205	-148	-41.9
80'000	655	376	-279	-42.6	525	275	-250	-47.6
90'000	940	640	-300	-31.9	697	365	-332	-47.6
100'000	1'280	932	-348	-27.2	938	507	-431	-45.9
150'000	4'002	3'304	-698	-17.4	3'219	1'593	-1'626	-50.5
200'000	9'550	8'146	-1'404	-14.7	8'535	4'282	-4'253	-49.8
300'000	21'237	19'508	-1'729	-8.1	20'222	15'581	-4'641	-23.0
500'000	44'624	42'895	-1'729	-3.9	43'609	38'968	-4'641	-10.6
1'000'000	102'396	100'855	-1'541	-1.5	101'821	97'429	-4'392	-4.3
2'000'000	205'839	204'298	-1'541	-0.7	205'263	201'146	-4'117	-2.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 70 : 30	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.		
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	0	0	0	0.0	27	0	-27	-100.0
60'000	73	0	-73	-100.0	115	0	-115	-100.0
70'000	161	66	-95	-59.0	203	108	-95	-46.8
80'000	282	154	-128	-45.4	289	195	-94	-32.5
90'000	505	272	-233	-46.1	425	273	-152	-35.8
100'000	760	499	-261	-34.3	595	375	-220	-37.0
150'000	2'944	2'345	-599	-20.3	2'307	1'441	-866	-37.5
200'000	7'782	6'417	-1'365	-17.5	6'767	3'916	-2'851	-42.1
300'000	19'469	17'961	-1'508	-7.7	18'454	14'034	-4'420	-24.0
500'000	42'856	41'127	-1'729	-4.0	41'841	37'200	-4'641	-11.1
1'000'000	100'832	99'291	-1'541	-1.5	100'257	95'661	-4'596	-4.6
2'000'000	204'275	202'734	-1'541	-0.8	203'699	199'582	-4'117	-2.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in fr.	Diritto vigente 2006				Misura			
	Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere		Coniugi con un solo reddito con 2 figli	Coniugi con doppio reddito con 2 figli	Differenza di onere	
			in fr.	in %			in fr.	in %
Guadagno 50 : 50	Onere in fr.	Onere in fr.			Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %
40'000	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
50'000	0	0	0	0.0	27	0	-27	-100.0
60'000	73	0	-73	-100.0	115	0	-115	-100.0
70'000	161	66	-95	-59.0	203	69	-134	-66.0
80'000	282	154	-128	-45.4	289	139	-150	-51.9
90'000	505	272	-233	-46.1	425	209	-216	-50.8
100'000	760	499	-261	-34.3	595	280	-315	-52.9
150'000	2'944	2'393	-551	-18.7	2'307	1'049	-1'258	-54.5
200'000	7'782	6'378	-1'404	-18.0	6'767	3'075	-3'692	-54.6
300'000	19'469	17'740	-1'729	-8.9	18'454	13'813	-4'641	-25.1
500'000	42'856	41'127	-1'729	-4.0	41'841	37'200	-4'641	-11.1
1'000'000	100'832	99'291	-1'541	-1.5	100'257	95'661	-4'596	-4.6
2'000'000	204'275	202'734	-1'541	-0.8	203'699	199'582	-4'117	-2.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Persona sola senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	141	0	0.0
50'000			243	243	0	0.0
60'000			475	475	0	0.0
70'000			727	727	0	0.0
80'000			983	1'030	48	4.8
90'000			1'453	1'562	109	7.5
100'000			2'014	2'204	190	9.4
150'000			5'559	7'476	1'917	34.5
200'000			10'645	13'416	2'771	26.0
300'000			22'512	25'282	2'771	12.3
500'000			46'259	49'029	2'771	6.0
1'000'000			102'579	102'579	0	0.0
2'000'000			206'022	206'021	0	0.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Concubini con un solo reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	141	0	0.0
50'000			243	243	0	0.0
60'000			475	475	0	0.0
70'000			727	727	0	0.0
80'000			983	1'030	48	4.8
90'000			1'453	1'562	109	7.5
100'000			2'014	2'204	190	9.4
150'000			5'559	7'476	1'917	34.5
200'000			10'645	13'416	2'771	26.0
300'000			22'512	25'282	2'771	12.3
500'000			46'259	49'029	2'771	6.0
1'000'000			102'579	102'579	0	0.0
2'000'000			206'022	206'021	0	0.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Coniugi con un solo reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			33	75	42	127.3
50'000			121	163	42	34.7
60'000			209	251	42	20.1
70'000			397	353	-44	-11.1
80'000			655	525	-130	-19.8
90'000			940	697	-243	-25.9
100'000			1'280	938	-342	-26.7
150'000			4'002	3'219	-783	-19.6
200'000			9'550	8'535	-1'015	-10.6
300'000			21'237	20'222	-1'015	-4.8
500'000			44'624	43'609	-1'015	-2.3
1'000'000			102'396	101'821	-576	-0.6
2'000'000			205'839	205'263	-576	-0.3

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	0	0	0	0.0
50'000	35'000	15'000	26	68	42	161.5
60'000	42'000	18'000	114	156	42	36.8
70'000	49'000	21'000	202	244	42	20.8
80'000	56'000	24'000	376	337	-39	-10.4
90'000	63'000	27'000	640	493	-147	-23.0
100'000	70'000	30'000	932	647	-285	-30.6
150'000	105'000	45'000	3'245	2'115	-1'130	-34.8
200'000	140'000	60'000	8'185	5'506	-2'679	-32.7
300'000	210'000	90'000	19'729	15'802	-3'927	-19.9
500'000	350'000	150'000	42'895	38'968	-3'927	-9.2
1'000'000	700'000	300'000	100'855	97'429	-3'426	-3.4
2'000'000	1'400'000	600'000	204'298	201'146	-3'152	-1.5

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%						
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	26	64	38	146.2
60'000	30'000	30'000	114	134	20	17.5
70'000	35'000	35'000	202	205	3	1.5
80'000	40'000	40'000	376	275	-101	-26.9
90'000	45'000	45'000	640	365	-275	-43.0
100'000	50'000	50'000	932	507	-425	-45.6
150'000	75'000	75'000	3'304	1'593	-1'711	-51.8
200'000	100'000	100'000	8'146	4'282	-3'864	-47.4
300'000	150'000	150'000	19'508	15'581	-3'927	-20.1
500'000	250'000	250'000	42'895	38'968	-3'927	-9.2
1'000'000	500'000	500'000	100'855	97'429	-3'426	-3.4
2'000'000	1'000'000	1'000'000	204'298	201'146	-3'152	-1.5

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	70	30			in fr.	in %
100%						
40'000	28'000	12'000	57	57	0	0.0
50'000	35'000	15'000	105	105	0	0.0
60'000	42'000	18'000	156	156	0	0.0
70'000	49'000	21'000	219	219	0	0.0
80'000	56'000	24'000	413	413	0	0.0
90'000	63'000	27'000	596	596	0	0.0
100'000	70'000	30'000	798	798	0	0.0
150'000	105'000	45'000	2'478	2'762	285	11.5
200'000	140'000	60'000	5'244	6'776	1'532	29.2
300'000	210'000	90'000	13'286	16'166	2'879	21.7
500'000	350'000	150'000	34'010	38'698	4'688	13.8
1'000'000	700'000	300'000	92'517	96'823	4'305	4.7
2'000'000	1'400'000	600'000	202'095	204'865	2'770	1.4

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente	Misura	Differenza di onere	
			Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	74	74	0	0.0
60'000	30'000	30'000	142	142	0	0.0
70'000	35'000	35'000	209	209	0	0.0
80'000	40'000	40'000	281	281	0	0.0
90'000	45'000	45'000	359	359	0	0.0
100'000	50'000	50'000	485	485	0	0.0
150'000	75'000	75'000	1'716	1'716	0	0.0
200'000	100'000	100'000	4'029	4'409	380	9.4
300'000	150'000	150'000	11'117	14'951	3'834	34.5
500'000	250'000	250'000	33'170	38'711	5'541	16.7
1'000'000	500'000	500'000	92'517	98'058	5'541	6.0
2'000'000	1'000'000	1'000'000	205'158	205'157	-1	0.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito da rendite			Coniugi pensionati senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente	Misura	Differenza di onere	
			Onere in fr.	Onere in fr.	in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	83	45	-38	-45.8
50'000	25'000	25'000	183	125	-58	-31.7
60'000	30'000	30'000	355	205	-150	-42.3
70'000	35'000	35'000	655	285	-370	-56.5
80'000	40'000	40'000	996	405	-591	-59.3
90'000	45'000	45'000	1'396	565	-831	-59.5
100'000	50'000	50'000	1'895	725	-1'170	-61.7
150'000	75'000	75'000	6'196	2'475	-3'721	-60.1
200'000	100'000	100'000	12'696	7'781	-4'915	-38.7
300'000	150'000	150'000	25'696	20'781	-4'915	-19.1
500'000	250'000	250'000	51'696	46'781	-4'915	-9.5
1'000'000	500'000	500'000	114'425	110'400	-4'026	-3.5
2'000'000	1'000'000	1'000'000	229'425	225'400	-4'026	-1.8

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito da rendite			Concubini pensionati senza figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	59	59	0	0.0
50'000	25'000	25'000	136	136	0	0.0
60'000	30'000	30'000	213	213	0	0.0
70'000	35'000	35'000	295	295	0	0.0
80'000	40'000	40'000	383	383	0	0.0
90'000	45'000	45'000	591	591	0	0.0
100'000	50'000	50'000	855	855	0	0.0
150'000	75'000	75'000	2'553	2'754	201	7.9
200'000	100'000	100'000	5'837	7'146	1'308	22.4
300'000	150'000	150'000	15'517	20'231	4'714	30.4
500'000	250'000	250'000	41'090	46'631	5'541	13.5
1'000'000	500'000	500'000	107'090	112'631	5'541	5.2
2'000'000	1'000'000	1'000'000	229'400	229'399	-1	0.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Persona sola con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			0	0	0	0.0
50'000			0	93	93	0.0
60'000			89	181	92	103.4
70'000			177	269	92	52.0
80'000			314	385	71	22.6
90'000			553	557	4	0.7
100'000			808	728	-80	-9.9
150'000			3'056	2'703	-353	-11.6
200'000			7'990	7'625	-365	-4.6
300'000			19'677	19'312	-365	-1.9
500'000			43'064	42'699	-365	-0.8
1'000'000			101'016	101'016	-1	0.0
2'000'000			204'459	204'458	-1	0.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Concubini con un solo reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			141	141	0	0.0
50'000			243	243	0	0.0
60'000			475	475	0	0.0
70'000			727	727	0	0.0
80'000			983	1'030	48	4.8
90'000			1'453	1'562	109	7.5
100'000			2'014	2'204	190	9.4
150'000			5'559	7'476	1'917	34.5
200'000			10'645	13'416	2'771	26.0
300'000			22'512	25'282	2'771	12.3
500'000			46'259	49'029	2'771	6.0
1'000'000			102'579	102'579	0	0.0
2'000'000			206'022	206'021	0	0.0

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Coniugi con un solo reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%						
40'000			0	0	0	0.0
50'000			0	27	27	0.0
60'000			73	115	42	57.5
70'000			161	203	42	26.1
80'000			282	289	7	2.5
90'000			505	425	-80	-15.8
100'000			760	595	-165	-21.7
150'000			2'944	2'307	-637	-21.6
200'000			7'782	6'767	-1'015	-13.0
300'000			19'469	18'454	-1'015	-5.2
500'000			42'856	41'841	-1'015	-2.4
1'000'000			100'832	100'257	-576	-0.6
2'000'000			204'275	203'699	-576	-0.3

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
					in fr.	in %
100%	70	30				
40'000	28'000	12'000	0	0	0	0.0
50'000	35'000	15'000	0	0	0	0.0
60'000	42'000	18'000	0	0	0	0.0
70'000	49'000	21'000	66	108	42	63.6
80'000	56'000	24'000	154	195	41	26.6
90'000	63'000	27'000	272	273	1	0.4
100'000	70'000	30'000	499	375	-124	-24.8
150'000	105'000	45'000	2'345	1'441	-904	-38.6
200'000	140'000	60'000	6'417	3'916	-2'501	-39.0
300'000	210'000	90'000	17'961	14'034	-3'927	-21.9
500'000	350'000	150'000	41'127	37'200	-3'927	-9.5
1'000'000	700'000	300'000	99'291	95'661	-3'630	-3.7
2'000'000	1'400'000	600'000	202'734	199'582	-3'152	-1.6

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Coniugi con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%						
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	0	0	0	0.0
60'000	30'000	30'000	0	0	0	0.0
70'000	35'000	35'000	66	69	3	4.5
80'000	40'000	40'000	154	139	-15	-9.7
90'000	45'000	45'000	272	209	-63	-23.2
100'000	50'000	50'000	499	280	-219	-43.9
150'000	75'000	75'000	2'393	1'049	-1'344	-56.2
200'000	100'000	100'000	6'378	3'075	-3'303	-51.8
300'000	150'000	150'000	17'740	13'813	-3'927	-22.1
500'000	250'000	250'000	41'127	37'200	-3'927	-9.5
1'000'000	500'000	500'000	99'291	95'661	-3'630	-3.7
2'000'000	1'000'000	1'000'000	202'734	199'582	-3'152	-1.6

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	70	30			in fr.	in %
100%						
40'000	28'000	12'000	57	57	0	0.0
50'000	35'000	15'000	105	105	0	0.0
60'000	42'000	18'000	156	156	0	0.0
70'000	49'000	21'000	219	219	0	0.0
80'000	56'000	24'000	383	383	0	0.0
90'000	63'000	27'000	546	546	0	0.0
100'000	70'000	30'000	727	727	0	0.0
150'000	105'000	45'000	2'298	2'632	334	14.5
200'000	140'000	60'000	4'858	6'482	1'624	33.4
300'000	210'000	90'000	12'386	15'161	2'775	22.4
500'000	350'000	150'000	31'508	33'925	2'418	7.7
1'000'000	700'000	300'000	89'682	90'852	1'170	1.3
2'000'000	1'400'000	600'000	198'720	198'355	-365	-0.2

Sistema 4: doppia tariffa

Reddito lordo in franchi			Concubini con doppio reddito e con 2 figli			
Totale	Ripartizione in %		Diritto vigente Onere in fr.	Misura Onere in fr.	Differenza di onere	
	50	50			in fr.	in %
100%	50	50				
40'000	20'000	20'000	0	0	0	0.0
50'000	25'000	25'000	37	37	0	0.0
60'000	30'000	30'000	71	71	0	0.0
70'000	35'000	35'000	105	105	0	0.0
80'000	40'000	40'000	141	141	0	0.0
90'000	45'000	45'000	179	228	49	27.3
100'000	50'000	50'000	243	336	93	38.3
150'000	75'000	75'000	1'088	1'171	83	7.6
200'000	100'000	100'000	2'822	2'932	110	3.9
300'000	150'000	150'000	8'615	10'179	1'564	18.2
500'000	250'000	250'000	30'425	32'831	2'406	7.9
1'000'000	500'000	500'000	89'323	91'728	2'406	2.7
2'000'000	1'000'000	1'000'000	203'595	203'594	-1	0.0

Foglio esplicativo
Consultazione concernente la scelta
del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi

Quattro sistemi «finanziariamente equivalenti»

- a) Equivalenza dal punto di vista finanziario (minori ricavi = 10 % dei proventi previsti dell'imposta federale diretta delle persone fisiche; per il periodo fiscale 2008 = minori ricavi per ca. 900 mio.);
- b) conseguimento ottimale delle relazioni stabilite dal Tribunale federale in fatto di oneri fiscali fra le diverse categorie di contribuenti;
- c) presa in considerazione di oneri supplementari per singole categorie di contribuenti e di reddito riguardo al vigente diritto 2006 (per motivi di natura finanziaria o da ricondurre alle relazioni che devono essere mantenute in fatto di oneri fiscali).

Descrizione dei 4 «sistemi finanziariamente equivalenti»

Sistema 1: Imposizione individuale modificata (nuova tariffa, nuova deduzione di 5 000 fr. per persone sole con propria economia domestica, nuova deduzione di 15 000 fr. per i coniugi con reddito unico, nuova deduzione per famiglie monoparentali pari al 3 % del reddito netto fino a un massimo di 6 000 fr.).

Sistema 2: Splitting totale (nuova tariffa, divisore = 2, nuova deduzione di 3 200 fr. per persone sole con propria economia domestica, nuova deduzione per famiglie monoparentali pari al 3 % del reddito netto fino a un massimo di 6 000 fr.).

Sistema 3: Splitting parziale con opzione (nuova tariffa unica, tassazione individuale delle persone sole; deduzione di 2 000 fr. per persone sole con propria economia domestica e deduzione supplementare per famiglie monoparentali pari al 3 % del reddito netto fino a un massimo di 6 000 fr. I coniugi sono in genere soggetti a uno splitting parziale con un divisore di 1,7. Essi hanno però la possibilità di chiedere l'imposizione individuale).

Sistema 4: Doppia tariffa (nuova doppia tariffa, deduzione più elevata pari al 40 % del secondo reddito lavorativo o del reddito da rendite, fino a un massimo di 30 000 fr. per i coniugi con doppio reddito o doppia rendita, nuova deduzione di 5 000 fr. per coniugi).

Nota sulle minori entrate

Con minori entrate di circa 900 milioni di franchi (stato: periodo fiscale 2008), ciascuna delle 4 varianti «costa» circa il doppio delle misure immediate decise in Parlamento.

Foglio esplicativo
Consultazione concernente la scelta del sistema nell'ambito
dell'imposizione dei coniugi
Imposizione individuale modificata

Il sistema dell'imposizione individuale modificata prevede che i redditi provenienti da attività lucrativa dipendente e indipendente, i redditi sostitutivi e la sostanza commerciale siano attribuiti al coniuge che consegue il reddito corrispondente o che è rispettivamente proprietario della sostanza commerciale. Il totale degli altri valori patrimoniali, dei proventi che ne risultano, come pure dei debiti privati deve invece essere imperativamente attribuito in ragione della metà a entrambi i coniugi, a prescindere dal regime dei beni.

Per calcolare l'imposizione individuale modificata sono stati tenuti in considerazione i fattori seguenti:

- nuova tariffa unitaria;
- costi di conseguimento, deduzione per oneri assicurativi e per figli (metà ciascuno) secondo il diritto vigente;
- deduzione di 5 000 franchi per persone sole con propria economia domestica (anche per famiglie monoparentali);
- deduzione di 15 000 franchi per i coniugi con un solo reddito;
- deduzione per famiglie monoparentali pari al 3 % del reddito netto fino a un massimo di 6 000 franchi.

A. Le principali relazioni a livello di oneri fiscali

Categoria	Indicazione del Tribunale federale	Categoria	Risultato
Coniugi con doppio reddito (50:50)	=	Concubini con doppio reddito (50:50)	OK Inerente al sistema!
Coniugi con doppio reddito (70:30)	=	Concubini con doppio reddito (70:30)	OK Inerente al sistema!
Coniugi con doppio reddito (70:30)	<=	Coniugi con reddito unico	OK (da -10 a -40 % ca.)
Coniugi con reddito unico	<	Persone sole	OK (da -20 a -60 % ca.)
Coniugi con doppio reddito (50:50)	>	2 economie domestiche (persone sole)	OK (da +25 a +85 % ca.)

B. Oneri supplementari (rispetto al diritto vigente 2006)

- Famiglie monoparentali: tutti i redditi
- Concubini: redditi medi/alti

C. Sgravi (rispetto al diritto vigente 2006)

- Coniugi con doppio reddito: redditi medi/alti
- Coniugi pensionati: tutti i redditi

Foglio esplicativo
Consultazione concernente la scelta del sistema nell'ambito
dell'imposizione dei coniugi
Splitting totale divisore 2

In caso di splitting totale il reddito complessivo è tassato in base all'aliquota corrispondente alla metà del reddito in questione.

Per calcolare lo splitting totale sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- nuova tariffa unitaria;
- costi di conseguimento, deduzione per oneri assicurativi e per figli secondo il diritto vigente;
- deduzione di 3 200 franchi per persone sole con propria economia domestica (anche per famiglie monoparentali);
- deduzione per famiglie monoparentali pari al 3 % del reddito netto fino a un massimo di 6 000 franchi.

A. Le principali relazioni a livello di oneri fiscali

Categoria	Indicazione del Tribunale federale	Categoria	Risultato
Coniugi con doppio reddito (50:50)	=	Concubini con doppio reddito (50:50)	OK Inerente al sistema!
Coniugi con doppio reddito (70:30)	=	Concubini con doppio reddito (70:30)	Non OK (da -30 a -45 % ca.)
Coniugi con doppio reddito (70:30)	<=	Coniugi con reddito unico	OK Inerente al sistema =*
Coniugi con reddito unico	<	Persone sole	OK (da -60 a -80 % ca.)
Coniugi con doppio reddito (50:50)	>	2 economie domestiche (persone sole)	OK (da +15 A +60 % ca.)

(* Permane una lieve differenza a causa di deduzioni più elevate per spese professionali per i coniugi con doppio reddito)

B. Oneri supplementari (rispetto al diritto vigente 2006)

- Famiglie monoparentali: tutti i redditi
- Persone sole: tutti i redditi
- Concubini: tutti i redditi

C. Sgravi (rispetto al diritto vigente 2006)

- Coniugi con reddito unico: tutti i redditi

- Coniugi con doppio reddito: tutti i redditi
- Coniugi pensionati: tutti i redditi

Foglio esplicativo
Consultazione concernente la scelta del sistema nell'ambito
dell'imposizione dei coniugi
Opzione di tassazione per coniugi
con splitting (divisore 1,7)

Nel caso del sistema splitting parziale con diritto di opzione, i coniugi possono scegliere tra due varianti di imposizione; lo splitting parziale (quale base) con divisore di 1,7 o l'imposizione individuale vera e propria (diritto di scelta per coniugi). Tutti i contribuenti sono soggetti a una tariffa unica.

Tutte le coppie non sposate sono tassate individualmente. Alle persone sole con propria economia domestica è concessa una deduzione di 2 000 franchi. Alle famiglie monoparentali è accordata una deduzione supplementare del 3 % del reddito netto fino a un massimo di 6 000 franchi.

A. Le principali relazioni a livello di oneri fiscali

Categoria	Indicazione del Tribunale federale	Categoria	Risultato
Coniugi con doppio reddito (50:50)	=	Concubini con doppio reddito (50:50)	OK Esercizio del diritto di opzione!
Coniugi con doppio reddito (70:30)	=	Concubini con doppio reddito (70:30)	OK / non OK Esercizio del diritto di opzione* (da -10 a -30 % ca.)**
Coniugi con doppio reddito (70:30)	<=	Coniugi con reddito unico	OK (da -5 a -20 % ca.)
Coniugi con reddito unico	<	Persone sole	OK (da -50 a -75 % ca.)
Coniugi con doppio reddito (50:50)	>	2 economie domestiche (persone sole)	OK (da +10 a +30 % ca.)

* a seguito dell'esercizio del diritto di opzione in caso di redditi elevati: OK

** in caso di redditi bassi e medi: non OK

B. Oneri supplementari (rispetto al diritto vigente 2006)

- Famiglie monoparentali: tutti i redditi
- Persone sole: tutti i redditi
- Concubini: tutti i redditi

C. Sgravi (rispetto al diritto 2006 vigente)

- Coniugi con reddito unico: tutti i redditi
- Coniugi con doppio reddito: tutti i redditi
- Coniugi pensionati: tutti i redditi

<p>Foglio esplicativo Consultazione concernente la scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi Nuova doppia tariffa</p>

Per la nuova doppia tariffa viene mantenuta la tassazione congiunta con due differenti tariffe. L'evoluzione della tariffa è tuttavia stata ridefinita.

Per calcolare la nuova doppia tariffa sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- una deduzione del 40 %, ma fino a un massimo di 30 000 franchi, per coniugi con doppio reddito o con doppia pensione (per pensionati) ;
- una deduzione per coniugati di 5 000 franchi.

A. Le principali relazioni a livello di oneri fiscali

Categoria	Indicazione del Tribunale federale	Categoria	Risultato
Coniugi con doppio reddito (50:50)	=	Concubini con doppio reddito (50:50)	OK (+/-4 %)
Coniugi con doppio reddito (70:30)	=	Concubini con doppio reddito (70:30)	Non OK (-20 % ca.)
Coniugi con doppio reddito (70:30)	<=	Coniugi con reddito unico	OK (da -30 a -35 % ca.)
Coniugi con reddito unico	<	Persone sole	OK (-50 % ca.)
Coniugi con doppio reddito (50:50)	>	2 economie domestiche (persone sole)	OK (+/-4 %)

B. Oneri supplementari (rispetto al diritto vigente 2006)

- Persone sole: redditi alti
- Concubini: redditi alti

C. Sgravi (rispetto al diritto vigente 2006)

- Coniugi con reddito unico: redditi alti
- Coniugi con doppio reddito: redditi medi/alti
- Coniugi pensionati: tutti i redditi